Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/140 L.S.C./425/E COLLECTIVE AGREEMENTS - VENEZIA

(2) Sept. 1945 - Jan. 1946

V E N E Z I A

1 Banking (National Banks)
2 Banking (Cassa di Risparmio) 16.7.45
3 All Industry
4 Commerce
5 Agriculture
6 Insurance
7 Public Workesr
8 Agriculture
9 Tax Collectors
10 Insurance
11 Banking (Banca Cattolica Veneto) 31.7.45
12 All Industry
13 All Industry (Ordinanza Salari N°16
14 Banking (Banca popolare Novara)
15 Banking (Ordinanza sui salari N°19
~~16 Banking (Ordinanza sui salari N°~~
~~17 Banking (Ordinanza sui salari N°~~
18 Public Work
19 Banking (Istituto Credito)
~~20 All Industry (public employees)~~ 28.7.45
21 Seamen & Shipping Clers (Order 46
22 Porters Employed in the Cereals meaps (Order 47)
23 Transports (Order 45)
24 All industries (Order 7-B)
25 Public Wokers (Order 9-B)
26 Firemen (Order 37)
27 All industries (Order 7-C)
28 Dress Making home works (Order 36)
29 ALL INDUSTRIES Ordinanza N° 7-D
30 HOTELS (Order 54)
31 IMPORT & WHOLESALE OF FOOD (Order 57)
32 Diggers of Canals
33 Consorzio Agrario
34 All Industries (Order 7-E)
35 Public Work
36 Commerce
37 Balneary estabishments (order 88)
38 Milk (order 86)
39 Restaurants,Bars;;;; (order 85)
40 S.A. S.F.L.I.P (order 84)
41 Agriculture (order 101)
42 Milk (order 87)

4004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~~17 Banking (Istituto Credito)~~
18 Public Work
19 Banking (Istituto Credito)
~~20 All Industry (public employees)~~ 28.7.45
21 Seamen & Shipping Clers (Order 46
22 Porters Employed in the Cereals meaps (Order 47)
23 Transports (Order 45)
24 All industries (Order 7-A)
25 Public Wokers (Order 9-B)
26 Firemen (Order 37)
27 All industries (Order 7-C)
28 Dress Making home works (Order 36)
29 ALL INDUSTRIES Ordinanza N° 7-D
30 HOTELS (Order 54)
31 IMPORT & WHOLESALE OF FOOD (Order 57)
32 Diggers of Canals
33 Consorzio Agr ario
~~34~~ All Industries (Order 7-E)
35 Public Work
36 Commerce
37 Balneary estabishments (order 88)
38 Milk (order 86)
39 Restaurants,Bars;;;, (order 85)
40 S.A. S.P.L.I.P (order 84)
41 Agriculture (order 101)
42 Milk (order 87)
43 Inustry (order 15/A)
44 Wines and oils (order 89)
45 Consorzi del cmprensorio Leda (order 99)

4804

X (1-246)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

45

Prot. N.° 2/3293 LAV/2

Risp. a nota N.° -

del -

Allegati N.° 2.

Venezia, li 9 GEN 1946

Al la SOTTO COMMISSIONE ALLEATA

DEL LAVORO

R O M A

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 99.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato l'accordo salariale a favore dei dipendenti dai Consorzi del Comprensorio Ledra Tagliamento della Provincia di Udine.

2. - Si allega in copia la relativa Ordinanza, e la pratica di che trattasi.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Bertuzzi

DISTRIBUZIONE:

- Commissario provinciale dell'A.M.G. Udine -
- Uffici Provinciali -
- Camera del Lavoro (Udine)
- Ispettorato del Lavoro (Trieste)
- Prefetto (Udine)
- Associazione Agricoltori (Udine)
Sotto Commissione Alleata - Roma -
Commissione Economica Alleata - Milano -
- Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -

4603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE N. 93.

DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI UDINE - DI CONFORMITA' AL CONTRATTO DI CATEGORIA.

Il C.I.S.N.E., vendo preso in esame un ricorso sottoscritto da i rappresentanti sindacali dei Consorzi del Comprensorio Inferiore del Tagliamento e da i rappresentanti della C.I. rio Lavoratori dell'Agricoltura, in merito alla determinazione della indennità di contingenza ai lavoratori di ruolo dei Consorzi del Comprensorio Inferiore del Tagliamento della Provincia di Udine, con decorrenza dal 25 giugno 1945.

A norma dell'Accordo Interconfederale 25 giugno 1945, i dipendenti dai Consorzi del Comprensorio Inferiore del Tagliamento in aggiunta alla paga oraria di £. 5,37, comprensiva della indennità di presenza, vigente alla data del 25 giugno 1945, hanno concesso un'indennità giornaliera di contingenza nella misura del 60% della tariffa oraria di cui sopra, per quanto riguarda i lavoratori di ruolo dei Consorzi di bonifica di Udine, ed il "Consorzio Ledra-Tagliamento" di Udine.

PREMESSO, perciò che la predetta è stata convenientemente esaminata ed approvata dall'organo competente e dato che l'importo corrisponde allo attuale andamento;

PER TALE, il Dr. J.A. DUNLOP, C.B.E., M.C., Generale di Brigata, Comissario Regionale, R.C., Regione delle Venezie, in virtù dei poteri conferitigli accetta la proposta del Comitato ed approva quanto sopra esposto.

P.V.: J.A. DUNLOP
Generale di Brigata
Comissario Regionale AMG
Regione delle Venezie

Datato oggi 28 Dicembre 1945

4602

...comando [illegible] sensibile indennità di buonuscita ai lavoratori dipendenti dei Consorzi del Commissariato [illegible] della Provincia di Udine, con decorrenza dal 15 giugno 1965.

A partire dal 15 luglio 1965, ai normali trattamenti dei Consorzi del Commissario [illegible] in aggiunta alla paga oraria di L. [illegible] comprensiva dell'indennità di presenza, viene concesso un'ulteriore importo di lire [illegible] quale quota del 6% delle tariffe [illegible] per il lavoro ordinario di bonifica [illegible] dell'industria in agricoltura [illegible] "Premio Fedeli".

Per il [illegible], poiché si prevede [illegible] che l'importo sopra esposto sarà approvato dall'organo [illegible] e tale che l'importo corrisponde allo stanziamento [illegible].

Prego [illegible], S.E. [illegible], Generale di Brigata, Commissario [illegible], Ente [illegible] delle Tenenze, in virtù dei poteri conferitimi [illegible] del Governo del Territorio ed approvo quanto sopra esposto.

F.to: [illegible]
Generale di Brigata
Commissario Regionale A.M.
Ente [illegible] delle Venezie

Data [illegible] 23 Dicembre 1965

4002

p. copia conforme

IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie
(Dr. [illegible])

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Subject: Indennità di contingenza (emergency indemnity) to workers depending from the Consorzi of the Ledra-Tagliamento district Prov. of Udine.

To: Regional Allied Commissioner - Venezia Region
(Attention of Regional Labour Officer)

From: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto per la Regione delle Venezie. (Italian Regional Consulting Mixed Committee for the Venezia Region).

Reference to notification No. 10° dated 26 September 1945.

---

1. Attached an agreement stipulated in Udine, on the 26th of September 1945 between the representative of the Consorzi of the Ledra-Tagliamento district and the representatives of the Camera Confederale del Lavoro and the Federterra of Udine Province, and presented to the Comitato Italiano Misto Regionale by the Comitato Provinciale Misto of Udine, for the prescribed approval.

2. The Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, gives its favourable opinion on the application of the agreement to the interested party.

3. The Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, after careful examination of the proposal;

taking for granted that the agreement which originated the proposal under examination was freely stipulated between the interested parties;

taking into consideration the present salary (L.6.50 per hour - including indennità di presenza (attendance indemnity));

Considering that the proposal includes an indemnity provided for in the "Patto di Milano" in the measure of 90%, applied of course in accordance with the percentages fixed by Ordinance n.7/A and 7/B, recommends its approval;

4061

This agreement provides that:

employed by

// Starting from 25 June 1945, the workers ~~dependent from~~ the Consorzi of the Ledra-Tagliamento district, in addition to an hourly pay of Lire 6.50, including attendance indemnity, shall have a daily emergency indemnity (indennità di contingenza) in the measure of 90% on the tariffs in force in Udine Province for industrial workers with reference to the "Patto di Milano". \\

4. The entire College of the Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto votes in favour of this proposal.

The Secretary of the Comitato Reg. Consul. Misto
(dott. Vittorio Bertussi)

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Encl. Minutes of meeting of the Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto dated December 1945.

Minutes of the meeting of the Comitato Consultivo Provinciale of Udine dated 24 October 1945.

Text of the agreement dated 26 September 1945

Tables of previous salaries.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: Indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti dai Consorzi del comprensorio Ledra - Tagliamento - Prov. di Udine.

Al: Commissario Regionale Alleato - Regione delle Venezie - (all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. del 25 settembre 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Udine, il giorno 26 del mese di settembre 1945 tra il rappresentante dei Consorzi del comprensorio Ledra-Tagliamento e la rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro e della Federterra della Provincia di Udine, presentato al Comitato Regionale Italiano Misto dal Comitato Provinciale Consultivo Misto di Udine, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'accordo alla categoria interessata.

3. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, dopo accurato esame della proposta;

premesso che l'accordo che ha dato origine alla proposta in esame è stato liberamente stipulato tra le parti interessate;

preso atto dell'attuale retribuzione (£. 6,00 orarie - comprensive dell'indennità di presenza);

considerato che quanto proposto contempla l'indennità di £ 6,00 cui al "Patto di Milano" nella misura del 90%, naturalmente applicata secondo i criteri percentuali stabiliti dalle Ordinanze n. 7/A e 7/B., ne raccomanda l'approvazione;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Detto accordo prevede:

A partire dal 25 giugno 1945, agli operai dipendenti dai Consorzi del comprensorio Ledra - Tagliamento in aggiunta alla paga oraria di Lire 6,50, comprensiva dell'indennità di presenza, viene concessa un'indennità giornaliera di contingenza nella misura del 90% delle tariffe applicate in provincia di Udine ai lavoratori dell'industria in relazione al "Patto di Milano".

4. L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Reg.Cons.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati - Verbale di riunione del Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto in data dicembre 1945.

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Udine in data 24 ottobre 1945 -

Testo dell'accordo in data 26 settembre 1945

Tabella pagbe precedenti -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 7 del mese di dicembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto per la Regione delle Venezie, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dell'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti dai Consorzi del comprensorio Ledra-Tagliamento della provincia di Udine -

premesso che l'accordo che ha dato origine alla proposta in esame è stato liberamente stipulato tra le parti interessate;

preso atto delle attuali retribuzioni (Lire 6,50 orarie comprensive dell'indennità di presenza);

considerato che quanto proposto contempla l'indennità di cui al "Patto di Milano" (ordinanza n. 7 e successive) nella misura del 90%, naturalmente applicata secondo i criteri percentuali stabiliti dalle ordinanze n. 7/A e 7/B;

esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

3095

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE

P.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
UDINE - Via Lirut, 36

20 NOV. 1945

4759

To the Comitato Reg.Ital.Cons.Misto
Campo S.Angelo 3584
VENEZIA

From the Comitato Prov.Ital.Cons.Misto
UDINE

I. Herewith attached is the agreement reached by the Consorzi of the Ledra-Tagliamento drainage and by the Federterra assisted by the Camera Confederale del Lavoro - Udine Province.

2. The parties, being in agreement, ask the Committee to take in favourable consideration their agreement. The actual salaries of every worker category are quoted in the attached sheets.
The workers want an indennità di contingenza, awing to the statement of the agreement reached by the interested parties.

3. Having taken in consideration the agreement reached by the interested parties and having heard the witness of ing Carlo Somero, representative of the Consorzi of Ledra-Tagliamento drainage, being he the director of them, and of Mr. Gualtiero Briussi and Guido Nadalutti, representative of the Camera Confederale del Lavoro and of the Federterra; considering that, as in consequence of the actual cost of living, the ratio from the January to october 45 has been from 100 to 420,029, as mentioned in the index numbers included in the attached statistic table, considering too the noticeable increase of prices of basic foodstuffs, as mentioned in the attached table, in presence of 3 Members of the Committee who heard the witnesses, the Committee asks what follows:

4. The C.R.I.C.M. would have to take in consideration this agreement and it is recommended it be approved.

5. The approval of the Provincial Commissioner is attached too.

6. The Committee voted what follows:

3998

Disapproval Approval Alteration

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ufficio Provinciale del Lavoro

VIA LIRUTI N. 36
UDINE

li 20 NOV. 945

SEZIONE SEGRETERIA

Prot. N. 4759 Allegati N. 4

Rispetto al foglio N. .....

del .....

OGGETTO: .....

Al COMITATO REGIONALE ITAL.CONS.MISTO
Campo S.Angelo 3584
VENEZIA

Dal COMITATO PROVINCIALE ITAL.CONS.MISTO
UDINE

NB - Si raccomanda di citare il numero di protocollo della lettera alla quale si risponde e di trattare un solo argomento per foglio.

1 - Alleghiamo alla presente l'accordo intervenuto fra i Consorzi del comprensorio Ledra-Tagliamento e la Federterra assistita dalla Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Udine.
2 - Le parti accordanti fanno appello al Comitato perchè prenda il loro accordo in favorevole considerazione. Nei fogli allegati sono indicati gli attuali salari di ogni categoria di lavoratori.
I lavoratori desiderano un'indennità di contingenza secondo quanto stabilito dall'accordo intercorso fra le parti.
3 - Il Comitato, dopo aver preso in considerazione l'accordo intervenuto fra le parti interessate ed aver ascoltata la testimonianza data dall'Ing. Carlo Somero in rappresentanza dei Consorzi del comprensorio Ledra-Tagliamento nella sua qualità di Direttore ed i Sigg. Dr. Gualtiero Driussi e Guido Nadalutti in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro e della Federterra, in considerazione dell'attuale costo della vita che il rapporto dal 1° gennaio all'ottobre 1945 è passato da 100 a 420,029, come indicato dai numeri indice contenuti nell'unita tavola statistica, tenuto conto del sensibile aumento di prezzi dei generi di primissima necessità, da rilevarsi sempre dalla tabella che si unisce, essendo infine, presenti 3 membri del Comitato che hanno sentito le testimonianze, chiede quanto segue:
4 - Che il C.R.I.C.M. prenda in considerazione questo accordo e raccomanda che il medesimo venga approvato.
5 - Si allega anche il visto del Commissario Provinciale della Provincia di Udine.
6 - Il Comitato ha votato quanto segue:

2897

Disapprovazione	Approvazione	Modifica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
UDINE - Via Liruti, 36

Foglio N. .....

Meeting Verbal n. 7

of the Comitato Prov.Ital.Cons. Misto

about the approval of the agreement for the concession of an indennità di contingenza to the workers who belong to the Consorzi of Ledra-Tagliamento drainage, that was held in the HQ of the Ufficio Provinciale del Lavoro, on the 24th October 45.

The following people were present:

Mr. Mario CASOLI - representative of the Employers
Mr. Bruno GEMMA - " " " Workers
dr. Alfonso ZAMPARO - Director of the Ufficio Prov. del Lavoro

The absence of the ing. Luigi DANIELI was justified.

Mr. Angelo LARICE is assistent as Secretary.

The Director of the Ufficio Provinciale del Lavoro reads aloud the agreement and states the following considerations:

- The indennità di contingenza, reduced to the 90% of the rates applied in Udine and Provincz to the workers of the industries, owing to the Patto di Milano and which has to be corresponded to the workers who belong to the Consorzio Ledra-Tagliamento, must be considered as follows:

-from 25.6.45	to 2.9.45	for Udine	town	reduction to the	81%
" "	"	" "	province	" " "	72%
-from 3.9.45		for Udine	town	" " "	90%
" "		" "	province	" " "	81%

- The reductions a/m find exact application being uniform to the actual wages received by the agricultural workers of the same category.

Having examined the agreement and having heard the considerations of the Director of the Ufficio Provinciale del Lavoro, the Committee.

a p p r o v e s

antirely the said agreement.

3996

Read, approved and undersigned.

The President

The Vice-President — The Members

The Secretary

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
UDINE - Via Lirutl, 30

VERBALE DI RIUNIONE N. 7

Del Comitato Provinciale Italiano Consultivo Misto

per l'approvazione dell'accordo per la concessione di una indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti dai Consorzi del comprensorio Ledra-Tagliamento, tenutasi presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro il giorno 24 ottobre I945.

Presenti i Sigg. :

sig. Mario Casoli - rappresentante i Datori di Lavoro

rag. Bruno Gemma - " i Lavoratori

dr. Alfonso Zamparo - direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

assente giustificato : ing. Luigi Danieli

assiste in qualità di Segretario il Sig. Larice Angelo.

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro dà lettura dell'accordo ed espone le seguenti considerazioni:

- L'indennità di contingenza ridotta del 90% sulle tariffe applicate in Udine e Provincia ai lavoratori dell'industria in relazione al Patto di Milano e da corrispondersi ai lavoratori dipendenti dal Consorzio Ledra-Tagliamento, va intesa come segue:
- dal 25.6.45 al 2.9.45 per Udine città - riduzione all'81%
  " " " per la Provincia " " 72%
- dal 3.9.45 per Udine città " " 90%
  " " per la Provincia " " 81%
- Le riduzioni di cui sopra trovano esatta applicazione uniformandosi alle attuali mercedi percepite dai lavoratori dell'agricoltura della stessa categoria.

Il Comitato, esaminato l'accordo, sentita l'esposizione del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

a p p r o v a

integralmente l'accordo medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

3993

IL PRESIDENTE
Ing. Luigi Danieli

IL V. PRESIDENTE
dr. Alfonso Zamparo

IL SEGRETARIO
Sig. Angelo Larice

I MEMBRI
Sig. Mario Casoli

Rag. Bruno Gemma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
UDINE - Via Liruti, 36

Foglio N. .....

Salary Agreement

On the 26 Semptember 45 by Mr. Ing. Carlo Somero, representative of the Consorzi bf Ledra-Tagliamento drainage of which he is the Director, and by Mr. dr. Gualtiero Driussi and Guido Nadalutti, representative of the Camera Confederale del Lavoro and by the Federterra, it has been reached what follows:

"Beginning from 25 June 45, to all the workers who belong to the Consorzi of Ledra-Tagliamento drainage, in addition to the hourly payment of L. 6.50 in which the indennità di presenza is included, a daily indennità di contingenza will be corresponded in a measure of 90% of the rates applied in Udine Province to the workers of the industry, in relation with the Patto di Milano."

3994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

ICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
UDINE - Via Liruti, 35

Foglio N. .....

ACCORDO SALARIALE

Il giorno 26 settembre 1945 fra il Sig. Ing. Carlo Somero in rappresentanza dei Consorzi del comprensorio Ledra-Tagliamento nella sua qualità di Direttore ed i Signori dr. Gualtiero Eriussi e Guido Nadalutti in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro e della Federterra si è convenuto quanto segue:

"" A partire dal 25 giugno 1945, agli operai dipendenti dai Consorzi del comprensorio Ledra-Tagliamento in aggiunta alla paga oraria di L. 6.50 comprensiva della indennità di presenza, viene concessa una indennità giornaliera di contingenza nella misura del 90 % delle tariffe applicate in Provincia di Udine ai lavoratori dell'industria in relazione al " Patto di Milano".

Fatto, letto e sottoscritto

p.CONSORZI COMPRENSORIO
LEDRA-TAGLIAMENTO
Il Direttore

f.to Somero C.

p. C.C.d.L. & FEDERTERRA

f.to G.Nadalutti
G.Eriussi

3993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE PAGHE LAVORATORI AGRICOLTURA

BOVAI E CAVALLANTI	163.20
LAVORATORI FISSI O SALARIATI che non beneficiano della casa sul podere	
Lavori comuni - paghe mensili	
Dicembre,Gennaio,Febbraio	
1 Categoria	288.15
2 Categoria	204.50
3 Categoria	176.60
4 Categoria	117.15
Marzo,Aprile,Agosto,Setiembre,Ottobre,Novembre:	
1 Categoria	390.40
2 Categoria	269.55
3 Categoria	232.35
4 Categoria	156.15
Magg.o,Giugno,Luglio:	
1 Categoria	557.70
2 Categoria	390.40
3 Categoria	334.60
4 Categoria	223.10
LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DEL FRUMENTO- SOPRA PAGHE GIORNALIERE	
1 Categoria	4.30
2 Categoria	3.-
3 Categoria	2.60
4 Categoria	1.70
RESTA INALTERATA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI CAMPAGNA DI L.2.-	
LAVORATORI SEMIFISSI ED OBBLIGATI	
Lavori comuni - paga oraria	
Dicembre,Gennaio,Febbraio:	
1 Categoria	1.35
2 Categoria	1.30
3 Categoria	1.05
4 Categoria	0.70
Marzo,Aprile,Agosti,Settembre,Ottobre,Novembre	
1 Categoria	1.90
2 Categoria	1.40
3 Categoria	1.15
4 Categoria	0.85

3992

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Maggio, Giugno, Luglio:

I CATEGORIA	2.30
2 Categoria	I.70
3 Categoria	I.40
4 Categoria	I.05

LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DEL FRUMENTO-
PAGA ORARIA

I Categoria	2.80
2 Categoria	2.I0
3 Categoria	I.70
4 Categoria	I.45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

TABELLA STATISTICA DIMOSTRATIVA

dell'aumento del costo della vita dal mese di gennaio al mese di

Generi Essenziali	Gennaio 1945 Prezzi Uffic.	Gennaio 1945 Prezzi non Uff.	Ottobre 1945 Prezzi Uffic.	Ottobre 1945 Prezzi non Uff.	Moltiplicatori.	Numeri indici relativi prezzi Uffic.	Numeri indici relativi prezzi non
Pane	2.40	-	15.60	40.00	7.750	650.00	-
Pasta	4.30	6.50	28.50	65.00	3.000	546.51	100
Riso	7.10	18.00	38.00	-	0.564	535.21	-
Farina di mais	3.50	15.60	16.00	30.00	6.500	497.14	200
Legumi secchi	9.25	25.00	-	65.00	1.850	-	200
Patate	4.75	6.00	24.00	30.00	6.500	505.26	300
Carne di vacca	39.00	120.00	250.00	-	1.000	641.02	-
Latte	3.60	10.00	15.00	25.00	3.500	416.66	250
Uova	6.00	15.00	18.00	26.00	5.000	272.72	173
Olio	57.00	700.00	101.00	800.00	0.150	177.19	114
Burro	31.50	600.00	195.00	900 .00	0.125	619.04	150
Lardo	28.80	500.00	65.50	650.00	0.300	227.43	130
Zucchero	27.80	300.00	73.00	650.00	0.300	262.56	216
Sale	1.50	150.00	15.00	150.00	0.750	1066.66	100

Numero indice relativo ai prezzi ufficiali (media aritmetica ponderata)
Numero indice relativo al prezzi non ufficiali (media aritmetica ponder
Numero indice complessivo (media aritmetica ponderata) : 420.291

Generi segnati con asterisco :
Numero indice relativo ai prezzi ufficiali (media aritmetica ponderata)
Numero indice relativo ai prezzi non ufficiali (media aritmetica ponde
Numero indice complessivo (media aritmetica ponderata) : 462.64

9693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

TABELLA STATISTICA DIMOSTRATIVA

nto del costo della vita dal mese di gennaio al mese di ottobre 1945

Gennaio 1945		Ottobre 1945		Molti plica tori.	Numeri indici sin goli relativi ai prezzi		Prodotti par- ziali relativi ai prezzi	
Prezzi Uffic.	Prezzi non Uff.	Prezzi Uffic.	Prezzi non Uff.		Uffic.	non Uff.	Uffic.	non Uff.
2.40	-	15.60	40.00	7.750	650.00	-	5037.00	-
4.30	6.50	23.50	65.00	3.000	546.51	1000.00	1639.53	3000.00
7.10	18.00	36.00	-	0.564	505.21	-	301.66	-
3.30	15.00	16.00	30.00	6.500	457.14	200.00	2971.41	1300.00
9.25	25.00	-	45.00	1.850	-	260.00	-	481.00
4.75	[illegible].00	24.00	20.00	6.500	505.26	333.33	3284.19	2166.64
39.00	130.00	250.00	-	1.000	641.02	-	641.02	-
3.60	10.00	15.00	25.00	5.500	416.66	250.00	1458.31	875.00
6.60	15.00	18.00	26.00	5.000	272.72	173.33	1363.60	866.65
57.00	700.00	101.50	800.00	0.150	177.19	114.23	26.58	17.14
31.50	600.00	195.00	900 .00	6.125	619.04	150.00	77.38	18.75
28.00	500.00	65.50	650.00	0.300	237.43	180.00	68.23	39.00
27.00	300.00	73.00	550.00	0.300	262.58	216.66	78.77	65.00
1.50	150.00	16.00	150.00	0.750	1066.66	100.00	799.99	75.00

ativo ai prezzi ufficiali (media aritmetica ponderata) : 500.808
etivo al prezzi non ufficiali (media aritmetica ponderata) : 318.290
plessivo (media aritmetica ponderata) : 420.291

ti con asterisco :
ativo ai prezzi ufficiali (media aritmetica ponderata) : 537.63
ativo ai prezzi non ufficiali (media aritmetica ponderata) : 369.31
plessivo (media aritmetica ponderata) : 462.64

IL DIRETTORE
-dr.A.Zamparo-

9969

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
UDINE - Via Lionello 33

Foglio N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Venezia

Prot. N.° 2/3982 LAV/2

Risp. a nota N.° -

del -

Allegati N.° 2.

Venezia, li 9 GEN. 1946

Alla Sotto Commissione Alleata

del Lavoro

R O M A

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 89.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.E., ha ratificato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende di vini ed olii della provincia di Venezia.

2. - Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

- Commissario provinciale A.M.G. Udine-
- Uffici del Lavoro -
- Camera del Lavoro (Venezia) -
- Ispettorato del Lavoro (Venezia -
- Prefetto (Venezia) -
- Associazione dei Commercianti (Venezia) -
- Sotto Commissione Alleata - R o m a -
- Commissione Economica Alleata - Milano -
- Ufficio del Lavoro 85 Area - Venezia -

3989

ORDINANZA SUI SALARI N. 88

INDENNITA' DI CONTINGENZA LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE DI VINI ED OLII PROVINCIA DI VENEZIA -

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dall'Associazione Vini ed Olii e dai rappresentanti autorizzati del personale dipendente, di ha raccomandato la seguente indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti da Aziende di Vini e Olii della provincia di Venezia, con decorrenza dal 1° luglio 1945.

Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori delle Aziende Vini ed Olii per le ore giornate di effettiva presenza al lavoro

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico ..... L. 3.200 mens.

b) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari senza figli a carico ..... " 2.800 "

c) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " 2.000 "

d) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... " 800 "

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi di cui sopra, vengono ridotti in ragione del 20%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili sopra indicate si ottiene dividendo per 25 le quote medesime

3988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dall'Associazione Vini ed Olii e dai rappresentanti autorizzati del personale dipendente, ha raccomandato la seguente indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti da Aziende di Vini e Olii della provincia di Venezia, con decorrenza dal 1° luglio 1945.

Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori delle Aziende Vini ed Olii per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nelle seguenti misure:

a) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico ..... L. 3.200 mens.

b) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari senza figli a carico ..... " 2.800 "

c) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " 2.000 "

d) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... " 800 "

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi di cui sopra, vengono ridotti in ragione del 20%.
Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 26 le quote medesime.

3988

Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbono, a far tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute e per il periodo di malattia indennizzato dalle Mutualità.
Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale, previdenziale ed assicurativo.

Quanto sopra sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le parti.
In caso di contestazione deciderà l'Ufficio del Lavoro.

PERTANTO, poichè la proposta è stata devutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato e dato che l'aumento corrisponde alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...e esigenze;

...LLANDA, Ia, J.K. DUNLOP, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata Commissario Regionale, A.M.G. Regione delle Venezie, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la ...bella sopra esposta.

F.TO: J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale A...
Regione delle Venezie

...ì, addì 28 dicembre 1945

UFFICIO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE

p. copia conforme

IL DIRETTORE
dell' Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie
(dott. Vittorio ...)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: Agreement for an indemnity of contingence to grant the personnel depending on firms trading oil and wine - Venezie Province.-

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer)

FROM: Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region

RECOMMENDATION n. 100 (7th August 1945)

=.=.=.

1. Here enclosed an agreement made in Venice on the 7th August 1945, between the Association of Trade Oil and Wine and the representative of the workmen, recommended to the R.I.J.A.C from the P.I.J.A.C. of Venezie.

2. The R.I.J.A.C. approves the above agreement for the personnel above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that the measure of the indemnity of contingence, freely agreed between the interested contracting parties, is kept into limit adequate to actual cost of living and not over those effective on trading sector of other Province, recommends it.

4. The accord establish as follows:

3987

Beginning from July 1st 1945, and taking as basis the wages paid at the date of December 31st 1944, increased by the indemnity of presence and the "war indemnity" it is issued a monthly indemnity of contingency to pay to the workmen depending on firms trading oil and wine and for only effective days of work. The indemnity is issued as follows:

a) to workmen of any age who gets family allowances with children on charge.....L. 3200.-
b) to workmen of any age who gests family allowances but without children on charge " 2800.-
c) to workmen who not gets family allowances older than 18 years....." 2000.-
d) to workmen who does not gets family allowances under 18 years old....." 800.-

For female personnel who does not gets family allowances, the amount above named are reduced at the rate of 20%.-

The comparison for day appears dividing by 25 the above amouth.

The above named indemnity absorb, beginning from July 1st 1945, the indemnity granted for air-bombing-danger.

The indemnity does not form - at any effect - integral part of the rewards, except only for annual effectively kept holidays and the weekly holidays.
It is free from any providence, social and insurance contributions.

The present agreement takes the places - of the rights - of all the agreement concerning the rewards negotiated between

. / .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the parties.

In case of dispute, the Labour Office will decide.-

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie Region on the 23 November 1945
Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie on the 11th Octobre 1945
Text of the agreement made between the "Associazione Commercianti Oli e vini" and the representative of their workmen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: indennità di contingenza lavoratori dipendenti da Aziende di vini ed olii - provincia di Venezia -

Al: Commissario Regionale Alleato - Regionale delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Rolazione alla segnalazione n. 100 del 7 agosto 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Venezia, il giorno 7 del mese di agosto 1945, tra l'Associazione Vini ed Olii e la legale rappresentanza del personale dipendente, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Venezia, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata.

3986

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame della proposta, considerato che la misura della indennità, liberamente concordata tra le parti interessate è contenuta in limiti che si possono considerare normali in relazione alle attuali esigenze e pari a quelli in atto nel settore del commercio in altre provincie, ne raccomanda la approvazione.

Detto Accordo prevede

con effetto dal 1° luglio 194 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita una indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori delle aziende vini ed olii per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico mens. £. 3.200,-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari senza figli a carico mensili £. 2.800,-

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " 2.000,-

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " 800,-

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi di cui sopra, vengono ridotti in ragione del 20%.
Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbono, a far tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute e per il periodo di malattia indennizzato dal Mutualità.

Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale, previdenziale ed assicurativo.

Quanto sopra sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le parti.
In caso di contestazione deciderà l'Ufficio del Lavoro.

4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati - verbale di riunione del Comitato Cons. Reg.le Italiano Misto in data 23 novembre 1945
- verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Venezia, in data 11 ottobre 1945
- accordo tra l'Associazione Vini ed Olii e la legale rappresentanza del personale dipendente in data 7 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggioro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fedda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- indennità di contingenza lavoratori dipendenti Aziende Vini e Liquori - provincia di Venezia -

3985

considerato che la misura dell'indennità, liberamente concordata tra le parti interessate, è contenuta in limiti che si possono considerare equi, in relazione alle attuali esigenze e pari a quelli in atto nel settore del commercio nella stessa ed in altre provincie;

esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE

PROVINCIAL LABOUR OFFICE

V e n i c e

==========

Secretary's Office

MEETING OF THE ITALIAN PROVINCIAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE - Thursday October 11th 1945

Oggetto- Agreement

To the ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1 = We enclose with the present, the minutes of an institutive agreement abcut a "contingency indemnity" to the workmen who are employed in the Oil and Wine Businesses.

2 = The stipulating Parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favorable consideration.=

3 = The Committee has examined the agreement and, considering that for the Dearliving bonus indemnity means a contingency -indemnity and also considering that it is a just reward owing to the owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

==========

3984

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

THE EMPLOYERS DELEGATE

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggetto- Agreement

To the ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1 = We enclose with the present, the minutes of an institutive agreement about a "contingency indemnity" to the workmen who are employed in the Oil and Wine Businesses.

2 = The stipulating Parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favorable consideration.=

3 = The Committee has examined the agreement and, considering that for the Dearliving bonus indemnity means a contingency -indemnity and also considering that it is a ust reward owing to the owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

3984

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE EMPLOYERS DELEGATE
(Gino Baldi)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL LABOUR OFFICE
(Lawyer A.C.Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 3584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Segreteria

Prot. N. _____ RIUNIONE COMITATO ITALIANO PROVINCIALE CONSULTIVO MISTO

Giovedì 11 Ottobre 1945

OGGETTO:
Accordo.-

AL
COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO
V E N E Z I A

1.- Alleghiamo alla presente il verbale di accordo istitutivo di una "indennità di contingenza" ai lavoratori delle Aziende Vini e Oli;

2.- Gli stipulanti hanno fatto appello al Comitato Provinciale perchè prendesse l'accordo in favorevole considerazione;

3.- Il Comitato esamina l'accordo e, ritenendo che per indennità di carovita si intenda indennità di contingenza, ritenendolo adeguato alla attuale situazione dei prezzi e delle retribuzioni, ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

3983

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv.Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag. Antonio Campi)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(Sig. Gino Baldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(Avv.A.C.Fonte Basso)

AGREEMENT BETWEEN THE OIL AND WINE BUSINESSES AND ITS WORKMEN
ABOUT THE CONTINGENCY INDEMNITY

The year 1945, on August 7th, in Venice, at Provincial Work Office, betxeen Oil and Wine Businesses represented by Mr.Sergio Fabiano and the category of workmen, represented by the Secretary of the Syndacate Employees of Foodstuffs Commerce, Mr. Scappin Antonio,

he is assisted by Confederal Trade Union, represented by Mr. Chiozzotto dr.Umberto,

and for the Provincial LabourOffice, its Director, lawyer Alfonso Carlo Fonte Basso,

it has been agreed and stipulating what follows:

1 = Beginning from July 1st 1945, and taking as basis, the wages paid at the date of December 31 st 1944, increased by the "presence indemn-ity"and "war indemnity" it is issued a monthly indemnity of dearliving bonus to pay to the workmen of Oil and wine Businesses for only effective days of work.

This indemnity is issued as follows:

a) to the workmen of any age who gets family allowances with children on charge.....monthly L.3200.=

b) to the workmen of any age who gets family allowances but without children on charge.... " "2800.=

c) to the workmen who does not get family allowances that are above 18 years of age..... " 2000.=

d) to the workmen who does not get family allowances that are below 18 years of age..... " " 800.=

For the female employees who do not get family allowances, the amounts abcve named,are reduced at the rate of 20 per cent.

The comparison for the single day for the monthly share above named are obtained dividing per 25 the same shares.

2 = The dearliving bonus indemnity which abive named, absorbs -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

he is assisted by Confederal Trade Union, represented by Mr. Chiozzotto dr.Umberto,

and for the Provincial LabourOffice, its Director, lawyer Alfonso Carlo Fonte Basso,

it has been agreed and stipulating what follows:

1 = Beginning from July 1st 1945, and taking as basis, the wages paid at the date of December 31 st 1944, increased by the "presence indemnity"and "war indemnity" it is issued a monthly indemnity of dearliving bonus to pay to the workmen of Oil and wine Businesses for only effective days of work.

This indemnity is issued as follows:

a) to the workmen of any age who gets family allowances with children on charge.....monthly L.3200.=

b) to the workmen of any age who gets family allowances but without children on charge.... " "2800.=

c) to the workmen who does not get family allowances that are above 18 years of age..... " 2000.=

d) to the workmen who does not get family allowances that are below 18 years of age..... " " 800.=

For the female employees who do not get family allowances, the amounts above named,are reduced at the rate of 20 per cent.

The comparison for the single day for the monthly share above named are obtained dividing per 25 the same shares.

2 = The dearliving bonus indemnity which abive named, absorbs - beginning from July 1st 1945 - the Allarm indemnity.

3 = The dearliving bonus indemnity does not form - to non effect- an intergrating part of the reward. There will be done an exception only for the reward due for the annual period of holidays really benefited, for that concerning day week holidays because due to the workmen and for the period of sikness indemnified by the Assistance.

The dearliving bonus indemnity is free from any contribution to social purpose, to social provisions and Insurance.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4 = The present agreement takes the places - of the rights - of all the agreement concerning the rewards negotiated between the parties.

In case of dispute, the Labour Office will decide.

5 = The present Agreement will be exposed to the judgment of competent executive Committees and also to the established consent of the Allied Authorities.

Read confirmed and signed

by

For THE OIL AND WINE BUSINESSES
(Fabiano Sergio)

For THE SYNDICATE FOODSTUFFS COMMERCE
(Antonio Scappin)

For the TRADE UNION
(Dr.U.Chiozzotto)

3981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO FRA L'ASSOCIAZIONE AZIENDA OLI E VINI E I LAVORATORI SULLA INDENNITA' DI CONTINGENZA

L'anno 1945, il giorno 7 agosto in Venezia, presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro,

tra l'associazione vini e oli rappresentata dal signor Sergio Fabiano,

e la categoria lavoratori rappresentata dal segretario del Sindacato addetti al Commercio Alimentare, signor Scappin Antonio,

assistito dalla Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal signor Chiozzotto dr. Umberto,

presente per l'Ufficio provinciale del lavoro il direttore Avv. Alfonso Carlo Fonte Basso,

si è concenuto e stipulato quanto appresso :

1°) Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e della indennità di guerra, è istituita una indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori delle Aziende vini e oli per le sole giornate di effetiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura :

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico ..... mensili £. 3.200.=

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico ..... " " 2.800.=

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " " 2.000.=

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... " " 800.=

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi di cui sopra, vengono ridotti in ragione del 20%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

2°) Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbe a far tempo dal 1°-1945-luglio l'indennità di allarme.

3980

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assistito dalla Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal signor Chiesnotto dr. Umberto,

presente per l'Ufficio provinciale del lavoro il direttore Avv. Alfonso Carlo Fonte Basso,

si è concenuto e stipulato quanto appresso :

1°) Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e della indennità di guerra, e istituita una indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori delle Aziende vinicole per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura :

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico .... mensili £. 3.200.=

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico ..... » » 2.800.=

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... » » 2.000.=

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... » » 800.=

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari gli importi di cui sopra, vengono ridotti in ragione del 20%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

2°) Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbe a far tempo dal 1°-1945-luglio l'indennità di allarme.

3°) L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute e per il periodo di malattia indennizzato dal Mutualità.

./.

3080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale, previdenziale e assicurativo.

4°) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le parti.

In caso di contestazione deciderà l'ufficio del lavoro.

5°) Il presente accordo sarà sottoposto al parere dei Comitati Esecutivi competenti e alla prescritta autorizzazione delle Autorità Alleate.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'ASSOCIAZIONE AZIENDA OLI E VINI

(Fabiano Sergio)

p. Il SINDACATO DEL COMMERCIO ALIMENTARE

(Antonio Scappin)

p.LA CAMERA DEL LAVORO

Dr.V.Chiossotto

3979

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Prot. N.° 2/3979 LAV/2
Risp. a nota N.° -
del -
Allegati N.° 1 + 1

Venezia, li 9 GEN 1946

OGGETTO: Ordinanza sui Salri n. 15/A.

Al la SOTTO COMMISSIONE ECONOMICA ALLEATA DEL LAVORO
ROMA

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha emanato una disposizione normativa che regola l'applicazione dei cosidetti provvedimenti "Spinelli" nei confronti dei lavoratori dell'industria della Regione delle Venezie.

2. - Si allega copia di detta Ordinanza, e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

- Commissione provinciale A.M.G. - Udine -
- Uffici del Lavoro -
- Camere del Lavoro -
- Prefetti -
- Associazione Industriali
- Ufficio Coordinamento Regionale fra le Associazioni industriali Venezia
- Ispettorato del Lavoro (Padova-Venezia-Trieste e Bolzano)
- Sotto Commissione Alleata - Roma -
- Commissione Economica Alleata - Milano -
- Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -

3978

ORDINANZA N. 15/A

TARIFFE SALARIALI DEI COSIDETTI "DECRETI SPINELLI" NELLA REGIONE DELLE VENEZIE

Il C.R.I.C.M., preso atto che l'Ordinanza sui Salari n.15, nonostante le successive precisazioni dell'Ufficio Regionale del Lavoro Alleato, è stata variamente interpretata con conseguente incertezza nella sua applicazione, per cui si rende necessaria l'emanazione di un'ulteriore,disposizione normativa che regoli l'applicazione dei cosidetti provvedimenti "Spinelli" nei confronti dei lavoratori dell'Industria per la Regione delle Venezie, mi ha raccomandato quanto segue:

1 - L'Ordinanza N.15, la quale si riferisce ed ha effetto per tutti i Decreti che vanno sotto il nome "Spinelli" pubblicati negli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro e nei Bollettini degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro della cosiletta Repubblica Sociale Italiana, viene modificata dalla presente Ordinanza n.15/A.

2 - L'applicazione dei provvedimenti deve essere limitata alle sole tariffe salariali.

3 - Tutte le altre clausole dei provvedimenti sopracitatieed in particolare modo quelle che fissano o modificano le qualifiche dei lavoratori e ne regolano i rapporti di lavoro non sono applicabili.

3917

In materia si osservano i contratti collettivi tuttora vigenti.

4 - La presente Ordinanza ha decorrenza dal 3 maggio 1945.

PERTANTO, poichè la proposta perviene dall'organo autorizzato e competente e dato che quanto raccomandato viene a regolare in modo definitivo la questione degli "Spinelli".

PERTANTO, io L.G. DUNLOP, C.B.E., M.C., T.D., Generale di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lavoro Alleato, è stata variamente interpretata con conseguente incertezza nella sua applicazione, per cui si rende necessaria l'emanazione di un'ulteriore disposizione normativa che regoli l'applicazione dei cosidetti provvedimenti "Spinelli" nei confronti dei lavoratori dell'Industria per la Regione delle Venezie, mi ha raccomandato quanto segue:

1 - L'Ordinanza N.15, la quale si riferisce ed ha effetto per tutti i Decreti che vanno sotto il nome "Spinelli" pubblicati negli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro e nei Bollettini degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro della cosiletta Repubblica Sociale Italiana, viene modificata dalla presente Ordinanza n.15/A.

2 - L'applicazione dei provvedimenti deve essere limitata alle sole tariffe salariali.

3 - Tutte le altre clausole dei provvedimenti sopracitatieed in particolare modo quelle che fissano o modificano le qualifiche dei lavoratori e ne regolano i rapporti di lavoro non sono applicabili.

397

In materia si osservano i contratti collettivi tuttora vigenti.

4 - La presente Ordinanza ha decorrenza dal 3 maggio 1945.

PERTANTO, poichè la proposta perviene dall'organo autorizzato e competente e dato che quanto raccomandato viene a regolare in modo definitivo la questione degli "Spinelli".

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP, O.B.E.,M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale A.M.G., Regione delle Venezie, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la proposta del C.R.I.C.M.

f.to J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale AMG
Regione delle Venezie

Datato oggi 29 dicembre 1945

p. copia conforme
IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Subject: Modification proposal on the wages order A.M.G. N. the 15 th.

To: Regional Allied Commissioner for 'enezie Region
(recommended to the Regional Labour Official's attention)

From: Regional Italian Joint Advisory Committee -

Report on the information n. the 15 th/A/, on November the 23 rd 1945

---

1. - The Italian Regional Consultive Mixed Committee matres a modification proposal on the wages order n. the 15 th, inered and dated on the 29 th july 1945 by the Allied Regional Commissioner.

2. - The Italian Regional Consultive Mixed Committee, taken dne notice that the wages order n. the 15 th, notwithstanding the successive specifying of the Allied Regional Labour Office, dated on August the 27 th 1945, war varian sly interpreted with resulting indecisions on itspursuance;

considering that it is necessary to clar up every dunbts on this order, on account of the ample importance of the matter established by the so called "Spinelli's" disposals which were to discipline the economical treatment of labourers of all industrial deportment;

considering also every information gos from the Regional Labour Office, concerning this subject, from concerned sides and from rovincial Consultive Committees and Provincial Labour Offices;

after an accurate examination of the matter, submits the following scheme to the approval of the Allied Regional Commissioner:

WAGES ORDE N. the 15 th

WAGES - RATES ON THE "SPINELLI'S DISPOSALS" of VENEZIE REGION

3976

Esamined the Ordinance N. the 15 th, considering the necessity of an enactmens an the further disposals in order tho discipline the application of "Spinelli's disposals" abont industry labourers of Venezie Region;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the reforen the undersigned J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigade General, Regional Commissioner of Venezie Region, in virtue of his conferred authority, orders:

1) - The Order n. 15, acting and concerning all Spinelli's decrees, inued and pubblished in the "Atti Ufficiali" of the National Labour Commissaryship and in the bulletins of "Atti Ufficiali" of Labour Board of the so called Italian Social Repubblic, is modified by this order n. 15/AL

2) - The application of measures in to be limited to the only wages rates.

3) - All other clauses of the abovewritten measures, and in particul way those establishing and modifying the labourers qualificatio. are nos to be pus in force.

About this subject all collective agreements at present in force are to be observed.

4) -This order will be in force, standing from the 3rd May 1945

J.K. DUNLOP
Brigade General
Regional Commissioner
A.M.G. Venezie Region

Secretary of the Italian Regional Colsultive
=Mixed Committees
(Doctor Vittorio Bertuzzi)

Herewith enclosed meeting staremens of the Italian Regional Consultive Committee, on the 23 Nov. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: Proposta di modifica all'Ordinanza Salariale A.M.G. n.° 15.

Al: Commissario Regionale Alleato per la Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 15/A del 23 novembre 1945

---

1. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, presenta una proposta di modifica all'Ordinanza Salariale n. 15, emanata in data 29 luglio 1945 dal Commissario Regionale Alleato;

2. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, preso atto che l'Ordinanza sui Salari n. 15, nonostante le successive precisazioni dell'Ufficiale Regionale del Lavoro Alleato, in data 27 agosto 1945, è stata variamente interpretata con conseguenti incertezze nella sua applicazione;

considerato che è necessario, data l'ampiezza e l'importanza della materia contemplata dai cosidetti provvedimenti "Spinelli", che venivano a disciplinare il trattamento economico dei lavoratori di tutto il settore industriale, togliere ogni dubbio in proposito;

tenuto nel debito conto ogni segnalazione ad esso pervenuta tramite l'Ufficio Regionale del Lavoro e riguardante la materia di che trattasi, da parte delle categorie interessate e da parte, sia dei Comitati Consultivi Provinciali che degli Uffici Provinciali del Lavoro;

sottopone, dopo accurato esame di tutta la questione, il seguente schema di ordinanza all'approvazione del Commissario Regionale Alleato:

ORDINANZA SUI SALARI N. 15

TARIFFE SALARIALI DEI COSIDETTI DECRETI "SPINELLI" NELLA REGIONE DELLE VENEZIE

Vista l'Ordinanza sui Salari n. 15;
considerato che si rende necessaria l'emanazione di un'ulteriore disposizione normativa che regoli l'applicazione dei cosidetti provvedimenti "Spinelli" nei confronti dei lavoratori dell'industria per la Regione delle Venezie;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

PERTANTO, Io, J.K. Dunlop; C.B.E.,M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, ordino quanto segue:

1. - L'Ordinanza n. 15, la quale si riferisce ed ha effetto per tutti i decreti che vanno sotto il nome di "Spinelli" pubblicati negli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro e nei Bollettini degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro della cosidetta Repubblica Sociale Italiana, viene modificata dalla presente Ordinanza n. 15/A.

2. - L'applicazione dei provvedimenti di ve essere limitata alle sole tariffe salariali.

3. - Tutte le altre clausole dei provvedimenti sopracitati ed in particolar modo quelle che fissano o modificano le qualifiche dei lavoratori e ne regolano i rapporti di lavoro non sono applicabili.

In materia si osservano i contratti collettivi tuttora vigenti.

4. - La presente ordinanza ha decorrenza dal 3 maggio 1945.

J.K DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
AMG Regione delle Venezie

Il Segretario del Comitato Regionale Italiano Consultivo Visto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati : Verbale di riunione del Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto in data 23 Novembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE ITALIANO MISTO.

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di Novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggioro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- proposta di modifica all'ordinanza salariale A.M.G. n.° 15 -

preso atto che l'Ordinanza sui Salari n. 15, nonostante le successive precisazioni dall'Ufficiale Regionale del Lavoro Alleato in data 27 agosto 1945, è stata variamente interpretata, con conseguenti incertezze nella sua applicazione;

considerato che è necessario, data l'ampiezza e l'importanza della materia contemplata dai cosidetti provvedimenti "Spinelli", che venivano a disciplinare il trattamento economico dei lavoratori di tutto il settore industriale, togliere ogni dubbio in proposito, tenuto nel debito conto ogni segnalazione ad esso pervenuta tramite l'Ufficio Regionale del Lavoro e riguardante la materia di che

3974

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

trattasi, da parte delle categorie interessate e da parte sia dei Comitati Consultivi Provinciali e degli Uffici Provinciali del Lavoro;

sottopone, dopo accurato esame di tutta la questione, all'approvazione del Commissario Regionale Alleato, uno schema di Ordinanza salariale che modifichi la predetta ordinanza sui salari n. 15.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - P.C. VENEZIE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Prot. N.° 3223 LAV/2

Risp. a nota N.° -

del -

Allegati N.° 2.

Venezia, li 9 GEN. 1946

Al la SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
DEL LAVORO
ROMA

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 87.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.E., haratificato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale a favore del personale dipendente dall'Associazione Latterie della provincia di Venezia.
2. - Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale A.M.G. Udine
- Uffici del Lavoro -
- Camera del Lavoro (Venezia)
- Ispettorato del Lavoro (Venezia)
- Prefetto (Venezia)
- Associazione dei Commercianti (Venezia)
- Sotto Commissione Alleata - Roma -
- Commissione Economica Alleata - Milano -
- Ufficio del Lavoro 66 Area - Venezia -

3973

ORDINANZA N°87.

INDENNITA' DI CONTINGENZA PERSONALE DIPENDENTE DALL'ASSOCIAZIONE LATTERIE PROVINCIA DI VENEZIA -

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo presentatogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione Latterie e dai rappresentanti autorizzati del personale dipendente, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza al personale dipendente dall'Associazione Latterie della Provincia di Venezia, con decorrenza I5 luglio I945.

Con effetto dal I5 luglio I945, e sulle retribuzioni in atto al I° gennaio I945, è istituita a favore dei dipendenti della rivendita latte un'indennità di carovita nella seguente misura:

a) - uomini con assegni o figli a carico .....L. 3.000.-
b) - uomini con assegni senza figli a carico ....." 2.600.-
c) - uomini senza assegni sopra i 20 anni ....." I.600.-
d) - uomini dai I8 ai 20 anni ... ." I.000.-
e) - uomini sotto i I8 anni ....." 800.-
f) - donne riduzione del 20% sugli importi di cui sopra.

Restano ferme solo le indennità di guerra ai capi famiglia.

L'indennità di carovita s'intende dovrà essere corrisposta per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale od assicurativo.

Il presente Accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni o direttamente fra i datori di lavoro e i lavoratori, aventi effetto successivamente al 3I dicembre I944.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.H.DUNLOP, C.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata Commissario Regionale, A.M.G. Regione delle Venezie, Governo Militare [illegible] poteri conferitimi, accetto la proposta del Co

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con effetto dal 1° [illegible] I° gennaio I945, è istituita a favore dei dipendenti [illegible] latte un'indennità di carovita nella seguente misura:

a) - uomini con assegni o figli a carico ....L. 3.000.-
b) - uomini con assegni senza figli a carico ....." 2.600.-
c) - uomini senza assegni sopra i 20 anni ....." I.600.-
d) - uomini dai I8 ai 20 anni ... ." I.000.-
e) - uomini sotto i I8 anni ....." 800.-
f) - donne riduzione del 20% sugli importi di cui sopra.

Restano ferme solo le indennità di guerra ai capi famiglia.

L'indennità di carovita s'intende dovrà essere corrisposta per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Il presente Accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni o direttamente fra i datori di lavoro e i lavoratori, aventi effetto successivamente al 3I dicembre I944.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO,io, J.E.DUNLOP, O.B.E., M.C.,T.D., Generale di Brigata Commissario Regionale,A.M.G. Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi,accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

3972

F.TO J.E.DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale A.M.G.
Regione delle Venezie

Datato oggi 28 dicembre I945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE

p. copia conforme

IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie
(dott. Vittorio Bertinazzi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: Agreement for an indemnity of contingency to grant the personnel depending on Milk Shops'Association of Venezie Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner,Venezie Region (to attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian JOINT Advisory Committee,Venezie Region.

RECOMMENDATION n. 98 (24th August 1945)

======.======

1. Here enclosed an agreement made in Venice on the 24th August 1945 between the Milk shops' Association and the representative of their dependents, and recommended to the R.I.J.A.C. from P.I.J.A.C. of Venezie.

2. The R.I.J.A.C. of Venezie Region approves the above agreement for workers depending on milk shops' Association.

3. The R.I.J.A.C. having examined considering that the measure of the indemnity, freely agreed between the contracting parties, is contained into limit proportioned to the actual cost of living, recommends it.

4. The agreement establish as follows:

Beginning from July 15th 1945, to the rewards paid on January 1st 1945 to the employees of milk shops, will be allowed a dearliving bonus indemnity in the following measure:

a) Men who gets family allowances with children on charge.....L. 3000.-monthly
b) Men who gets family allowances but without childfen on charge....." 2600.- "
c) Men without family allowances older than 20 years....." 1600.- "
d) Men between 18 and 20 years old....." 1000.-
e) Men under 18 years old....." 800.-

f) Women: reduction of 20 % on the above amounts.

The war indemnity remains confirmed only for the head of family

The dearliving bonus indemnity must be allowed for only effecti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 36 (24th August 1945)

=======.=.=.=

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie Region on the 23 November 1945.
Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie on the 11 th Octobre 1945
Text of the agreement made between the Milk Shops' Association and the representative of their dependents on the 24th August 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggetto: indennità di contingenza personale dipendente dall'Associazione Latterie - provincia di Venezia -

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. - Regione delle Venezie
(all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro-)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 98 del 24 agosto 1945.

---

1. - Si allega un accordo stipulato in Venezia, il giorno 24 del mese di agosto 1945, tra l'Associazione Latterie e la legale rappresentanza del personale dipendente, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto dal Comitato Consultivo provinciale di Venezia, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione di detto accordo alla categoria interessata.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame della proposta, considerato che la misura dell'indennità, liberamente concordata tra le parti stipulanti, è contenuta in limiti rispondenti alle attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione.

3970

Detto Accordo prevede:

Con effetto dal 15 luglio 1945, e sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio 1945, è istituita a favore dei dipendenti della rivendita latte un'indennità di carovita nella seguente misura:

a)	uomini con assegni e figli a carico	£. 3.000
b)	uomini con assegni senza figli a carico	" 2.600
c)	uomini senza assegni sopra i 20 anni	" 1.600
d)	uomini dai 18 ai 20 anni	" 1.000
e)	uomini sotto ai 18 anni	" 800
f)	donne riduzione del 20% sugli importi di cui sopra.	

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Restano ferme solo le indennità di guerra ai cap$ famiglia.

L'indennità di carovita s'intende dovrà essere corrisposta per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Il presente Accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni e direttamente fra datori di lavoro e lavoratori, aventi effetto successivamente al 31 dicembre 1944.

---

4. L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati -

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 23 novembre 1945 -

Verbale del Comitato Consultivo Provinciale in data 11 ottobre 1945

Accordo tra l'Associazione Latterie e la legale rappresentanza del personale dipendente in data 24 agosto 1945.

. . ..
. " .....
. " .....
. " .....
. " .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggiorò, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi vicepresidente, in rappresentanza dei datoridi lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- indennità di contingenza personale dipendente dall'Associazione Latterie - provincia di Venezia -

considerato che la misura dell'indennità proposta, liberamente concordata tra le parti stipulanti, è contenuta in limiti rispondenti alle attuali esigenze;

esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

3969

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - PER LE VENEZIE

PROVINCIAL LABOUR OFFICE

V e n i c e

Secretary's Office

MEETING OF THE ITALIAN PROVINCIAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

Thursday October 11th 1945

Oggetto: Agreement

To the ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1) We enclose with the present minutes of an institutive agreement about a Dearliving bonus indemnity for the Employees if the milk shops. This agreement has been made between the Dairies Association and the delegate of the milk shops employees.

2) The stipulating Parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3) The Committee has examined the agreement and considering that for the Dearliving bonus indemnity means a contingency indemnity and also considering that it is a just reward owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

3968

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMMITTEE

Thursday October 11th 1945

Oggetto: Agreement

To the ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1) We enclose with the present minutes of an institutive agreement about a Dearliving bonus indemnity for the Employees if the milk shops. This agreement has been made between the Dairies Association and the delegate of the milk shops employees.

2) The stipulating Parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3) The Committee has examined the agreement and considering that for the Dearliving bonus indemnity means a contingency indemnity and also considering that it is a just reward owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

3968

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE EMPLOYERS DELEGATE
(Gino Baldi)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL LABOUR OFFICE
(Lawyer A.C.Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 3584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Segreteria

Prot. N. RIUNIONE COMITATO ITALIANO PROVINCIALE CONSULTIVO MISTO

Giovedì 11 Ottobre 1945

OGGETTO:

Accordo.-

AL

COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO

V E N E Z I A

1.- Alleghiamo alla presente il verbale di accordo di un'indennità di carovita per i dipendenti addetti alla rivendita latte tra l'Associazione Latterie e la rappresentante degli addetti ai negozi latte;

2.- Gli stipulanti hanno fatto appello al Comitato Provinciale perchè prendesse l'accordo in favorevole considerazione;

3.- Il Comitato esamina l'accordo e, ritenendo che per indennità di carovita si intenda indennità di contingenza, ritenendolo adeguato alla attuale situazione dei prezzi e delle retribuzioni, ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

3967

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv. Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag. Antonio Campi)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(Sig. Gino Baldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(Avv. A.C. Fonte Basso)

DEARLIVING BONUS INDEMNITY FOR THE MILK SHOPS EMPLOYEES

The year 1945, on August 24th in Venice, at the Confederal Trade Union,

between the Milk Shop's Association, represented by Mr. Nardini Nicolò and Miss Franchin Jolanda, delegate of the milk shop's Employees,

it was assisted by the Foodstuffs Commerce Syndacate, represented by its Secretary Mr.Scappin Antonio,

it has been agreed what follows:

1 = Beginning from July 15th 1945, to the rewards paid on January 1st 1945, to the employees of milk shops, will be allowed a dearliving bonus indemnity in the following measure:

a) Men with allowances and children on charge.....L.3000.=
b) Men with allowances but without children on charge" 2600.=
c) Men without allowances,more 20 years of age....." 1600.=
d) Men from 18 to 20 years of age....." 1600.=
e) Men under 18 years of age....." 1000.=
f) Women:reduction of 20 per cent on the above amounts.=

2) Only the war indemnities remains confirmed to the head of a family.=

3) The dearliving bonus indemnity must be allowed for only effective days of work.=

4) The dearliving bonus indemnity does not form - for no effect - an integrating part of the reward.

This indemnity is exempted from any contribution for social provisions and Insurance ends.

5) This present agreement replaces - by rights - all agreements concerning increased reward in its arranged between the Organisations and, directly, between Employers and Employees, that these agreements had effect after December 31st 1944.

Read = confirmed and signed

by

3966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

it was assisted by the Foodstuffs Commerce Syndacate, represented by its Secretary Mr.Scappin Antonio,

it has been agreed what follows:

1 = Beginning from July 15th 1945, to the rewards paid on January 1st 1945, to the employees of milk shops, will be allowed a dearliving bonus indemnity in the following measure:

a) Men with allowances and children on charge.....L.3000.=
b) Men with allowances but without children on charge" 2600.=
c) Men without allowances,more 20 years of age....." 1600.=
d) Men from 18 to 20 years of age....." 1000.=
e) Men under 18 years of age....." 800.=
f) Women:reduction of 20 per cent on the above amounts.=

2) Only the war indemnities remains confirmed to the head of a family.=

3) The dearliving bonus indemnity must be allowed for only effective days of work.=

4) The dearliving bonus indemnity does not form - for no effect - an integrating part of the reward.

This indemnity is exempted from any contribution for social provisions and Insurance ends.

5) This present agreement replaces - by rights - all agreements concerning increased reward as its arranged between the Organisations and, directly, between Employers and Employees, that these agreements had effect after December 31st 1944.

Read = confirmed and signed

by 3966

For THE MILK SHOPS EMPLOYERS
(Nardini Nicolò)

For THE FOODSTUFFS COMMERCE SYNDACATE
(Scappin Antonio)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI CARO VITA PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA RIVENDITA LATTE

L'anno 1945, il giorno 24 agosto in Venezia, presso la Camera Confederale del Lavoro.

fra l'associazione Latterie rappresentata dal signor Nardini Nicolò e la sig.na Franchin Iolanda rappresentante degli addetti ai negozi latte,

assistita dal Sindacato del commercio alimentare rappresentato dal Segretario signor Scappin Antonio.

si è convenuto quanto appresso:

1°) Con effetto del 15 luglio 1945, e sulle retribuzioni in atto il 1° gennaio 1945, la corresponsione ai dipendenti della rivendita latte di una indennità di carovita nella seguente misura:

a)	Uomini con assegni e figli a carico	£. 3.000.=
b)	" " " senza figli a carico	" 2.600.=
c)	" senza assegni sopra i 20 anni	" 1.600.=
d)	" dai 18 ai 20 anni	" 1.000.=
e)	" sotto ai 18 anni.....	" 800.=
f)	donne	

Riduzione del 20% sugli importi di cui sopra.

2°) Restano ferma solo le indennità di guerra ai capi famiglia.

3°) L'indennità di carovita si intende dovrà essere corrisposta per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.

4°) L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5°) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni e direttamente fra datori di lavoro e lavoratori, aventi effetto successivamente al 31 dicembre 1944.

Letto, confermato e sottoscritto.

3965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assistita dal Sindacato del commercio alimentare rappresentato dal Segretario signor Scappin Antonio.

si è convenuto quanto appresso:

1°) Con effetto del 15 luglio 1945, e sulle retribuzioni in atto il 1° gennaio 1945, la corresponsione ai dipendenti della rivendita latte di una indennità di carovita nella seguente misura:

a)	Uomini con assegni e figli a carico	£. 3.000.=
b)	" " " senza figli a carico	" 2.600.=
c)	" senza assegni sopra i 20 anni	" 1.600.=
d)	" dai 18 ai 20 anni	" 1.000.=
e)	" sotto ai 18 anni.....	" 800.=
f)	donne	

Riduzione del 20% sugli importi di cui sopra.

2°) Restano ferme solo le indennità di guerra ai capi famiglia.

3°) L'indennità di carovita si intende dovrà essere corrisposta per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.

4°) L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5°) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni e direttamente fra datori di lavoro e lavoratori, aventi effetto successivamente al 31 dicembre 1944.

Letto, confermato e sottoscritto.

3965

p. I DATORI DI LAVORO DELLE LATTERIE
(Nardini Nicolò)

p. IL SINDACATO DEL COMMERCIO ALIMENTARE
(Scappin Antonio)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Dr. Umberto Chiozzotto)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Prot. N.° 2/3302 LAV/2

Risp. a nota N.° -

del -

Allegati N.° 2.

Venezia, li 9 GEN 1946

Al LA SOTTO COMMISSIONE ALLEATA
DEL LAVORO
R O M A

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 101.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale transitorio a favore dei braccianti e salariati agricoli della provincia di Venezia.

2. - Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale L.M.C. Udine
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro (Venezia
Ispettorato del Lavoro (Venezia)
Prefetto (Venezia)
Associazione Agricoltori (Venezia)
Sotto Commissione Alleata del Lavoro Roma
Commissione Economica Alleata - M i l a n o -
Ufficio del Lavoro 86 Area - V e n e z i a -

3964

ORDINANZA N. 101

ADEGUAMENTO SALARIALE TRANSITORIO PER I BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA -

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione degli Agricoltori e della Federazione dei Lavoratori della Terra della Provincia di Venezia, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le seguenti nuove retribuzioni transitorie da valere per i braccianti e salariati agricoli della provincia di Venezia.

1. - Le paghe in atto, eventualmente inferiori, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 1945, dovranno essere conguaglia te dalle Aziende fino al livello risultante dalla seguente tabella:

-	braccianti dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	£ire 12,-	orarie
-	braccianti dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 9,-	"
-	braccianti dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	" 6.-	"
-	donne di età superiore ai 18 anni compiuti	" 7.-	"
-	donne dai 14 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 5.-	"
-	artieri di azienda (fabbri, falegnami, ecc.	16.-	"
-	obbligati dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	" 9.-	"
-	obbligati dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 7.-	"
-	salariati fissi dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	" 950.-	"
-	salariati fissi dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 660.-	"
-	salariati fissi dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	" 475.-	"

3963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione degli Agricoltori e della Federazione dei Lavoratori della Terra della Provincia di Venezia, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le seguenti nuove retribuzioni transitorie da valere per i braccianti e salariati agricoli della provincia di Venezia.

1. - Le paghe in atto, eventualmente inferiori, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 1945, dovranno essere conguagliate dalle Aziende fino al livello risultante dalla seguente tabella:

-	braccianti dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	Lire 12.-	orarie
-	braccianti dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 9.-	"
-	braccianti dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	" 6.-	"
-	donne di età superiore ai 18 anni compiuti	" 7.-	"
-	donne dai 14 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 5.-	"
-	artieri di azienda (fabbri, falegnami, ecc.	16.-	"
-	obbligati dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	" 9.-	"
-	obbligati dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 7.-	"
-	salariati fissi dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	" 950.-	"
-	salariati fissi dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	" 660.-	"
-	salariati fissi dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	" 475.-	"

- ai braccianti adibiti alla guida dei trattori agricoli sarà dalle aziende corrisposta una maggiorazione di £ire 1,- per ogni ora di lavoro effettivamente prestato alla conduzione dei trattori.

2. - Si precisa che la tabella di conguaglio di cui all'art. 1) ha lo scopo di perequare, fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro per i braccianti e per i salariati agricoli della provincia di Venezia, le paghe di fatto di queste categorie.

3. - Rimangono ferme, per il periodo considerato dal presente accordo le condizioni di maggior favore eventualmente in atto.

./.

3963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible], poichè la proposta è stata favorevolmente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato a dato che le nuove retribuzioni rispondono alle attuali esigenze;

PREMESSO, io, J.K. [illegible], [illegible], Generale di Brigata, Commissario Regionale, A.M.G., Regione delle Venezie Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

F.to J.K. [illegible]
Generale di Brigata
Commissario Regionale AMG
Regione delle Venezie

Datato [illegible] 28 dicembre 1945

p. copia conforme

IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie
[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible], poichè la proposta è stata debitamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato e dato che le nuove retribuzioni rispondono alle attuali esigenze;

[illegible], io, J.F. BULL, C.B.E., D.S.O., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, A.M.G., Regione delle Venezie Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approva la tabella sopra esposta.

F.to J.F. BULL
Generale di Brigata
Commissario Regionale AMG
Regione delle Venezie

Datato [illegible] i 28 dicembre 1945

p. copia conforme

IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
[illegible] Venezia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Subject: Temporary wages agreement for the agricoltural day and hired labourers in the Province of Venice -

To: A.M.G. Regional Commissioner - Venezia Region -
(To attention of Regional Labour Officer)

From: Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region

Recommendation n. 110 28 th September 1945

---

1. - Here enclosed an agreement, drawn up in Venice on the 28th September 1945, between the Agriculturists Association and the Land -Labourers Federation of Venice Province and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Venice.

2. - The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves of the above agreement for the workers above mentioned.

3. - The R.I.J.A.C., having thoroughly examined the proposal, if freely agreed upon by the contracting parties concerned;

considering that the agreement has a temporary character, effective from May the 1st to August the 31st 1945 and as another agreement will be drawn beginning from September 1st;

bearing in mind that during this period a revision of the existing salaries is to be made, in order to enable the workers to support the high cost of life;

in consideration of the insufficient present salaries;

considering that the request remains within modest limits and bearing in mind what has been agreed upon and carried into effect accordance with A.M.G. orders in other Provinces (Rovigo - order N°. 30 - Padua N.° 35 your approval is recommended)

Above mentioned agreement is as follows: 3962

Para the 1st

All pays actually in force, lower than those which are underwritten starting from the first of May till 31 st of August 1945, must be equalized to the paye of the following list:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Manual labourers	18/65 years old	£.	12	one hour
" "	16/18 " "	"	8	"
" "	14/16 " "	"	6	"
Women more than 18 years old		"	7	"
" 14/18 years old		"	5	"
Concern-artisans (black-smiths, joiners)		"	16	"
Obliged labourers 18/65 years old		"	9	"
" " 16/18 " "		"	7	"
Hired-labourers 18/65		"	990	a month
Effective hired-labourers 16/18 years old			660	"
" " " 14/16 " "			475	"

To manual labourers who attend as a tractor-drivers, will be given by concern a plus-pay of 1 lira for every hour spent to the tractor driving.

Para the 2nd

It is specified that the equalization-list of para. the 1st, is in order to equalize the pays of agricultural hired-labourers and manual labourers of Venice Province, till the day in which the new collective agreement of these two categories will be in force.

Para the 3rd

Are considered as established, for the period considered by this agreement, the more favourable conditions eventually in force -

4. - All the members of R.I.J.A.C. votes in favour of the above proposal.

The Secretary of the R.I.J.A.C.
(dr. Vittorio Bertuzzi)

Attached: Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia Region on the 7th of December 1945 -

Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia Region on the 11th of October 1945 -

Copy of the agreement drawn up on the 28th of September 1945 between the Agriculturists Association and the respective hand labourers of Venice Province.

Wages list as before the agreement.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: Accordo salariale transitorio per i braccianti e salariati agricoli della provincia di Venezia.

Al: Commissario Regionale Aggiunto - Regione delle Venezie - (all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del lavoro)

Dal: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. del 28 settembre 1949

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Venezia il giorno 28 del mese di settembre 1949, fra l'Associazione degli Agricoltori e la rispettiva Federazione dei lavoratori della Terra della provincia di Venezia, presentato al Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto dal Comitato Consultivo provinciale di Venezia per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alle categorie interessate.

3. - Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, dopo accurato esame della proposta, premesso che esiste formale Accordo tra le parti interessate;

preso atto che si tratta di un accordo transitorio per il periodo 1° maggio - 31 agosto 1949, dato che con decorrenza 1° settembre è in corso di stipula un nuovo accordo;

ritenuto che per detto periodo è opportuna una regolamentazione salariale tale da porre i lavoratori in grado di sostenere le attuali esigenze di vita;

preso atto delle retribuzioni attuali, inadeguate al costo della vita;

considerato che quanto richiesto è contenuto in limiti modesti visto quanto concordato ed applicato con ordi-

3961

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nanze A.A.C. in altre provincie (Rovigo - ordinanza n. 30 - Padova - ordinanza n. 35), ne raccomanda l'approvazione

Detto accordo prevede:

1) - le paghe in atto, eventualmente inferiori, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 1945, dovranno essere conguagliate dalle aziende fino al livello risultante dalla seguente tabella.

- Braccianti dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	£.	12,- orarie
- Braccianti dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	"	9,- "
- Braccianti dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	"	6,- "
- Donne di età superiore ai 18 anni compiuti	"	7,- "
- Donne dai 14 anni compiuti ai 18 compiuti	"	5,- "
- Artieri di azienda (fabbri, falegnami, ecc.)	"	16,- "
- Obbligati dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	"	9,- "
- Obbligati dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	"	7,- "
- Salariati fissi dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	"	950,- "
- Salariati fissi dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	"	660,- "
- Salariati fissi dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	"	475,- "

- ai braccianti adibiti alla guida dei trattori agricoli sarà dalle aziende corrisposto una maggiorazione di Lire 1,- per ogni ora di lavoro effettivamente prestato alla conduzione dei trattori.

2) - si precisa che la tabella di conguaglio di cui all'art. 1) ha lo scopo di perequare, fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro per i braccianti e per i salariati agricoli della provincia di Venezia, le paghe di fatto di queste categorie.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

3) - Rimangono ferme, per il periodo considerato dal presente accordo, le condizioni di maggior favore eventualmente in atto.

4. - L'intero Collegio del Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Reg.le Cons.Misto
(dott. Vittorio Bertuzzi)

Allegati - Verbale di riunione del Comitato Regionale Italiano consultivo misto in data 7 dicembre 1945 -

Verbale di riunione del Comitato Provinciale Consultivo Italiano Misto della provincia di Venezia in data 11 ottobre 1945 -

Testo dell'accordo stipulato in data 28 settembre 1945 tra l'Associazione degli Agricoltori e la rispettiva Federazione dei Lavoratori della Terra della Provincia di Venezia.

Tabella salariale precedente all'accordo.

3960

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE ITALIANO CONS. MISTO

L'anno 1945, il giorno 7 del mese di dicembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, Presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- accordo salariale transitorio per i braccianti e salariati agricoli della provincia di Venezia -

premesso che esiste formale accordo tra le parti interessate;
preso atto che si tratta di un accordo transitorio per il periodo 1° maggio - 31 agosto 1945, dato che con decorrenza 1° settembre è in corso di stipula un nuovo accordo;
ritenuto che per detto periodo è opportuna una regolamentazione salariale tale da porre i lavoratori in grado di sostenere le attuali esigenze della vita;
preso atto delle retribuzioni attuali, inadeguate al costo della vita;
considerato che quanto richiesto è contenuto in limiti modesti
visto quanto concordato ed applicato con ordinanze A.M.G. in al

3959

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

tre provincie (Rovigo - ordinanza n. 30 - Padova - ordinanza n. 35);
esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 3584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Secretary's Office

Prot. N. .....

OGGETTO:
Agreement

MEETING ITALIAN PROVINCIAL CONSUTIVE MIXED COMMITTEE
On Thursday the 11th October 1945

TO THE ITALIAN REGIONAL CONSUTIVE MIXED COMMITTEE

V E N I C E

1.- Herewith enclosed a statement about a transitory agreement for manual labourers and agricultural hired-labourers of Venice Province.

2.- Stipulatinge have called on the Provincial Committee in order this agreement can be taken into a favourable consideration.

3.- The Committee examines the agreement and ~~[illegible]~~, considering it to be idoneus to the conditions to-day of prices and retributions, has voted the following:

A P P R O V A L

3958

For the Italian Government
(Lawyer Giulio Lizier)

For Labourers
(Accountant Antonio San

for Employers
(Mr. Gino Baldi)

For the Director of Provincial
Labour-Office
(Lawyer A.C.Fonte Baeso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 3584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Segreteria

Prot. N. _____

OGGETTO:
Accordo.-

RIUNIONE COMITATO ITALIANO PROVINCIALE CONSULTIVO MISTO

Giovedì 11 Ottobre 1945

AL
COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO

V E N E Z I A

1.- Alleghiamo alla presente il verbale di accordo transitorio di lavoro per i braccianti e i salariati agricoli della Provincia di Venezia;

2.- Gli stipulanti hanno fatto appello al Comitato Provinciale perchè prendesse l'accordo in favorevole considerazione;

3.- Il Comitato esamina l'accordo e, ritenendolo adeguato alla attuale situazione dei prezzi e delle retribuzioni, ne votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv. Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag. Antonio Campi)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(Sig. Gino Maldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(Avv. A.G. Fonte Basso)

3957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

LABOUR AGREEMENT FOR MANUAL-LABOURERS AND AGRICULTURAL HIRED-LABOURERS OF VENICE PROVINCE

On the 28th September 1945 at the Provincial Labour-head Office,

between Farmers Association of Venice Province, represented by Doctor Mario Valle, Giorgio Garioni, Engeneer Augusto Veronese, Mr. Carlo Janna, Doctor Antonio Oselladore, doctor Romolo Stoppa,

and the Agricultural Labour Federation, represented by Messrs Primo Zorzetto, Guido Pavan and Luigi Zanierato,

helped by the Confederal Labour Chamber of Venice Province, represented by meesers Carlo Crosara and Verino Cavallari,

in the presence of Accountant Carlo Pavretti in stead of Lawyer A.C.Fonte Basso of Provincial Labour Office,

the two parties after an elaborated discussion have established to stipulate for the minimum-pay of manual-labourers and agricultural hired-labourers of Venice Province, the following

PROVISIONAL AGREEMENT

Para che-r 1st)

All pays actually in force, lower than those which are underwritten, starting from the first af May till the 31.st of August 1945, must be equalized to the pays of the following list:

manual labourers	18-65 years old	L. 12	one how
" "	16-18 " "	" 9	" "
" "	14-16 " "	" 6	" "
women more than 18 years old		" 7	" "
" 14-18 years old		" 5	" "
Concern-artisans (black-smithes, joiners,		" 16	" "
obliged labourers	18-65 years old	" 9	" "
" "	16-18 " "	" 7	" "
Hired-labourers	18-65 years old	" 950	a month
effective hired-labourers	16-18 years old	660	" "
" "	" 14-16 " "	475	" "

3956

To manual labourers who attend as tractor-drivers, will be given by concern a plus-pay of 1 lira for every hour spent to the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tractor-driving.

Para the 2nd)

It is specified that the equalization -list of para the 1st, is in order to equalize the pays of agricultural hired-labourers and manual labourers of Venice Province, till the day in which the new collective agreement of these two categories will be in force.

Para the 3rd)

Are considered as extablished, for the period considered by this agreement, the more favourable conditions eventually in force.

Read, approved and undersigned

Confederal Labour Chamber
of Venice Province-Federation
of Farmers

Primo Lorzetto
Guido Pavan
Carlo Drogana

Farmers Association

E. Valle

Pavaretti

CONTRATTO DI LAVORO PER I BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1945 il giorno 28 settembre in Venezia, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro,

fra l'Associazione tra gli Agricoltori della provincia di Venezia rappresentata dai signori : Dr.Mario Valle, Dr.Giorgio Carioni, Ing.Augusto Veronese, sig.Carlo Janna, Dr.Antonio Ocelladore, Dr. Romolo Stoppa.

e la Federazione Lavoratori della Terra, rappresentata dai signori : Primo Zorsetto, Guido Pavan e Luigi Zanierato,

assistiti dalla Camera confederale del Lavoro della provincia di Venezia rappresentata dai signori : Carlo Crosara e Merino Cavallari,

presente per l'Ufficio provinciale del lavoro in rappresentanza del Direttore Avv.Alfonso Carlo Fonte Basso il rag.Carlo Favretti,

le due parti dopo elaborata discussione hanno convenuto di stipulare per i minimi di paga dei braccianti e dei salariati agricoli della provincia di Venezia il seguente

A C C O R D O T R A N S I T O R I O

Art.1) Le paghe in atto, eventualmente inferiori, per il periodo che va dal 1 maggio al 31 agosto 1945, dovranno essere conguagliate dalle aziende fino al livello risultante dalla seguente tabella :

- Braccianti dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti ..... £. 12 orarie
- Braccianti dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti ..... £. 9 "
- Braccianti dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti ..... £. 6 "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fra l'Associazione tra gli Agricoltori della provincia di Venezia rappresentata dai signori : Dr. Mario Valle, Dr. Giorgio Carioni, Ing. Augusto Veronese, sig. Carlo Janna, Dr. Antonio Scelladore, Dr. Romolo Stoppa.

e la Federazione Lavoratori della Terra, rappresentata dai signori : Primo Borsetto, Guido Pavan e Luigi Zanierato,

assistiti dalla Camera confederale del Lavoro della provincia di Venezia rappresentata dai signori : Carlo Crosara e Merino Cavallari,

presente per l'Ufficio provinciale del lavoro in rappresentanza del Direttore Avv. Alfonso Carlo Fonte Basso il rag. Carlo Fauretti,

le due parti dopo elaborata discussione hanno convenuto di stipulare per i minimi di paga dei braccianti e dei salariati agricoli della provincia di Venezia il seguente

A C C O R D O T R A N S I T O R I O

Art.1) Le paghe in atto, eventualmente inferiori, per il periodo che va dal 1 maggio al 31 agosto 1945, dovranno essere conguagliate dalle aziende fino al livello risultante della seguente tabella :

- Braccianti dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	£.	12	orarie
- Braccianti dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	£.	9	"
- Braccianti dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	£.	6	"
- Donne di età superiore ai 18 anni compiuti	£.	7	"
- Donne dai 14 anni compiuti ai 18 compiuti	£.	5	"
- Artieri di azienda (fabbri, falegnami ecc.,)	£.	16	"
- Obbligati dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	£.	9	"
- Obbligati dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti	£.	7	"

./.

3954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Salariati fissi dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti ..... £. 950.=mensili

- Salariati fissi dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti ..... £. 660.= "

- Salariati fissi dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti ..... £. 475.= "

- Ai Braccianti adibiti alla guida dei trattori agricoli sarà dalle aziende corrisposta una maggiorazione di £. 1.- per ogni ora di lavoro effettivamente prestato alla conduzione dei trattori.

Art. 2) Si precisa che la tabella di conguaglio di cui all'Art. 1 ha lo scopo di perequare, fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro per i braccianti e per i salariati agricoli della provincia di Venezia, le paghe di fatto di queste categorie.+

Art. 3) Rimangono ferme, per il periodo considerato dal presente accordo, le condizioni di maggior favore eventualmente in atto.

Letto, approvato- e sottoscritto

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA TERRA

Primo Zorzetto
Guido Pavan
Carlo Crosara

ASSOCIAZIONE TRA GLI AGRICOLTORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

E.Valle
Favretti

3953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le tariffe orarie e mensili corrisposte ai braccianti - salariati fissi e specializzati agricoli della provincia di Venezia, durante il periodo 1° Maggio - 31 Agosto 1945, ammontavano:

- Braccianti dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	£.	10,50	orarie
- Braccianti dai 16 ai 18 anni compiuti	"	7,50	"
- Braccianti dai 14 ai 16 anni compiuti	"	4,50	"
- Donne di età superiore ai 18 anni compiuti	"	9,-	"
- Donne dai 14 anni compiuti ai 18 anni compiuti	"	4,-	"
- Artieri di Aziende (fabbri,falegnami, ecc)	"	12,50	"
- Obbligati dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	"	7,50	"
- Obbligati dai 16 anni ai 18 anni compiuti	"	5,-	
- Salariati fissi dai 18 anni compiuti ai 65 anni compiuti	"	600,-	mensili
- Salariati fissi dai 16 anni compiuti ai 18 anni compiuti ;	"	470,-	"
- Salariati fissi dai 14 anni compiuti ai 16 anni compiuti	"	325,-	"

3952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

1/3744

Prot. N.° LAV/21
Risp. a nota N.° -
del -
Allegati N.° 1. -

Venezia, li 9 GEN. 1946

Al LA SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
DEL LAVORO
ROMA

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 84.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.A., ha ratificato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale a favore dei dipendenti della S.A. P.L.I.P. della provincia di Venezia.

2. - Si allega in copia la relativa Ordinanza.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale A.M.G.
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro (Venezia)
Ispettorato del Lavoro (Venezia)
Associazione dei Commercianti (Venezia)
Sotto Commissione Alleata - Roma -
Commissione Economica Alleata - Milano -
Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -
Prefetto (Venezia)

3951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

ORDINANZA SUI SALARI N. 84

INDENNITA' DI CONTINGENZA I DIPENDENTI DELLA S.A. P.L.I.P. PROVINCIA DI VENEZIA -

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottoposto gli dai rappresentanti autorizzati della S.A. P.L.I.P. e dai rappresentanti autorizzati del personale dipendente, assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro della provincia di Venezia, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza ai dipendenti della S.A. P.L.I.P. Venezia - con decorrenza dal 1° luglio 1945.

Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A. P.L.I.P. Venezia con decorrenza dal 1° luglio 1945, per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari, con figli a carico ..... £. 3.600,- mens.
b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari senza figli a carico ..... " 2.600,- "

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " 1.800,- "
d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... " 800,- "

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20%.

Il ragguaglio a singole giornate per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbono a far tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della

3950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con effetto dal 1° luglio 1945 e premesso che alla base [illegible] stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S... P.L.I.P. Venezia con decorrenza dal 1° luglio 1945, per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari, con figli a carico ..... £. 3.600,- mens.

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari senza figli a carico ..... " 2.600,- "

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " 1.800,- "

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... " 800,- "

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20%.

3950

Il ragguaglio a sing. giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbono e for tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quelli relativi alle festività infrasettimanali in quanto godute e per il periodo di malattia indennizzata dalla mutualità.

Essa è esente da ogni contributo sociale, previdenziale, sociale ed assicurativo.
Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi aumenti di retribuzione conclusi fra le parti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERTANTO, poichè la proposta è stata attentamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato a farlo che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP, C.B.E., M.C., D.S., Generale di Brigata, Commissario Regionale, A.M.G., Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri ad me conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo quanto sopra esposto.

Sgt J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale AMG
Regione delle Venezie

Datato oggi 28 Dicembre 1945.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE

p. copia conforme
IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie
(Dott. Vittorio Bertuzzi)

3919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: Agreement for an indemnity of contingency to grant the dependents on the S.A. "P.L.I.P." of Venezie Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer)-

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDTION n. 95 (30th August 1945)

=.=

1. Here enclosed an agreement, made in Venice, on the 30th August 1945, between the representatives of the S.A. "P.L.I.P." and the delegates of workmen category assisted by the Confederal Chamber of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Venice.

2. The R.I.J. .C. of Venezie Region approves the above recommendation for the labourers above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord existing between the interested contracting parties;

considered that the indemnity of contingency is of a measure proportioned to the actual cost of living, recommends it.

4. The accord establish as follows:

Beginning from July 1st 1945, and taking as basis, the wages paid at the date of 31st December 1944, increased by the presence indemnity and war indemnity, it is issued a monthly of dearliving bonus compensation to pay to the workmen of the S.A. "P.L.I.P for only effective days of work.
This indemnity is issued as follows:

3048

a)- to workmen of any age who gets family allowances for children on charge.....L. 3000.-monthly
b)- to workmen of any age who gets family allowances but withuot children on charge " 2600.- "
c)- to workmen who does not gets family allowances that are older than 18 years " 1800.- "
d)- to the workmen who does not gets family allowances that are under 18 years..... " 800.- "
For the female employees who do not get family allowances, the amounts above named are reduced at the rate of 20%.-

The comparison for the single day for the monthly share, above named is obtained dividing by 25 the same shares.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. Here enclosed an agreement, [illegible] August 1945, between the representatives of the S.A. [illegible] and the delegates of workmen category assisted by the Confederal Chamber of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Venice.

2. The R.I.J.A.C. of Venezie Region approves the above recommendation for the labourers above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord existing between the interested contracting parties;

considered that the indemnity of contingency is of a measure proportioned to the actual cost of living, recommends it.

4. The accord establish as follows:

Beginning from July 1st 1945, and taking as basis, the wages paid at the date of 31st December 1944, increased by the presence indemnity and war indemnity, it is issued a monthly of dearliving bonus compensation to pay to the workmen of the S.A. "P.L.I.P for only effective days of work.
This indemnity is issued as follows:

a)- to workmen of any age who gets family allowances for children on charge.....L. 3000.-monthly
b)- to workmen of any age who gets family allowances but without children on charge " 2600.- "
c)- to workmen who does not gets family allowances that are older than 18 years " 1800.- "
d)- to the workmen who does not gets family allowances that are under 18 years..... " 800.- "

For the female employees who do not get family allowances, the amounts above named are reduced at the rate of 20%.-

The comparison for the single day for the monthly share, above named is obtained dividing by 25 the same shares.-

The dearliving bonus indemnity which above named, absorb beginning from 1st July 1945 the air-bombing-dancer indemnity.

The dearliving bonus indemnity does not form - to no effect - an integrating part of the reward. There will be done an exceptin only for the reward due for annual period of holidays really benefited, for that concerning day week holidays because due to the workmen, and for the period of sikness indemnified by the Assistance Office.

The dearliving bonus indemnity is free from any contribution to social purpose, to social provisions and Insurance. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

What above stated takes the places, of the rights, of all the agreement concerning the rewards agreed between the contracting parties.

In case of dispute the Labour Office will decide.-

5. All members of the R.I.J.A.C. approves the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(dott. Vittorio Bortuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezie Region on the 23 November 1945
Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venice on the 11th Octobre 1945
Text of the agreement made between the representatives of the S.A. "P.L.I.P." and representatives of the workmen category assisted by Confederal Chamber of Labour of Venice, on the 30th August 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggetto: Indennità di contingenza ai dipendenti della S.A. P.L.I.P. Provincia di Venezia.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.C. - Regione delle Venezie - (all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 95 del 30 agosto 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Venezia, il giorno 30 del mese di agosto 1945, tra la S.A. P.L.I. . ed il personale dipendente assistito dalla Camera Confederale del Lavoro della provincia di Venezia, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, del Comitato Consultivo Provinciale di Venezia, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, preso atto che esiste formale intesa tra le parti interessate;

considerato che l'indennità di contingenza è contenuta in limiti rispondenti alle attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione.

3947

Detto Accordo prevede:

Con effeto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita una indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A. P.L.I.P. per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari, con figli a carico ..... £.3000 mens.
b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari senza figli a carico ..... " 2600 "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 16 anni ..... mensili £. 1.800

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 16 anni ..... " 800

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi come sopra stabiliti vengono ridotti in ragione del 20%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbono a far tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto godute e per il periodo di malattia indennizzato dalla mutualità.

Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le parti.

4. L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.misto
(dott.Vittorio Bertazzi)

- Allegati - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 23 Novembre 1945.

- Verbale del Comitato Consultivo Provinciale di Venezia in data 11 ottobre 1945 -

- Accordo tra la S.A. P.L.I.P. ed il personale dipendente in data 30 agosto 1945 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enco Saggioro membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datoridi lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- Indennità di contingenza e premio di liberazione ai dipendenti della S.A. P.L.I.P. provincia di Venezia - 3916

preso atto che esiste formale accordo tra le parti interessate;

premesso che per quanto attiene il premio di liberazione il Comitato non ritiene di esprimere alcun parere, in quanto la corresponsione dello stesso è lasciata alla libera volontà delle parti;

considerato che l'indennità di contingenza è contenuta nei limiti delle attuali esigenze, esprime parere favorevole all'accoglimento della proposte in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - PER LE VENEZIE

P.c.c.

PROVINCIAL LABOUR OFFICE

V e n i c e

==========

Secretar'y Office

MEETING OF THE ITALIAN PROVINCIAL MIXES CONSULATIVE COMMITTEE

Thursday October 11 th 1945

Oggetto: Agreement

==========

To the ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1. We enclose with the presentE, the minutes of an institutive agreement about an "indemnity of contingency" and of a "liberation prize" to the dipendents of the S.A. " P.L.I.P.".=

2. The stipulating Parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favorable consideration.

3. The Committee has examined the agreement and, considering that for the Dearliving bonus indemnity means a contingency indemnity and also considering that it is a just reward owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

==========

3915

THE GOVERNMENT'S DELEGATE

(Lawyer Giulio Lizier)

THE EMPLOYERS DELEGATE

(Gino Baldi)

THE WORKMEN'S DELEGATE

(Accountant Antonio Campi)

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL LABOUR OFFICE

(Lawyer A.C.Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 1584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Segreteria

Prot. N.

OGGETTO:
Accordo.-

RIUNIONE COMITATO ITALIANO PROVINCIALE CONSULTIVO MISTO

Giovedì 11 Ottobre 1945

AL COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO

V E N E Z I A

3944

1.- Alleghiamo alla presente il verbale di accordo istitutivo di una "indennità di contingenza" e di un "premio di liberazione" ai dipendenti della S.A. - F.I.I.F.;

2.- Gli stipulanti hanno fatto appello al Comitato Provinciale perchè prendesse l'accordo in favorevole considerazione;

3.- Il Comitato esamina l'accordo e, ritenendo che per indennità di carovita si intenda indennità di contingenza, ritenendolo adeguato alla attuale situazione dei prezzi e delle retribuzioni, ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv. Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag. Antonio Campi)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(Sig. Gino Baldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(Avv. A.C. Fonte Basso)

AGREEMENT BETWEEN THE S.A. " P.L.I.P." AND ITS DEPENDENTS ABOUT THE CONTINGENCY COMPENSATION AND ABOUT THE LIBERATION PRIZE

==========

The year 1945,on August 30th,in Venice,at Trade Union,between the S.A. P.L.I.P. represented by Messrs Da Re Ferruccio and Ruoinato G., and the delegates of Workmen category,Messrs Citato Antonio,Bassan Giovanna and Cavenago Elena,

they assisted by Confederal Trade Union,rapresented by mr.Mario Pastrello and by tehe Secreteray Employees of Foodstuffs Commerce,Mr Scappin Antonio,

it has been agreed and stipulated what follows:

1= Beginning from July 1st 1945,and taking as basis,the wages paid at the date of 31st December 1944,increassed by the prasence indemnity and War indemnity,it is isseued a monthly of dearliving honus compensation to pay to the workmen of the S.A. "P.L.I.P." for only effective days of work.

This idemnity is issued as follow:

a) to the workmen of any age who gets family allowances with children on charge.....monthly L. 3.000

b) to the workmen of any age who gets family allowances but without children on cherge..... " " 2.600

c) to the workmen who does not get family allowances that are above 18 years of age..... " " 1.800

d) to the workmen who does not gets family allowances that are below 18 years of eage..... " " 800

For the female Employees who do not get family allowances,the amounts above named are reduced at the rate of 20 per cent.

The comparison for the single day for the monthly share,above named abtained dividing per 25 the same shares.

2= The dearliving bonus indemnity which,above namde,absorbs beginning from July 1st 1945 = the Allarm Indemnity.=

3= The dearliving bonus indemnity does not form - to no effect - an intergrating part of the reward.There will be done an exception only for the reward due for annual period of holidays really benefited,for that concerning day week holidays because due to the workmen and for the period of sikness indemnified by the Assistance.=

The dearliving bonus indemnity is free from

3643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Scappin Antonio;

it has been agreed and stipulated what follows:

1= Beginning from July 1st 1945,and taking as basis,the wages paid at the date of 31st December 1944,increassed by the presence indemnity and War indemnity,it is isseued a monthly of dearliving bonus compensation to pay to the workmen of the S.A. "P.L.I.P." for only effective days of work.

This idemnity is issued as follow:

a) to the workmen of any age who gets family allowances with children on charge.....monthly L. 3.000

b) to the workmen of any age who gets family allowances but without children on charge..... " " 2.600

c) to the workmen who does not get family allowances that are above 18 years of age..... " " 1.800

d) to the workmen who does not gets family allowances that are below 18 years of age..... " " 800

For the female Employees who do not get family allowances,the amounts above named are reduced at the rate of 20 per cent.

The comparison for the single day for the monthly share,above named abtained dividing per 25 the same shares.

2= The dearliving bonus indemnity which,above namde,absorbs beginning from July 1st 1945 = the Allarm Indemnity.=

3= The dearliving bonus indemnity does not form - to no effect - an integrating part of the reward.There will be done an exception only for the reward due for annual period of holidays really benefitted,for that concerning day week holidays because due to the workmen and for the period of sikness indemnified by the Assistance.=

The dearliving bonus indemnity is free from any contribution to social purpose,to social provisions and Insurance.

The present agreement takes the places,of the rights,of all the agreement concerning the rewards negotiades between the Parties.
In case of dispute the Work Office will decide

././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5= About the Liberation Prize,the Parties accept that this prize must be awaeded to the workmen in the following measures:

L.4.000 to all workmen - men and women - that are the head of a family in relation of their family allowances;

L.3.000 to all workmen who are not head of a family;

L.1.5000 to the workmen who are under 18 years of age.

6 = The present agreement,after the assent of the Administration Council of the S.A. " P.L.I.P." will be exposed to the judgment of the competent executive Committees and also to the established consent of the Allied Authorithies.=

Read = confirmed and signed

b y

for THE S.A. "P.L.I.P." DELEGATES

Da Re Ferruccio
Rubinato G.

for THE EMPLOYEES DELEGATE
(Scappin Antonio)

for THE TRADE UNION
Mario Pastrello

3542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO FRA LA S.A. - P.L.I.P. E I SUOI DIPENDENTI SULL'INDENNITA' DI CONTINGENZA E SUL PREMIO DI LIBERAZIONE

L'anno 1945, il giorno 30 agosto in Venezia, presso la Camera del Lavoro, tra la S.A. - P.L.I.P. rappresentata dai signori De Re Ferruccio, Rubinato G.,

e i rappresentanti la categoria di lavoratori signori : Citato Antonio, Bassan Giovanna e Cavenago Elena,

assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal signor Mario Pastrello,

e dal segretario del Sindacato addetti al Commercio Alimentare signor Scappin Antonio,

si è convenuto e stipulato quanto appresso :

1°) Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e della indennità di guerra, è istituita una indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A.-P.L.I.P. per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura :

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico ..... mensili £. 3.000.=

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figlie a carico ..... " " 2.600.=

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " " 1.800.=

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... " " 800.=

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi come sopra stabiliti, vengono ridotti in ragione del 20%.-

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

2°) Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbe a far tempo dal 1° luglio 1945 indennità di allarme.

3°) L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Citato Antonio, Bassan Giovanna e Cavenago Elena,

assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal signor Mario Pastrello,

e dal segretario del Sindacato addetti al Commercio Alimentare signor Scappin Antonio,

si è convenuto e stipulato quanto appresso :

1°) Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e della indennità di guerra, è istituita una indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A.-P.L.I.P. per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura :

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico	mensili	£.	3.000.=
b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico	"	"	2.600.=
c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni	"	"	1.800.=
d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni	"	"	800.=

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi come sopra stabiliti, vengono ridotti in ragione del 20%.-

3041

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

2°) Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbe a far tempo dal 1° luglio 1945 indennità di allarme.

3°) L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute e per il periodo di malattia indennizzato dalla mutualità.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale, previdenziale assicurativo.

4°) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le parti.

In caso di contestazione deciderà l'Ufficio del Lavoro.

5°) Per il premio di liberazione le parti accettano che questo sia corrisposto ai lavoratori nelle seguenti misure :

£. 4.000.= a tutti i lavoratori uomini e donne ritenuti capi famiglia agli effetti degli assegni familiari.

£. 2.000.= a tutti i lavoratori non capi famiglia.

£. 1.500.= ai lavoratori al di sotto dei 18 anni.

6°) Il presente accordo, dopo retifica da parte del Consiglio di Amministrazione della S.A.-P.L.I.P., sarà sottoposto al parere dei Comitati esecutivi competenti nonchè alla prescritta autorizzazione delle Autorità Alleate.

Letto, confermato e sottoscritto

p. S.A. - P.L.I.P.
Da Re Ferruccio
Rubinato G.

p. I LAVORATORI
(Scappin Antonio)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Mario Pastrello)

3540

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Restaurants, 39/1
Venezia - bars etc.

2/3762

Prot. N.° LAV/2

Risp. a nota N.° -

del -

Allegati N.° 1 +1.

Venezia, li 9 GEN. 1946

Al LA SOTTO COMMISSIONE ALLEATA

DEL LAVORO

R O M A

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 85.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale a favore del personale interno ed impiegatizio dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia.

2. - Si allega in copia l'Ordinanza e la relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale A.M.G. - Udine -
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro (Venezia)
Ispettorato del Lavoro (Venezia)
Prefetto di Venezia
Associazione Commercianti (Venezia)
Sotto Commissione Alleata - Roma -
Commissione Economica Alleata - Milano -
Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -

3939

ORDINANZA SUI SALARI N. 85

INDENNITA' DI CONTINGENZA AL PERSONALE INTERNO ED IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. -

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottoposto gli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro della provincia di Venezia, ed in considerazione dei fatti esposti, gli ha raccomandato la seguente indennità di contingenza al personale interno ed impiegatizio dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia, con decorrenza dal 1° agosto 1945.

INDENNITA' DI CAROVITA AL PERSONALE INTERNO ED IMPIEGATIZIO

A decorrere dal 1° agosto 1945 a prendendo per base le paghe e stipendi corrisposti al 31 dicembre 1944 aumentati dall'indennità di presenza, l'indennità di carovita al suddetto personale viene fissata nella seguente misura :

	caffè, bar-birre bott.pasticcerie conf.ed affini mensili	Ristoranti tratt.osterie con cucina mensili
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari per figli a carico	£. 4.100,-	£. 3.300,-
idem femminile - idem	" 3.800,-	" 2.800,-
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico	" 3.900,-	" 2.650,-
idem - femmine - idem	" 3.500,-	" 2.200,-
Lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, superiori agli anni 18	" 2.400,-	" 1.750,-
idem - femmine - idem	" 2.100,-	" 1.400,-
Lavoratori maschi e femmine inferiori agli anni 18	" 1.200,-	" 900,-

3938

La suddetta indennità di carovita assorbe l'indennità di limitato pericolo e l'indennità di guerra.

Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cia di Venezia, con decorrenza dal 1° agosto 1945.

INDENNITA' DI CAROVITA AL PERSONALE INTERNO ED IMPIEGATIZIO

A decorrere dal 1° agosto 1945 a prendendo per base le paghe e stipendi corrisposti al 31 dicembre 1944 aumentati dall'indennità di presenza, l'indennità di carovita al suddetto personale viene fissata nella seguente misura :

	caffè ,bar-barre bott.pasticcerie conf.ed affini mensili	Ristoranti tratt.osterie con cucina mensili
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari per figli a carico	£. 4.100,-	£. 3.300,-
idem femminile - idem	" 3.800,-	" 2.800,-
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico	" 3.800,-	" 2.650,-
idem - femmine - idem	" 3.600,-	" 2.200,-
Lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, superiori agli anni 18	" 2.400,-	" 1.750,-
idem - femmine - idem	" 2.100,-	" 1.400,-
Lavoratori maschi e femmine inferiori agli anni 18	" 1.200,-	3933 900,-

La suddetta indennità di carovita assorbe l'indennità di limitato pericolo e l'indennità di guerra.

Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

L'indennità di carovita va corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, eccezione fatta per il periodo di malattia riconosciuto ed indennizzato dalla Cassa Malattia, nonchè per il periodo annuale di ferie.

Il ragguaglio a singola giornata delle quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

Quanto sopra sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni o direttamente fra datori di lavoro e lavoratori, aventi effetto successivamente al 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

aprile 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiamo stabilito pic coli aumenti perequativi di tariffa.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

L'indennità dovrà essere corrisposta in misura doppia qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo settimanale per due settimane consecutive.

INDENNITA' DI PRESENZA AI CAMERIERI

In sostituzione all'indennità di presenza al personale tavoleggiante verrà concesso a detto personale un'indennità corrispondente, "ad personam" nella misura di Lire 18,- giornaliere per il personale di età superiore ai 18 anni e di Lire 10,- per quello di età inferiore ai 18 anni e femminile, con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro hanno cessata la corresponsione dell'indennità di presenza suddetta.

Il presente accordo avrà la durata fino al 31 ottobre 1945, salvo regolare disdetta da una delle due parti quindici giorni prima, altrimenti si rinnoverà.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP, C.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata Commissario Regionale A.M.G. Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto le proposte del Comitato ed approvo quanto sopra esposto.

F.TO J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
Regione delle Venezie

Datato, oggi 28 Dicembre 1945

3937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te verrà concesso a detto personale un'indennità corrispondente, "ad personam" nella misura di Lire 18,- giornaliere per il personale di età superiore ai 18 anni e di Lire 10,- per quello di età inferiore ai 18 anni e femminile, con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro hanno cessata la corresponsione dell'indennità di presenza suddetta.

Il presente accordo avrà la durata fino al 31 ottobre 1945, salvo regolare disdetta da una delle due parti quindici giorni prima, altrimenti si rinnoverà.

PERTANTO, poichè la proposta è stata debitamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP, C.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata Commissario Regionale, A.M.G. Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto le proposte del Comitato ed approvo quanto sopra esposto.

F.TO J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
Regione delle Venezie

Datato, oggi 28 Dicembre 1945

3937

p. copia conforme

IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie
(dott. Gilberto Bellini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: Agreement for an indemnity of contingency to grant the internal staffs and clerks dependents on restaurants, eating-houses, cofee-houses, bars, beershops, wine shops, and other similiars public place of Venezie Province.

TO: "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer)-

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee, Venezie Region.

RECOMMENDATION n° 96 (26th September 1945)

=.=

1. Here enclosed an agreement, made in Venice on the 26th September 1945 between the Tradesmen Public Trades Association and the Confederal Chamber of Labour, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Venice.

2. The R.I.J.AC. of Venezie Region approves the above agreement for the staff above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord between the interested contracting parties;

premising that the agreement establish to grant an indemnity of contingency the two specified staff categories, one concerning dependents on coffee-houses, bars, beershops,wineshops, pastry shops, confextionaries and also similiars public place, the other concerning dependents on restaurants, eating-houses and Inn;

Consideredm that the amount of the indemnity of contingency for each of the two above mentioned categories is contained into limits proportioned to the actual cost of living, in regard to the particular condition of work, recommends it.

4. The accord stated as follows:

Beginning from August 1st 1945, and taking as basis the wages paid at the date of December 31st 1944, increased by the presence indemnity, the dearliming indemnity to the above employees

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

=.=.=.

Workwomen who does not gets family allowances, older than 18 years	L.	2100.-	L. 1400.-
Workmen and workwomen under than 18 years.....	"	1200.-	" 900.-

The above named dearliving bonus indemnity absorb the air-bombing dancer indemnity and the War indemnity.

The indemnity bonus is free from any contribution to social purpose, to social provisions and insurance.

The indemnity must be allowed for only effective days of work, exception done for the period of illness acknowledged and indemnified from the Sickness Previdence Office, and also for annual holidays.

The comparison for the single day of the monthly pay above named are obtained dividing by 25 the monthly sum.

What above substituted - by rights - all agreement concerning increased reward made between the Organization and, directly, between employers and employees, having effect after April 30th 1945, excluded those that established small increases of tariff distribution.
The indemnity does not form part integrant of the reward.
The indemnity must be paid in double measures when the workmen has not had his weekly rest during two following weeks.

THE PRESENCE INDEMNITY TO THE WAITERS.
In the place of the presence indemnity to the staff waiter, will be paid them an indemnity corresponding "ad personam" in the measures of L. 18.- per day for the staff over 18 years old; and L. 10.- per day to those under 18 years old and to the female staff, beginning from the date which the employers have stopped the payment of the presence indemnity above named.
The present agreement will remain in full force and effect until October 31st 1945, unless instructions to the contrary be given from one of the parties fifteen days before, otherwise it will be renewed.

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)

3931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tion done for the p... from the Sickness Previdence Office, and also ...

The comparison for the single day of the monthly pay above named are obtained dividing by 25 the monthly sum.

What above substitute - by rights - all agreement concerning increased reward made between the Organization and, directly, between employers and employees, having effect after April 30th 1945, excluded those that established small increases of tariff distribution.
The indemnity does not form part integrant of the reward.
The indemnity must be paid in double measures when the workmen has not had his weekly rest during two following weeks.

THE PRESENCE INDEMNITY TO THE WAITERS.
In the place of the presence indemnity to the staff waiter, will be paid them an indemnity corresponding "ad personam" in the measures of L. 18.- per day for the staff over 18 years old; and L. 10.- per day to those under 18 years old and to the female staff, beginning from the date which the employers have stopped the payment of the presence indemnity above named.
The present agreement will remain in full force and effect until October 31st 1945, unless instructions to the contrary be given from one of the parties, fifteen days before, otherwise it will be renewed.

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)

3935

Here enclosed:
Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie Region on the 23 November 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C., Venice on the 11th Octobre 1945
Text of the agreement made between the Tradesmen Public Trades Association and the Confederal Chamber of Labour. on the 26th September 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: indennità di contingenza al personale interno ed impiegatizio dipendente da pubblici esercizi della Provincia di Venezia.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. - Regione delle Venezie - (all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie -

Relazione alla segnalazione n. 96 del 26 settembre 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Venezia, il giorno 26 del mese di settembre 1945, tra l'Associazione Esercenti Pubblici Eseroizi e la Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Venezia, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione di detto accordo alla categoria interessata. 3334

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame della proposta;

preso atto che esiste formale accordo tra le parti interessate;

premesso che l'accordo contempla l'erogazione di un'indennità di contingenza a due distinte categorie di lavoratori e cioè a quelli dipendenti da caffè, bar, birrerie, bottiglierie, pasticcerie, confetterie ed affini ed a quelli dipendenti da ristoranti, trattorie ed osterie con cucina;

considerato che la misura delle rispettive indennità di contingenza per le due suddette categorie di lavoratori è contenuta in limiti che debbono considerarsi equi e rispondenti alle attuali esigenze, tenuto conto del particolare rapporto di lavoro, ne raccomanda l'approvazione.
Detto Accordo prevede:

INDENNITA' DI CAROVITA AL PERSONALE INTERNO ED IMPIEGATIZIO

A decorrere dal 1° agosto 1945 e prenedendo per base le paghe e stipendi corrisposti al 31 dicembre 1944, aumen-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

tati dell'indennità di presenza, l'indennità di carovita al suddetto personale viene fissata nella seguente misura:

	Caffè, bar-birrerie bott.pasticcerie conf.ed affini	Ristoranti, trattorie osterie con cucina
	mensili	mensili
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari per figli a carico	£. 4.100,-	£. 3.300
idem - femmine idem	" 3.800,-	" 2.800
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico	" 3.800,-	" 2.650
idem - femmine - idem	" 3.500,-	" 2.200
Lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, superiori agli anni 18	" 2.400,-	" 1.750
idem - femmine - idem	" 2.100,-	" 1.400
Lavoratori maschi e femmine inferiori agli anni 18	" 1.200,-	" 900

La suddetta indennità di carovita assorbe l'indennità di limitato pericolo e l'indennità di guerra.

Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

L'indennità di carovita va corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, eccezione fatta per il periodo di malattia riconosciuto ed indennizzato dalla Cassa Malattia, nonchè per il periodo annuale di ferie.

Il ragguaglio a singola giornata delle quote mensili predette si ottirne dividendo per 25 le quote medesime.

Quanto sopra sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad auménti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni o direttamente fra datori di lavoro e lavoratori, aventi effetto successivamente al 30 aprile 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi di tariffa.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

L'indennità dovrà essere corrisposta in misura doppia qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo settimanale per due settimane consecutive.

INDENNITA DI PRESENZA AI CAMERIERI

In sostituisce all'indennità di presenza al personale tavoleggiante verrà concessa a detto personale un'indennità corrispondente, "ad personam" nella misura di £. 18 giornaliere per il personale di età superiore ai 18 anni e di £. 10,- per quello di età inferiore ai 18 anni e femminile, con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro hanno cessata la corresponsione dell'indennità di presenza suddetta.

Il presente accordo avrà la durata fino al 31 ottobre 1945, salvo regolare disdetta da una delle due parti quindici giorni prima, altrimenti si rinnoverà.

4. L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

3933

Allegati: -

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Reg.le Italiano misto in data 23 Novembre 1945

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Venezia in data 11 ottobre 1945

Accordo tra l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della provincia di Venezia e la locale Camera confederale del Lavoro in data 26 settembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggioro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- indennità di contingenza al personale interno ed impiegatizio dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia -

3932

preso atto che esiste formale accordo tra le parti interessate;
premesso che l'accordo contempla l'erogazione di un'indennità di contingenza a due distinte categorie di lavoratori e cioè a quelli dipendenti da caffè, bar, bottiglierie, pasticcerie, confetterie ed affibi ed a quelli dipendenti da ristoranti, trattorie ed osterie con cucina;
considerato che la misura delle rispettive indennità di contingenza per le due suddette categorie di lavoratori, è contenuta in limiti che debbono considerarsi equi e rispondenti alle attuali esigenze, tenuto conto del particolare rapporto di lavo-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

ro, esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

Letto, confermato e sottoscritto

P.C.C.

PROVINCIAL LABOUR OFFICE

V e n i c e

Secretary's Office

MEETING OF THE ITALIAN PROVINCIAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE - Thursday October 11th 1945

Oggetto: Agreement

To the ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1.= We enclose with the present minutes an agreement between the Association of the Tradesmen Public Trades of Venice and the delegates of the Confederal Trade Union (F.I.L.A.M.) of Venice about the Dearliving bonus indemnity to the internal staff and clerks.

2. = The stipulating Parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3. = The Committee ha-s examined the agreement and, considering that for the dearliving bonus indemnity means a contingency indemnity and also considering that it is a just reward owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

3931

THE GOVERNMENT'S DELEGATE

THE WORKMEN'S DELEGATE

(Accountant Antonio Campi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggetto: Agreement

To the ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1.= We enclose with the present minutes an agreement between the Association of the Tradesmen Public Trades of Venice and the delegates of the Confederal Trade Union (F.I.L.A.M.) of Venice about the Dearliving bonus indemnity to the internal staff and clerks.

2. = The stipulating Parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3. = The Committee ha-s examined the agreement and, considering that for the dearliving bonus indemnity means a contingency indemnity and also considering that it is a just reward owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

3981

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE EMPLOYERS DELEGATE
(Gino Baldi)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL LABOUR OFFICE
(Lawyer A.C. Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 3584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Segreteria

Prot. N. _____

OGGETTO:
Accordo.-

RIUNIONE COMITATO ITALIANO PROVINCIALE CONSULTIVO MISTO
Giovedì 11 Ottobre 1945

AL
COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO
V E N E Z I A

1.- Alleghiamo alla presente il verbale di accordo tra i rappresentanti della Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia e i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro (F.I.L.A.M.) di Venezia per l'indennità di carovita al personale interno ed impiegatizio;

2.- Gli stipulanti hanno fatto appello al Comitato Provinciale perchè prendesse l'accordo in favorevole considerazione;

3.- Il Comitato esamina l'accordo e, ritenendo che per indennità di carovita si intenda indennità di contingenza, ritenendolo adeguato alla attuale situazione dei prezzi e delle retribuzioni, ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

3930

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv.Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(Sig.Gino Baldi)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag.Antonio Campi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(Avv.A.C.Fonte Basso)

AGREEMENT'S MINUTES

On September 26 th 1945, at the Social Association , the Tradesmen Public Trades Association of Venice have gathered, represented by Messers:

Fulgenzi Carlo - President
Inguanotto Tiziano - Arturo Deana - Velardi Romano - Pololedo Ahgelo -
Ongarato Arturo, Counsellers; they assisted by the Secretary Lepscky Oscar, and the Delegate of the Confederal Trade Union of Venice (F.I.L.A.M.)

Messers: Vianello Federico and Rosa Giovanni

it has been agreed what follows:

To the complete settlment of the disputes arisen on August 15th 1945, comes to its conclusion of the present agreement.

A DEARLIVING BONUS INDEMNITY TO THE INTERNAL STAFF AND CLERKS

Beginning from August 1st 1945, and taking as basis the wages paid at the date of December 31st 1944, increased by the presente indemnity, the dearliving bonus indemnity to the above employees, is fixed in the following measures:

	Coffee-houses,bars beershops,wine shops public-houses,pastry shops,confextionaries and also similiar	restaurants eating houses and Inn
	monthly	monthly
Workmen of any age who gets family allowances for children on change	L.4.100	L.3.300
Workwomen idem idem	" 3.800	" 2.800
Workmen of any age who gets		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Union of Venice (F.I.L.A.M.)

Messers: Vianello Federico and Rosa Giovanni

it has been agreed what follows:

To the complete settlment of the disputes arisen on August 15th 1945, comes to its conclusion of the present agreement.

A DEARLIVING BONUS INDEMNITY TO THE INTERNAL STAFF AND CLERKS

Beginning from August 1st 1945, and taking as basis the wages paid at the date of December 31st 1944, increased by the presente indemnity, the dearliving bonus indemnity to the above employees, is fixed in the following measures:

	Coffee-houses, bars beershops, wine shops public-houses, pastry shops, confextionaries and also similiar	restaurants eating houses and Inn
	monthly	monthly
Workmen of any age who gets family allowances for children on change	L.4.100	L.3.300
Workwomen idem idem	" 3.800	" 2.800
Workmen of any age who gets family allowances but without children on charge	" 3.800	" 2.650
Workwomen idem idem	" 3.500	" 2.200

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Workmen who does not get family allowances, above 18 years of age.....	2.400		1.750
Workwomen idem idem	2.100		1.400
Workmen ad workwomen under 18 years of age.....	1.200		900

The above named dearliving bonus indemnity absorbs the small danger indemnity and the War indemnity.

The dearliming bonus indemnity is free from any contribution to social purpose, to social provisions and Insurance.

The dearliving bonus indemnity must be allowed for only effective days of work, exception done for the period of illness acknowledged and indemnified from the Sickness Office, also for the annual holidays.

The comparison for the single days for the monthly ~~xx~~ shares above named, are obtainde dividing per 25 the same shares.

This present agreement replaces - by rights - alla agreements concerning increased reward its arranged between the Organisation and, directly, between Employers and Employees that these agreement has affect after Aprilx 30th 1945, excluded these agreements that its have fixed small increases of tariff distribution.

The dearliving bonus indemnity does not form - for no effect - an intergrating part of the reward.

The indemnity must be paid in double measures when the workmen has not had his weekly rest for two following weeks.

THE PRESENCE INDEMNITY TO THE WAITERS

In the place of the presence indemnity to the staff waiter, will be paid them an indemnity corresponding "ad personam" in the measures of 18 lier per day for the staff over 18 years of age; and 10 lires, per day, to those under 18 years of age and to the female staff, beginning from the date which the employers have stopped the payment of the presence indemnity above named.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bution to social purpose, to social provisions and Insurance.

The dearliving bonus indemnity must be allowed for only effective days of work, exception done for the period of illness acknowledged and indemnified from the Sickness Office, also for the annual holidays.

The comparison for the single days for the monthly ~~xx~~ shares above named, are obtainde dividing per 25 the same shares.

This present agreement replaces - by rights - all~~x~~ agreements concerning increased reward its arranged between the Organisation and, directly, between Employers and Employees that these agreement has affect after April~~x~~ 30th 1945, excluded these agreements that its have fixed small increases of tariff distribution.

The dearliving bonus indemnity does not form - for no effect - an intergrating part of the reward.

The indemnity must be paid in double measures when the workmen has not had his weekly rest for two following weeks.

THE PRESENCE INDEMNITY TO THE WAITERS

In the place of the presence indemnity to the staff waiter, will be paid them an indemnity corresponding "ad personam" in the measures of 18 lier per day for the staff over 18 years of age; and 10 lires, per day, to those under 18 years of age and to the female staff, beginning from the date which the employers have stopped the payment of the presence indemnity above named.

3928

The present Agreement will have the duration until October 31st 1945, unless instructions to the contrary be given from one of the parties fifteen days before, otherwise it will be renewed.

The present Agreement will be presented to the Provincial Labour Office for its approval.=

Read - confirmed and signed
by

Federico Vianello
Giovanni Rosa -Guido Fulgenzi - Inguanotto Tiziano
Arturo Deana - Romano Vedaldi - Povoledo Angelo - Ongarato Arturo - Lepscky Oscar

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 settembre 1945, presso la Sede Sociale, si sono riuniti i Rappresentanti dell'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia nelle persone dei Signori :

FULGENZI Guido - Presidente
INGUANOTTO Tiziano - ARTURO DRAGA - VERARDI Romano - POLCLEDO Angelo-
ONGARATO Arturo - Consiglieri, assistiti dal Segretario LAPSCKY Oscar;
ed i Rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro (F.I.L.A.S.)
di Venezia sigg. VIANELLO Federico e ROSA Giovanni.

Si è convenuto quanto segue :

A definizione completa della controversia sorta il 16 agosto 1945, si addiviene alla conclusione del presente accordo :

INDENNITA' DI CAROVITA AL PERSONALE INTERNO ED IMPIEGATIZIO

A decorrere dal 1° agosto 1945 e prendendo per base le paghe e stipendi corrisposti al 31 dicembre 1944, aumentati dell'indennità di presenza, l'indennità di carovita al suddetto personale viene fissata nella seguente misura :

	Caffè bar-birrerie botti.osterie-pastic. confett.ed affini mensili	ristoranti-trattorie osterie con cucina mensili
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari per figli a carico	£. 4.100.-	£. 3.300.-
idem - femmine - idem	£. 3.800.-	£. 2.800.-
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico	£. 3.800.-	£. 2.650.-
idem - femmine - idem	£. 3.500.-	£. 3.200.-
Lavoratori maschi che non per-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Venezia sigg. VIANELLO Federico e ROSA Giovanni.

Si è convenuto quanto segue :

A definizione completa della controversia sorta il 15 agosto 1945, si addiviene alla conclusione del presente accordo :

INDENNITA' DI CAROVITA AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

A decorrere dal 1° agosto 1945 e prendendo per base le paghe e stipendi corrisposti al 31 dicembre 1944, aumentati dell'indennità di presenza, l'indennità di carovita al suddetto personale viene fissata nella seguente misura :

	Caffè bar-birrerie butt.osterie-pastic. confett.ed affini mensili	ristoranti-trattorie osterie con cucina mensili
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari per figli a carico	£. 4.100.-	£. 3.900.-
idem - femmine - idem	£. 3.800.-	£. 3.600.-
Lavoratori maschi di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico	£. 3.800.-	£. 2.650.-
idem - femmine - idem	£. 3.500.-	£. 3.300.-
Lavoratori maschi che non percepiscono assegni familiari, superiori agli anni 18	£. 2.400.-	£. 1.750.-
idem - femmine - idem	£. 2.100.-	£. 1.400.-
Lavoratori maschi e femmine inferiori agli anni 18	£. 1.200.-	£. 900.-

3927

La suddetta indennità di carovita assorbe l'indennità di limitato pericolo e l'indennità di guerra.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Essa è assente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

L'indennità di carovita va corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, eccezione fatta per il periodo di malattia riconosciuto ed indennizzato dalla Cassa Malattie, nonchè per il periodo annuale di ferie.

Il ragguaglio a singola giornata delle quote mensili predette si ottiene dividendo per venticinque le quote medesime.

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi fra le Organizzazioni o direttamente fra datori di lavoro e lavoratori, aventi effetto successivamente al 30 aprile 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi di tariffa.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

L'indennità dovrà essere corrisposta in misura doppia qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo settimanale per due settimane consecutive.

INDENNITA' DI PRESENZA AI CAMERIERI

In costituzione dell'indennità di presenza al personale taolleggiante verrà concessa a detto personale una indennità corrispondente, "ad personam" nella misura di £. 18 giornaliere per il personale di età superiore ai 18 anni e di £. 10- per quello di età inferiore ai 18 anni e femminile, con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro hanno cessata la corresponsione dell'indennità di presenza suddetta.

Il presente accordo avrà la durata fino al 31 ottobre 1945, salvo regolare disdetta di una delle parti quindici giorni prima, altrimenti si rinnoverà.

Il presente accordo verrà presentato all'Ufficio Provinciale del Lavoro per le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Federico Vianello — Inguanotto Tiziano — 3926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

direttamente fra datori di lavoro e lavoratori, aventi effetto successivamente al 30 aprile 1945, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi di tariffa.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

L'indennità dovrà essere corrisposta in misura doppia qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo settimanale per due settimane consecutive.

INDENNITA' DI PRESENZA AI CAMERIERI

In sostituzione dell'indennità di presenza al personale taxeggiante verrà concessa a detto personale una indennità corrispondente, "ad personam" nella misura di £. 18 giornaliere per il personale di età superiore ai 18 anni e di £. 10- per quello di età inferiore ai 18 anni e femminile, con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro hanno cessata la corresponsione dell'indennità di presenza suddetta.

Il presente accordo avrà la durata fino al 31 ottobre 1945, salvo regolare disdetta di una delle parti quindici giorni prima, altrimenti si rinnoverà.

Il presente accordo verrà presentato all'Ufficio Provinciale del Lavoro per le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

3926

Federico Vianello
Giovanni Rosa
Guido Fulgenzi

Inguanotto Pietro
Arturo Deana
Romano Vendidi
Povoledo Angelo
Ongarato Arturo
Lapecky Oscar

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Venezia - Milano

Prot. N.° 1/3763 LAV/2

Risp. a nota N.° —

del —

Allegati N.° 2.

Venezia, li 9 GEN 1946

Al la SOTTO COMMISSIONE ALLEATA

DEL LAVORO

R O M A

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 86.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre 1945, l'accordo salariale a favore dei dipendenti della S.A. Latterie Bianchi della Provincia di Venezia.

2. - Si allega copia dell'ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale A.M.G. - Udine -
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro - Venezia -
Ispettorato del Lavoro (Venezia
Prefetto (Venezia)
Associazione dei Commercianti - Venezia-
Sotto Commissione Alleata - Roma -
Commissione Economica Alleata - Milano -
Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -

3925

ORDINANZA N. 86

INDENNITA' DI CONTINGENZA DIPENDENTI SOCIETA' ANONIMA LATTERIE BIANCHI = PROVINCIA DI VENEZIA =

Il C.R.L.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati della S.A. Latterie Bianchi e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza al personale dipendente dalla S.A. Latterie Bianchi di Venezia, con decorrenza I° luglio 1945

con effetto dal I° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A. Latterie Bianchi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico . . . . . L. 3200.- mens.
b) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico . . . " 2800.- "
c) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni. . . . . " 2000.- "
d) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni. . . . . " 900.- "

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari gli importi di cui sopra stabiliti, vengono ridotti in ragione del 20%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime

Le indennità di cui al punto precedente assorbono a far tempo dal 3924 I° luglio 1945 l'indennità di allarme

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute e per il periodo di malattia indennizzato dalla mutualità.

Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale e previdenziale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pendente dalla S.A. Latterie Bianchi di Venezia, con decorrenza I° luglio I945

con effetto dal I° luglio I945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 3I dicembre I944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A. Latterie Bianchi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico . . . . . L. 3000.- mens.
b) - ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico . . . " 2800.- "
c) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai I8 anni. . . . . " 2000.- "
d) - ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai I8 anni. . . . . " 900.- "

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari gli importi di cui sopra stabiliti, vengono ridotti in ragione del 20%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime

Le indennità di cui al punto precedente assorbono a far tempo dal I° luglio I945 l'indennità di allarme

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute e per il periodo di malattia indennizzato dalla mutualità.

Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale e previdenziale e assicurativo.

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi di retribuzione conclusi fra le parti.

In caso di contestazione deciderà l'Ufficio del Lavoro.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

3924

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERTANTO, io, J.[illegible] DUNLOP, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, A.M.G. Regione delle Venezie, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

F.TO J. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale A.M.G.
Regione delle Venezie

Datato oggi 23 dicembre 1945

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LA VENEZIA

p. copia conforme
IL DIRETTORE
dell' Ufficio Regionale del Lavoro
per la Venezia
(Dott. Vittorio Bertuzzi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: Agreement for an indemnity of contingency to grant the personnel depending on "S.A. Bianchi Dairies" of Venezie Province.

TO: "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer)-

FROM: Regional Italian JOINT Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDATION n. 97 (13th September 1945)

=.=.=.

=.=.=.

SUBJECT: Agreement for an indemnity of contingency to grant the personnel depending on "S.A. Bianchi Dairies" of Venezie Province.

TO: "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attentinn of Regional Labour Officer)-

FROM: Regional Italian JOINT Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDATION n. 97 (13th September 1945)

=.=.=.

=.=.=.

The present agreement takes the place of the rights of all the agreement concerning the rewards negotiated betweeh the parties

In case of dispute the Labour Office will decide.

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct.Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C.,Venezie Region the 23 November 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C.,Venezie on the 11th Octobre 1945
Text of the agreement made between"the S.A. Bianchi Dairies" and the Confederal Chamber of Labour on the 13th September 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: Indennità di contingenza dipendenti Società Anonima Latterie Bianchi - provincia di Venezia -

. . . . . .

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. - Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 97 del 13 settembre 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Venezia, il giorno 13 del mese di settembre 1945, tra la Società Anonima Latterie Bianchi e la Camera Confederale del Lavoro di Venezia, presentato dal Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Venezia, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame della proposta, preso atto che esiste formale accordo tra le parti interessate;

considerato che l'indennità di contingenza è contenuta in limiti rispondenti alle attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione.

Detto Accordo prevede:

con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e dell'indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A. Latterie Bianchi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico mens. £. 3.200,-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico ..... mens. £. 2.800,-

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni ..... " " 2.000,-

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni ..... " " 800,-

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi di cui sopra stabiliti, vengono ridotti in ragione del 20%.
Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbono a far tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute e per il periodo di malattia indennizzato dalla mutualità.

Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale e previdenziale e assicurativo.

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi di retribuzione conclusi fra le parti.

In caso di contestazione deciderà l'Ufficio del lavoro.

4. L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto vota in favore di questa proposta

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

- Allegati - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 23 Novembre 1945 -
- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Venezia in data 11 ottobre 1945 -
- Accordo tra la Società Anonima Latterie Bianchi e la Camera Confederale del Lavoro in data 13 settembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATOCONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggioro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- indennità di contingenza e premio di liberazione dipendenti S.A. Latterie BIANCHI provincia di Venezia -

3921

preso atto che esiste formale accordo tra le parti interessate;

premesso che per quanto attiene il premio di liberazione il Comitato non ritiene di esprimere alcun parere, in quanto la corresponsione dello stesso è lasciata alla libera volontà delle parti;

considerato che l'indennità di contingenza è contenuta nei limiti delle attuali esigenze, esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

•

Letto, confermato e sottoscritto.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - PER LE VENEZIE

P.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATOCONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggioro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- indennità di contingenza e premio di liberazione dipendenti S.A. Latterie BIANCHI provincia di Venezia - 3921

preso atto che esiste formale accordo tra le parti interessate;

premesso che per quanto attiene il premio di liberazione il Comitato non ritiene di esprimere alcun parere, in quanto la corresponsione dello stesso è lasciata alla libera volontà delle parti;

considerato che l'indennità di contingenza è contenuta nei limiti delle attuali esigenze, esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

•

Letto, confermato e sottoscritto.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - PER LE VENEZIE

P.C.C.

PROVINCIAL LABOUR OFFICE

V e n i c e

==========

Secretary's Office

MEETING OF THE ITALIAN PROVINCIAL MIXED
CONSULTATIVE COMMITTEE = Thursday October 11th 1945

To The ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1. We enclose with the present minutes of an institutive agreement about a "liberation prize" ad of an "indemnity or compensation of contingency " to the dependents of the S.A. Bianchi Dairies.

2. The stipulating parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3. The Committee has examined the agreement and considering that for the Dearliving bonus indemnity means a contingency indemnity and also considering that it is a just reward owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

==========

3920

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

THE EMPLOYERS DELEGATE

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

To The ITALIAN REGIONAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

V E N I C E

1. We enclose with the present minutes of an institutive agreement about a "liberation prize" ad of an "indemnity or compensation of contingency " to the dependents of the S.A. Bianchi Dairies.

2. The stipulating parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3. The Committee has examined the agreement and considering that for the Dearliving bonus indemnity means a contingency indemnity and also considering that it is a just reward owing to the present situation of prices and wages, has voted what follows:

A P P R O V A L

3020

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE EMPLOYERS DELEGATE
(Gino Baldi)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL LABOUR OFFICE
(Lawyer A.C.Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 3584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Segreteria

Prot. N. RIUNIONE COMITATO ITALIANO PROVINCIALE CONSULTIVO MISTO

OGGETTO: Giovedì 11 Ottobre 1945

Accordo.-

AL

COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO

V E N E Z I A

1.- Alleghiamo alla presente il verbale di accordo istitutivo di un "premio di liberazione" e di una "indennità di contingenza" ai dipendenti della S.A.Latterie Bianchi;

2.- Gli stipulanti hanno fatto appello al Comitato Provinciale perchè prendesse l'accordo in favorevole considerazione;

3.- Il Comitato esamina l'accordo e, ritenendo che per indennità di carovita si intenda indennità di contingenza, ritenendolo adeguato alla attuale situazione dei prezzi e delle retribuzioni, ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

3919

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv.Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag.Antonio Campi)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(Sig. Gino Baldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(Avv.A.C.Fonte Basso)

AGREEMENT BETWEEN THE S.A. BIANCHI DAIRIES AND ITS DEPENDENTS ABOUT THE CONTINGENCY COMPENSATION AND ABOUT THE LIBERATION PRIZE

==========

The year 1945, on September 13th in Venice, at the Confederal Trade union,

between the S.A.Bianchi Dairies represented by Mr.Santon Antonio,

and the delegates of Workmen category, Messrs:Bizzotto Battista and Zanin Gino,

they assisted by the Confederal Trade union, represented by Mr Mario Pastrello,

and by the Secretary of the Syndicate Employers of Foodstuffs Commerce, Mr.Scappin Antonio,

it has been agreed and stipulated what follows:

1st = Beginning from July 1st 1945 and taking as basis, the ===== wages paid at the date of 31st December 1944, increased by the Presence Indemnity and War Indemnity, it is issued a monthly indemnity of dearliving bonus to pay to the workmen of the S.A.Bianchi Dairies for only effective days of work.

This indemnity is issued as follows:

a) to the workmen of any age who gets family allowances with children on charge.....monthly L.3200.=

b) to the workmen of any age who gets family allowances but without children on charge..... " " 2800.

c) to the workmen who does not get family allowances that are above eighteen years of age.. " " 2000.

d) to the workmen who does not get family allowances ~~tah~~ that are below eighteen years of age 3918 " 800

For the female Employees who do not get family allowances the amounts above named are reduced at the rate of 20 per cent.

The comparison for the single day for the monthly share above [illegible] obtained dividing per 25 the same shares.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Battista and Zanin Gino,

they assisted by the Confederal Trade union, represented by Mr Mario Pastrello,

and by the Secretary of the Syndicate Employers of Foodstuffs Commerce, Mr.Scappin Antonio,

it has been agreed and stipulated what follows:

1st = Beginning from July 1st 1945 and taking as basis, the wages paid at the date of 31st December 1944, increased by the Presence Indemnity and War Indemnity, it is issued a monthly indemnity of dearliving bonus to pay to the workmen of the S.A.Bianchi Dairies for only effective days of work.

This indemnity is issued as follows:

a) to the workmen of any age who gets family allowances with children on charge.....monthly L.3200.=

b) to the workmen of any age who gets family allowances but without children on charge..... " " 2800.

c) to the workmen who does not get family allowances that are above eighteen years of age.. " " 2000.

d) to the workmen who does not get family allowances ~~tah~~ that are below eighteen years of age " 800

3918

For the female Employees who do not get family allowances the amounts above named are reduced at the rate of 20 per cent.

The comparison for the single day for the monthly share above named are obtained dividing per 25 the same shares.

2nd = The dearliving bonus indemnity which, above named, absorbs - beginning from July 1st 1945 - the Allarm Indemnity.

3rd = The dearliving bonus indemnity does not form, to no e an intergrating part of the reward. There will be don exception only for the reward due for the annual peri holidays really benefited, for that concerning day w holidays due to the workmen and for the period of si

./

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

indemnified by the Assistance.

The dearliving bonus indemnity is free from any contribution to social purpose, to social provisions and Insurance.

4th = The present agreement takes the place of the rights of all
==== the agreement concerning the rewards negotiated between the parties.
In case of dispute the Work Office will decide.

5th = About the liberation prize, the parties accept that this
==== prize must be awarded to the workmen in the following measures:

L. 4000 = To all workmen - male and female - that are the head of a family in relation of their family allowances.

L. 3000.= To all workmen who are not head of a family.

L. 1500.= To the workmen who are under 18 years of age.

6th = The present Agreement, after the assent of the Administration
==== Council of S.A. Bianchi Dairies, will be exposed to the judgment of the competent executive Committees and also to the established consent of the Allied Authorities.

Read - confirmed and signed

by

3917

For the S.A.Bianchi Dairies
(Santon Antonio)

For the Workmen
Antonio Scappin
Bizzotto Battista
Zanin Gino

For the Trade Union
Mario Pastrello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO FRA LA S.A. LATTERIE BIANCHI E I SUOI DIPENDENTI SULLA INDENNITA' DI CONTINGENZA E SUL PREMIO DI LIBERAZIONE

L'anno 1945, il giorno 13 settembre in Venezia, presso la Camera Confederale del Lavoro,

tra la S.A. Latterie Bianchi rappresentata dal Signor Santon Antonio

e i rappresentanti la categoria dei lavoratori signori: Bizzotto Battista e Zanin Gino,

assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sig. Mario Pastrello,

e dal segretario del Sindacato addetti al Commercio Alimentare, signor Scappin Antonio,

si è convenuto e stipulato quanto appresso:

1°) Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e della imdennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A. Latterie Bianchi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro. Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico.....mensili £. 3.200.=

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico..... " " 2.800.=

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni..... " " 2.000.=

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni..... " " 800.=

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi di cui sopra stabiliti, vengono ridotto in ragione del 2%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

3916

2°) Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbe a far tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

3°) L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tare, signor Scappin Antonio,
si è convenuto e stipulato quanto appresso:

1°) Con effetto dal 1° luglio 1945 e prendendo come base lo stipendio corrisposto al 31 dicembre 1944 aumentato dell'indennità di presenza e della indennità di guerra, è istituita un'indennità mensile di carovita da corrispondere ai lavoratori della S.A. Latterie Bianchi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro. Tale indennità è stabilita nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari con figli a carico.....mensili £. 3.200.=

b) ai lavoratori di qualunque età che percepiscono assegni familiari ma senza figli a carico..... " " 2.800.=

c) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età superiore ai 18 anni..... " " 2.000.=

d) ai lavoratori che non percepiscono assegni familiari di età inferiore ai 18 anni..... " " 800.=

Per il personale femminile che non percepisce assegni familiari, gli importi di cui sopra stabiliti, vengono ridotto in ragione del 2%.

Il ragguaglio a singola giornata per le quote mensili predette si ottiene dividendo per 25 le quote medesime.

3916

2°) Le indennità di carovita di cui al punto precedente assorbe a far tempo dal 1° luglio 1945 l'indennità di allarme.

3°) L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie effettivamente godute, per quello relativo alle festività infrasettimanali in quanto dovute, e per il periodo di malattia indennizato dalla mutualità.

Essa è esente da ogni contributo a scopo sociale, previdenziale e assicurativo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi di retribuzione conclusi fra le parti.

In caso di contestazione deciderà l'Ufficio del Lavoro.

5°) Per il premio di liberazione le parti accettano che questo sia corrisposto ai lavoratori nelle seguenti misure:

£. 4.000.= a tutti i lavoratori uomini e donne ritenuti capi famiglia agli effetti degli assegni familiari.

£. 3.000.= a tutti i lavoratori non capi famiglia.

£. 1.500.= ai lavoratori al di sotto dei 18 anni.

6°) Il presente accordo, dopo retifica da parte del Consiglio di Amministrazione della S.A. Latterie Bianchi, sarà sottoposto al parere dei comitati esecutivi competenti nonchè alla prescritta autorizzazione delle Autorità Alleate.

Letto, confermato e sottoscritto

p. LA S.A. Latterie Bianchi
(Santon Antonio)

p. I LAVORATORI
Antonio Sacppin
Bizzotto Battista
Zanin Gino

p. LA CAMERA DEL LAVORO
Mario Pastrello

3915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
PER LE VENEZIE

Prot. N.° 2/3291 LAV/2

Risp. a nota N.° -

del -

Allegati N.° 2.

Venezia, li 9 GEN. 1946

Al la SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
DEL LAVORO
ROMA

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 82.

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale a favore degli operai dipendenti dalla Direzione Attività Balneare (C.I.G.A.) della provincia di Venezia.

2. - Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.Vittorio Bertuzzi)

DISTRIBUZIONE:
- Commissario provinciale A.M.G. - Udine -
- Uffici del Lavoro -
- Camere del Lavoro (Venezia)
- Ispettorato del Lavoro (Venezia)
- Prefetto (Venezia)
- Associazione dei Commercianti (Venezia)
- Sotto Commissione Alleata - Roma -
- Commissione Economica Alleata - Milano -
- Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -

3914

ORDINANZA SUI SALARI N. 93

RETRIBUZIONE GIORNALIERA OPERAI DIPENDENTI DELLA I REGIONE
ATTIVITA' BALNEARE (C.I.G.A.) - provincia di Venezia -

Il C.R.I.C.M., avuto presente la considerazione un accordo sottoposto dai rappresentanti autorizzati dell'Attività Balneare della C.I.G.A. e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, mi ha raccomandato la seguente retribuzione giornaliera agli operai dipendenti della Gestione Attività Balneare - C.I.G.A. provincia di Venezia, con decorrenza 1° ottobre 1945.

L'indennità giornaliera dei suddetti operai resta così determinata:

1) - paga base ..... L. 10.35
2) - indennità giornaliera ..... " 10.35
3) - indennità di contingenza ..... " 120.--
4) - A tutti coloro che percepiscono assegni familiari verrà corrisposto un assegno speciale di L. 20. giornaliere.

Quanto sopra entra in vigore col 1° ottobre 1945 dalla quale data sarà soppresso qualsiasi altro compenso speciale finora corrisposto ai suddetti operai dalle aziende.

PERTANTO, poichè la proposta è stata favorevolmente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato e dopo che l'accordo corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io J.K.DUNLOP, C.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata Commissario Regionale, A.M.G., Regione della Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

F.TO J.K.DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale A.M.G.
Regione delle Venezie

Datato oggi 28 dicembre 1945

3513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Lavoro, m' ha [illegible] le seguenti retribuzioni giornaliere agli operai dipendenti dalla Direzione Attività Industriali - C.I.G.A. provincia di Venezia, con decorrenza 1° ottobre 1945.

L'indennità giornaliera dei suddetti operai resta così determinata:

1) - paga base [illegible]
2) - indennità giornaliera [illegible] 1.35
3) - indennità di contingenza [illegible] 120.--
4) - A tutti coloro che percepiscono assegni familiari verrà corrisposto un assegno speciale di L. 20. giornaliere.

Quanto sopra entrerà in vigore col 1° ottobre 1945 dalla quale data sarà sospeso qualsiasi altro compenso speciale finora corrisposto ai suddetti operai dalle competenze.

PERTANTO, poichè la proposta è stata favorevolmente considerata dall'organo autorizzato e dato che l'importo corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io J.K.DUNLOP, C.B.E.,M.C.,T.D., Generale di Brigata Commissario Regionale, A.M.G., Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la validità sopra esposta.

F.TO J.K.DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale A.M.G.
Regione delle Venezie

Datato oggi 28 dicembre 1945

p. copia conforme
IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per le Venezie
(Dott. Vittorio Bertuzzi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: Agreement to establish the daily payment to workmen depending on " See-baths Trade Direction " of the "C.I.G.A." Compagnia Italiana Grandi Alberghi - Venice. -

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.-

RECOMMENDATION n. 99 (1st Octobre 1945)

=.==.==

1. Here enclosed an agreement, made in Venice on the 1st Octobre 1945 between the Manager of the See-Baths Labourers Trade of C.I.G.A. and the Chamber of Labour of Venezie Province, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Venezie.-

2. The R.I.J.A.C. of Venezie Region approves the above agreement for the workmen above named.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that the whole daily retribution, comprehensive of basis pay, daily indemnity and of indemnity of contingecy, is kept into limit adeguate to actual cost of living, recommends it.

4. The accord establish as follows:

The daily payment of the above named workmen is fixed on the following measure:

a) = payment basis.....L. 40.85

b) = daily indemnity....." 18,35

c) = indemnity of contingency....." 120,00

d) = To all workers who get ~~a~~ family allowances, will be paid ~~an special~~ extra reward of L. 20.-per day.

The present agreement goes into force on Octobre 1st 1945, from this date will be abolished any other special reward until now allowed, to the above named workmen .

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

=.=.=.

Oggetto: retribuzione giornaliera operai dipendenti della Direzione Attività Balneare (C.I.G.A.) - provincia di Venezia)

Al: Commissario Regionale Alleato - Regione delle Venezie
(all'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie -

Relazione alla segnalazione n. 99 del 1° ottobre 1945

---

1. - Si allega un accordo stipulato in Venezia, il giorno 1° del mese di ottobre 1945, tra il Direttore dell'Attività Balneare della C.I.G.A. e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Venezia, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Venezia, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione di detto Accordo alla categoria interessata.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame della proposta;

preso atto dell'Accordo esistente tra le parti stipulanti;
considerato che la retribuzione giornaliera, comprensiva della paga base, dell'indennità giornaliera e dell'indennità di contingenza, si mantiene complessivamente in un limite che è rispondente a quelle che sono le attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione.

Detto Accordo prevede:

la retribuzione giornaliera dei suddetti operai resta così determinata:

1) - paga base: £. 40,85

2) - indennità giornaliera " 18,35

3911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle Venezie -

Relazione alla segnalazione n. 99 del 1° ottobre 1945

---

1. - Si allega un accordo stipulato in Venezia, il giorno 1° del mese di ottobre 1945, tra il Direttore dell'Attività Balneare della C.I.G.A. e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Venezia, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Venezia, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione di detto Accordo alla categoria interessata.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame della proposta;

preso atto dell'Accordo esistente tra le parti stipulanti;
considerato che la retribuzione giornaliera, comprensiva della paga base, dell'indennità giornaliera e dell'indennità di contingenza, si mantiene complessivamente in un limite che è rispondente a quelle che sono le attuali esigenze, ne raccomanda l'approvazione.

Detto Accordo prevede:

la retribuzione giornaliera dei suddetti operai resta così determinata:

1) - paga base: £. 40,85
2) - indennità giornaliera " 18,35
3) - indennità di contingenza " 120,-
4) - a tutti coloro che percepiscono assegni familiari verrà corrisposto un assegno speciale di £. 20,- giornaliere.

3911

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quanto sopra entra in vigore col 1° ottobre 1945 dalla quale data sarà soppresso qualsiasi altro compenso speciale finora corrisposto ai suddetti operai della compagnia.

4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 23 Novembre 1945

- Verbale del Comitato Consultivo Provinciale Italiano Misto di Venezia in data 11 Ottobre 1945

- Accordo tra il Direttore delle Attività Balneari della C.I.G.A. e la Camera Confederale del Lavoro di Venezia -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 19[illegible]5, il giorno 3 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggioro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- retribuzione giornaliera operai e dipendenti della Direzione Attività Balneare (C.I.-G.A.) provincia di Venezia -

preso atto dell'accordo esistente tra le parti interessate;
considerato che la retribuzione giornaliera, comprensiva della paga base, dell'indennità di presenza e dell'indennità di contingenza, si mantiene in un limite equo e rispondente a quelle che sono le attuali esigenze;
esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

3910

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - VENEZIE

PROVINCIAL LABOUR OFFICE

V E N I C E

Secretary's Office

MEETING OF THE ITALIAN PROVINCIAL MIXED CONSULTATIVE COMMITTEE

Thursday October 11 th 1945

Oggetto: Agreement

To the ITALIAN REGIONAL COMMITTEE OF MIXED CONSULTATIVE

VENICE

1. We enclose with the present minutes of an agreement about the daily wages to the Workmen depending from management of the Bathing Labourers Trade.

2. The stipulating parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3. The Committee has examined the agreement and, considering that the equal reward of 2L lires for day must be given to each workman whatever be the number of children on his charge, has voted what follows:

A P P R O V A L

3969

THE GOVERNMENT'S DELEGATE

THE WORKMEN'S DELEGATE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggetto: Agreement

To the ITALIAN REGIONAL COMMITTEE OF MIXED CONSULTATIVE

VENICE

1. We enclose with the present minutes of an agreement about the daily wages to the Workmen depending from management of the Bathing Labourers Trade.

2. The stipulating parties have made an appeal to the Provincial Committee that they should take the agreement in a favourable consideration.

3. The Committee has examined the agreement and, considering that the equal reward of 2L lires for day must be given to each workman whatever be the number of children on his charge, has voted what follows:

A P P R O V A L 3969

THE GOVERNMENT'S DELEGATE
(Lawyer Giulio Lizier)

THE WORKMEN'S DELEGATE
(Accountant Antonio Campi)

THE EMPLOYERS DELEGATE
(Gino Baldi)

THE DIRECTOR OF THE PROVINCIAL
(Lawyer A.C.Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VENEZIA

CA' DUODO - CAMPO S. ANGELO 3584 - TELEF. 25-876 - 25-126

Ufficio Segreteria

Prot. N. RIUNIONE COMITATO ITALIANO PROVINCIALE CONSULTIVO MISTO

Giovedì 11 Ottobre 1945

OGGETTO:
Accordo.-

AL
COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO
V E N E Z I A

1.- Alleghiamo alla presente il verbale di accordo di retribuzione giornaliera agli operai dipendenti dalla Direzione Attività Balneare;

2.- Gli stipulanti hanno fatto appello al Comitato Provinciale perchè prendesse l'accordo in favorevole considerazione;

3.- Il Comitato esamina l'accordo e, interpretando che il compenso forfettizzato delle 20 lire giornaliere si intenda qualsiasi sia il numero dei figli a carico, ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

3908

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv.Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag.Antonio Campi)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(Sig. Gino Baldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(Avv.A.C.Fonte Basso)

A G R E E M E N T'S M I N U T E S

The year 1945, on October 1st

between Mr Cavagna Claudio, Director of the Bathing Labourers Trade of the C.I.G.A. (Compagnia Italiana Grandi Alberghi)

and the Confederal Trade Union, representing the Workmen who depend the Management of the Bathing Labourers Trade;

it has been agreed and stipulated what follows:

The daily payment of the above named workmen is fixed on the following measure:

1) = Payment basis .....L. 40,85

2) = Daily indemnity ...../.." 18,35

3) = Contingency indemnity ....." 120,00

4) = To all who earn a family allowances, will be paid a special reward of 20 lires per day.

The present agreement goes into force on October 1st 1945 From this date will be abolished any other special reward untill now allowed to the above named workmen of the Baithing Labourers Trade.

The present agreement will be submitted to the judgment of the Italian Mixed Consultive Committee and to the assent of the Allied Military Comand.

THE DIRECTOR OF THE BAITHING LABOURERS TRADE OF THE C. I. G. A.

THE CONFEDERAL TRADE UNION

3965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1945 il giorno 1° ottobre,

tra il signor Cavagna Claudio direttore delle Attività Balneari della C.I.G.A.;

e la Camera confederale del lavoro in rappresentanza degli operai dipendenti dalla Direzione Attività Balneare;

si è convenuto e stipulato quanto segue:

La retribuzione giornaliera dei suddetti operai resta così determinata:

1°) - paga base: L. 40,85

2°) - indennità giornaliera " 18,35

3°) - indennità di contingenza " 120.==

4°) - a tutti coloro che percepiscono assegni familiari verrà corrisposto un compenso spediale di L.20 giornaliere.

Il presente accordo entra in vigore col 1° ottobre 1945 dalla quale data sarà soppresso qualsiasi altro compenso speciale finora corrisposto ai suddetti operai della Compagnia.

Il presente accordo viene sottoposto al parere dei Comitati Italiani Consultivi Misti e alla ratifica del Comando Militare Alleato.

IL DIRETTORE ATTIVITA' BALNEARI DELLA CI.G.A.

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

Seguono le firme.

3967

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~~Estratto Proc.~~

MEETING 8th

On the 17th of July 1945 at 9 o'clock in the residence of the Provincial Labour Office the Comitato has met.
In the absence of Dr. MARCELLO SIGNORI, the President, who is ill, the meeting is presided by Mr. ALESSANDRO CANDIDO, the vice-President. Dr. DONDI, the Secretary dell'Associazione Industriali is present as assistent (he was invited by the Comitat).

Order of the day :

1) - Agreement for the grant 1 of an "indennità di contingenza" in behalf of the dependants of commerce ;

2) - Agreement for the economic treatment of workmen of industrial undertakings discharged from service or working at reduced hours.

OMISSIS .....

.....

The agreement n. 1 of the order of the day is read.

It is underlined that xxxxxx the indemnity established for the dependants of commerce is superiour to the indemnity established for workmen of industrial undertakings, yet the difference is fully justified considering that the salaries paid for dependants of commerce are inferior to the wages paid for workmen of industrial undertakings.

It has been established to that the agreement shall have effect from June 1st 1945 also for the workmen in bakeries.

The Comitato approves the agreement and invites the Provincial Labour Office to send it to the A.M.G. for its ratification.

The agreement n. 2 of the order of the day is then taken into consideration.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) - Agreement for the grant l of an "indennità di contingenza" in behalf of the dependants of commerce ;

2) - Agreement for the economic treatment of workmen of industrial undertakings discharged from service or working at reduced hours.

OMISSIS .....

.....

The agreement n. 1 of the order of the day is read.

It is underlined that xxxxxx the indemnity established for the dependents of commerce is superiour to the indemnity established for workmen of industrial undertakings, yet the difference is fully justified considering that the salaries paid for dependents of commerce are inferior to the wages paid for workmen of industrial undertakings.

It has been established tothat the agreement shall have effect from June 1st 1945 also for the workmen in bakeries.

The Comitato approves the agreement and invites the Provincial Labour Office to send it to the A.M.G. for its ratification.

The agreement n. 2 of the order of the day is then taken into consideration.

It is put before the Comitato to justify the said agreement that the matter in examination had been put aside from May 1st, 1945. It was necessary to establishe the economic treatment of workmen who were "discharged from service" under the date of May 31st and the economic treatment of those who were "discharged from service" posteriorly, waiting for the moment when the matter shall be regulated with agreements analogueous to those already in effect in Milano Province, agreements which, according to official statements appeared in the news papers, shall not have effect before June 25st.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

For such reasons the Camera Confederale del Lavoro, and the Associazione degli Industriali with the approval of the President dell'Istituto di Previdenza have agreed to establish for the moment the treatment established by the agreement taken into consideration.

The Comitato approved the agreement underlining the necessity of a prompt ratification of the A.M.G. because of the urgency of the matter regulated in it.

OMISSIS .....

.....

The meeting ends at half past twelve.

THE SECRETARY

Signed Dr. Gianfranco de Rosi

THE VICE-PRESIDENT

Signed Mr. Alessandro Candido

3904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8ª RIUNIONE

Il giorno 17 del mese di Luglio, anno 1945, alle ore 9, presso la Sede dell'Ufficio provinciale del Lavoro si è riunito il Comitato. In assenza del Presidente Dr. MARCELLO SIGNORI, assente, la riunione è presieduta dal Sig. ALESSANDRO CANDIDO, Vice Presidente.
Su invito del Comitato è presente, quale membro coadiuvatore, il Dott. GIOVANNI BONDI, Segretario dell'Associazione degli Industriali.

Ordine del giorno :

1) - Accordo per la determinazione di una indennità di contingenza a favore dei dipendenti del commercio ;

2) - Accordo per il trattamento economico agli operai dell'Industria sospesi o lavoranti ad orario ridotto ;

3) - Licenziamenti per gli impiegati dell'industria e per i dipendenti del commercio;

4) - licenziamenti per scarso rendimento, indisciplina e raggiunti i limiti d'età degli operai dell'industria.

E' data lettura dell'accordo di cui al n. 1 dell' o.d.g..

Si rileva che la misura dell'indennità in esso determinata è superiore a quella disposta per i dipendenti dell'industria; tuttavia detta differenza risulta pienamente giustificata in considerazione degli stipendi di cui in atto fruiscono i prestatori d'opera del commercio, stipendi sensibilmente inferiori a quelli in vigore per i dipendenti dell'Industria. Si precisa inoltre che anche per i panificatori l'accordo avrà effetto dal Iº Giugno c.a..

Il Comitato, preso atto di queste delucidazioni, approva l'accordo ed invita l'Ufficio Provinciale del Lavoro ad inoltrarlo all'A.C.S. per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vore dei dipendenti del commercio ;

2) - Accordo per il trattamento economico agli operai dell'Industria sospesi o lavoranti ad orario ridotto ;

3) - Licenziamenti per gli impiegati dell'industria e per i dipendenti del commercio;

4) - licenziamenti per scarso rendimento, indisciplina e raggiunti i limiti d'età degli operai dell'industria.

E' data lettura dell'accordo di cui al n. 1 dell' o.d.g..

Si rileva che la misura dell'indennità in esso determinata è superiore a quella disposta per i dipendenti dell'industria; tuttavia detta differenza risulta pienamente giustificata in considerazione degli stipendi di cui in atto fruiscono i prestatori d'opera del commercio, stipendi sensibilmente inferiori a quelli in vigore per i dipendenti dell'Industria. Si precisa inoltre che anche per i panificatori l'accordo avrà effetto dal I° Giugno c.a..

Il Comitato, preso atto di queste delucidazioni, approva l'accordo ed invita l'Ufficio Provinciale del Lavoro ad inoltrarlo all'A.C.I.S. per la ratifica.

Viene poi preso in esame l'accordo di cui all'art. 2 dell'o.d.g.. Si premette, a giustificazione di detto accordo, che la regolamentazione della materia in esame è venuta a cessare col 31 Maggio 1945. Era necessario perciò stabilire quale trattamento doveva farsi agli operai che si trovavano in aspettativa a tale data e a quelli collocati in tale posizione posteriormente, in attesa che tutta questa materia venga regolata da accordi analoghi a quelli già in vigore per la Provincia di Milano, accordi però che, secondo dichiarazioni ufficiali apparse nei giornali, non potranno avere effetto prima del 25 Giugno. Per tali motivi la Came-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ra Confederale del Lavoro e l'Associazione degli Industriali, d'accor do con il Presidente dell'Istituto di Previdenza, hanno convenuto di stabilire in via del tutto transitoria il trattamento di cui all'ac= cordo in esame. Il Comitato preso atto di tale situazione, approva l'accordo, sottolineando la necessità di una pronta ratifica da parte dell'A.M.G. fdata la pendenza dei rapporti in esso regolati.

In merito al punto 2 dell'o.d.g. il Comitato è d'accordo nell'a= vocare a se tutti i casi di autorizzazione per licenziamenti di impie= gati dell'industria e di dipendenti del commercio. A tal proposito si fa presente che per questo categorie di prestatori d'opera non sono applicabili le disposizioni in vigore per gli operai dell'industria che vietano i licenziamenti; tuttavia, data la situazione attuale ge= nerale della mano d'opera in base alle istruzioni superiori restrittive della facoltà di licenziamento in genere, è opportuno che le autoriz= zazioni di licenziamento per le categorie sopra menzionate siano di competenza del Comitato.

Infine viene discusso l'argomento di cui al n. 4. Si rileva che se esiste il blocco dei licenziamenti per gli operai dell'industria tuttavia è necessario e logico stabilire una eccezione per i licenzia= menti individuali determinati da indisciplina, scarso rendimento e rag= giunti i limiti di età. Per tali casi il Comitato delibera di avocare a se le decisioni in merito, dopo aver sentito in contraddittorio le parti interessate. Tali controversie verranno trattate in riunioni da tenersi il lunedì mattina di ogni settimana.

La riunione ha termine alle ore 12.30.

3962

IL SEGRETARIO -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gati dell'industria e di dipendenti del commercio. A tal proposito si fa presente che per queste categorie di prestatori d'opera non sono applicabili le disposizioni in vigore per gli operai dell'industria che vietano i licenziamenti; tuttavia, data la situazione attuale generale della mano d'opera in base alle istruzioni superiori restrittive della facoltà di licenziamento in genere, è opportuno che le autorizzazioni di licenziamento per le categorie sopra menzionate siano di competenza del Comitato.

Infine viene discusso l'argomento di cui al n. 4. Si rileva che se esiste il blocco dei licenziamenti per gli operai dell'industria tuttavia è necessario e logico stabilire una eccezione per i licenziamenti individuali determinati da indisciplina, scarso rendimento e raggiunti i limiti di età. Per tali casi il Comitato delibera di avocare a se le decisioni in merito, dopo aver sentito in contraddittorio le parti interessate. Tali controversie verranno trattate in riunioni da tenersi il lunedì mattina di ogni settimana.

La riunione ha termine alle ore 12.30.

3962

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Gianfranco de Rosi

IL VICE PRESIDENTE
F.to Sig. Alessandro Candido.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

811/90

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

TO : HQ A.C. (Labor Sub-Commission) 25 July '45

SUBJECT : Minutes of the meeting of the PIJAC, Padova, Province.

FILE NO : RXII/LA/ 107.028

1. Attached for your information are the minutes of the 8th meeting of the Provincial Italian Joint Advisory Committee, Padova Province.

E. H. Bailey (GH)
E.H. BAILEY
Captain
Regional Labor Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

TO : HQ A.C. (Labor Sub-Commission) 25 July '45

SUBJECT : Minutes of the meeting of the PIJAC, Padova, Province.

FILE NO : RXXI/LA/ 107.028

1. Attached for your information are the minutes of the 8th meeting of the Provincial Italian Joint Advisory Committee, Padova Province.

L.H. Bailey
L.H. BAILEY
Captain
Regional Labor Officer

3905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: Concessione di una speciale indennità di carovita ai lavoratori adibiti a lavori pubblici nella Regione Veneta.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. della Regione Veneta (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro) -

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto della Regione Veneta -

Relazione alla segnalazione n.° 9/A bis - (27 agosto 1945) -

---

1. Si allega copia della segnalazione n.° 9/A già inoltrata da questo Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per l'approvazione in data 7 agosto 1945 e copia del verbale di accordo in pari data, alla segnalazione stessa allegato.

2. Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte contenute nell'accordo di cui sopra, salvo le modifiche di cui in appresso.

3. Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto:

considerato che il Governo Italiano, in pieno accordo con le Autorità Militari Alleate, ha convenuto nella necessità di modificare l'attuale trattamento salariale degli addetti a lavori pubblici;

considerato che i benefici fissati dall'Ordinanza salariale A.M.G. n. 9 in data 20 luglio 1945 a favore di detti lavoratori non solo risultano del tutto inadeguati all'aumentato costo della vita, ma hanno anche determinato uno stato di notevole malcontento nelle maestranze addette a tali lavori;

esprime il voto che, in sostituzione dell'adeguamento salariale previsto dalla sopracitata Ordinanza n. 9 e con decorrenza 25 giugno 1945, venga concessa ai lavoratori adibiti a lavori pubblici nella Regione Veneta una speciale indennità di carovita giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora, e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	Operai £.		Impiegati £.	
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	120,=	giorn.	3.000,=	mensili
b) Donne capi famiglia con una persona a carico	100,=	"	2.500,=	"

3899

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

	£.	£.
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 15,= al giorno per gli operai e £.375,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		
c) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	100,= giorn.	2.500,=mensili
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	80,= "	2.000,= "
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	72,= "	1.800,= "
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	64,= "	1.600,= "
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	56,= "	1.400,= "

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato, che fruisce di assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliere e per 180 le quote mensili.

A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra (£. 20,= giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia) istituita con Decreto 5.1.1945 del Governo della cosl detta Repubblica Sociale Italiana.

Le speciali indennità di carovita di cui sopra saranno corrisposte al 100 % alle maestranze addette a lavori nei Comuni della Regione aventi oltre 200 mila abitanti, al 90 % alle maestranze addette a lavori nei Comuni della Regione aventi da 50.001 a 200 mila abitanti ed all'80 % alle maestranze addette a lavori nei Comuni della Regione aventi meno di 50.000 abitanti.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto, si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie o per quello relativo alle festività infra-settimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociale ed assicurativi.

Si intende che le somme già eventualmente corrisposte ai lavoratori addetti a lavori pubblici in conseguenza del disposto della sopracitata Ordinanza n.° 9, devono essere conguagliate a far tempo dalla data del 25 giugno 1945 con le indennità di cui alla presente proposta.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4. L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.le Misto
(dott. Luigi Mauro)

Allegati: - verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 27 agosto 1945.
- copia della segnalazione n.° 9/A del 7 agosto 1945 e
- relativo allegato accordo in data 7 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO REGIONALE VENETO

L'anno 1945, il giorno 27 del mese di agosto, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del lavoro per la Venezia, a richiesta dell'Ufficiale Regionale del Lavoro Alleato, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto nella persone del dott. Mario Bandiellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del sig. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vice-presidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calo', in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Luigi Mauro, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per la Venezia, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Consultivo Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

concessione di una speciale indennità di carovita ai lavoratori addibiti a lavori pubblici nella Regione Veneta;

premesso che il Governo Italiano, in pieno accordo con le Autorità Militari Alleate, ha convenuto nella necessità di modificare l'attuale trattamento salariale degli addetti a lavori pubblici;

considerato che i benefici fissati dall'Ordinanza salariale A.M.G. n.° 9 in data 20 luglio 1945 a favore di detti lavoratori non solo risultano del tutto inadeguati all'aumentato costo della vita ma hanno altresì determinato uno stato di notevole malcontento nelle maestranze, in conseguenza della forte sperequazione fra il livello delle paghe globalmente percepito dai lavoratori dell'industria privata e quello delle paghe globalmente percepito dalle stesse categoria di lavoratori addetti a lavori pubblici, anche dopo gli adeguamenti salariali di cui alla già citata Ordinanza n.° 9;

2897

preso atto del voto conforme espresso dalle rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro delle varie Provincie della Regione

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veneta e del parere favorevole del Genio Civile, dell'Azienda Autonoma Statale della Strada "AA.SS.", del Commissario Regionale del Lavoro della Commissione Economica Regionale;

esprime il parere che sia opportuno ed equo, in sostituzione dell'adeguamento salariale previsto dalla sopracitata Ordinanza n.° 9 e con decorrenza 25 giugno 1945, concedere ai lavoratori addetti a lavori pubblici nella Regione Veneta una speciale indennità di carovita giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	Operai £.	Impiegati £.
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	120,= giorn.	3.000,= mensili
b) Donne capi famiglia con una persona a carico	100,= "	2.500,= "
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 15,= al giorno per gli operai e £.375,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		
c) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 70 compiuti	100,= "	2.500,= "
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	80,= "	2.000,= "
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	72,= "	1.800,= "
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	64,= "	1.600,= "
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	56,= "	1.400,= "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impie= gato, che fruisce di assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliere e per 180 le quote mensili.

A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guer= ra (£. 20,= giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia) isti = tuita con Decreto 5.1.1945 del Governo della cosi detta Repubblica So ciale Italiana.

Le speciali indennità di carovita di cui sopra saranno corri= sposte al 100 % alle maestranze addette a lavori nei Comuni della Re= gione aventi oltre 200 mila abitanti, al 90 % alle maestranze addette a lavori nei Comuni della Regione aventi da 50.001 a 200.000 abitanti ed all'80 % alle maestranze addette a lavori nei Comuni della Regione aventi meno di 50.000 abitanti.

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante del= la retribuzione ad alcun effetto, si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie o per quello rela= tivo alle festività infra-settimanali. Essa è esente da ogni contribu zione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

Si intende che le somme già eventualmente corrisposte ai la= voratori addetti a lavori pubblici in conseguenza del disposto della sopracitata Ordinanza n.° 9,devono essere conguagliate a far tempo dalla data del 25 giugno 1945 con le indennità di cui alla presente proposta.

Letto, confermato e sottoscritto.

UFFICIO REGIONALE

p.c.c.

3896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

	WORKERS £.	CLERKS £.
persons in addition to the first.		
c) Men not head of a family, over 20.....	100,= a day	2500,= a month
d) Men not head of a family, between 18 _20.....	80,= " "	2000,= " "
e) Women not head of a family, over 20.....	72,= " "	1800,= " "
f) Women not head of a family, between 18- 20.....	64,= " "	1600,= " "
g) Men and women not head of a family, under 18.....	56,= " "	1400,= " "

a Head of a family is the ~~a~~ worker or the clerk who ~~gets~~ receives family allowances. The equalization by the hour of the above shares is obtained by ~~xxx~~ dividing the daily shares by 8 and the monthly shares by 180.

The indemnity of war (£720,= a day in behalf of the workers head of a family, granted by decree 5.1.1945 of Italian Social Republic) has been abolished starting from the 25th June 1945.

The special indemnity of "carovita" will be paid 100% to workers employed in Communes of the Region with population superior to 200.000 habitants,; 90% to workers employed in Communes of the Region with population from 50.001 to 200.000 habitants; 80% to workers employed in Communes of the Region with population under 50.000 habitants.

The indemnity of "carovita" is not integrating part of the payment ; the only exception is the reward of the annual vacation or for the weekly holidays. It is free from every providence, insurence and social contributions.

The eventual accounts already given to the labourers employed in Public Works (with Order n.9) will be recovered with the above indemnity, starting from the 25th June 1945.

The College of R.I.J.A.C. votes for this proposal.

3895

The secretary of the R.I.J.A.C.
(dott. Luigi Mauro)

Enclosures: Minutes of meeting of R.I.J.A.C. on the 27th August 1945.
Copy of the recommendation n.9/A on the 7th August 1945.
Agreement on the 7th August 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Venezie - Public Works

Subject: Granting of a special indemnity of "carovita" to the workers employed in Public Works - Venezie Region -

To: A.M.G. Regional Commissioner - Venezie Region - (to attention of Regional Labour Officer) -

From: Regional Italian Joint Advisory Committee - Venezie Region -

Recommendation n. 9/A bis - (27th August 1945) -

---

1. Here enclosed a copy of the application n. 9/A already recommended by the R.I.J.A.C. on 7th August 1945 and a copy of the agreement same dated.

2. The R.I.J.A.C. approves the proposals of the above agreement except the following changements.

3. The R.I.J.A.C. considering that:

   a) the Italian Government, in agreement with the Allied Military Authorities, agreed to modify the actual wages of the workers employed in Public Works;

   b) the granting fixed by Order n.9 AMG of 20th July 1945 in behalf of the above workers not only are insufficient to the cost of living, but also caused a remarkable discontent among the labourers employed in these works;

recommends a special daily or monthly indemnity equalized by the hour and paid according to the number of working hours, in the place of the equalization established in the above Order N.9 beginning from 25th June 1945.

The above indemnity will be granted following these terms:

	WORKERS £.	CLERKS £.
a) Men-head of a family with a person on their charge	120,=a day	3.000,=a mont
b) Women-head of a family with a person on their charge	100,= " "	2.500,= " "

Supplementary allowance will be paid to persons with two or more children or dependants on their charge to the amount of £.15,= per day for workers and £.375,= monthly will be paid to persons working in a clerical capacity. This allowance is to be equilized by the hour for every person on their charge in addition to the first and only for the first 3

Venezie 34

All Industries

ORDINANZA SUI SALARI N. 7-B

ACCORDO INTEGRATIVO AL PATTO DI MILANO

Il C.R.I.C.L., essendo stato informato dell'Accordo Integrativo al Patto di Milano, stipulato a Milano il 30 Agosto 1945, ed avente decorrenza dal 6 Agosto 1945, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato che il detto accordo venga reso esecutivo nella Regione delle Venezie A.L.G.

Il detto Accordo Integrativo stabilisce le seguenti indennità giornaliere e mensili:

	Operai	Impiegati
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico.	120.=	3.000.=
b) Donne capi famiglia con una persona a carico.	110.=	2.750.=
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni. . .	100.=	2.500.=
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	90.=	2.250.=
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.	82.=	2.050.=
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	70.=	1.750.=
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	56.=	1.400.=

3894

Vengono annullate dalla presente Ordinanza Salariale soltanto le disposizioni delle Ordinanze n. 7, 7-A, 7-B, 7-C, e T-D che non sono in concordanza con quelle della presente Ordinanza n. 7-B.

Tutte le riduzioni percentuali e le eccezioni previste nelle Ordinanze Salariali 7-B e 7-D dovranno essere applicate alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esecutivi nella Regione delle Venezie A.M.G.

Il detto Accordo Integrativo stabilisce le seguenti indennità giornaliere e mensili:

	Operai	Impiegati
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico.	120.=	3.000.=
b) Donne capi famiglia con una persona a carico.	110.=	2.750.=
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni. . .	100.=	2.500.=
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	90.=	2.250.=
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.	82.=	2.050.=
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	70.=	1.750.=
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	56.=	1.400.=

3894

Vengono annullate dalla presente Ordinanza Salariale soltanto le disposizioni delle Ordinanze n. 7, 7-A, 7-B, 7-C, e 7-D che non sono in concordanza con quelle della presente Ordinanza n. 7-E.

Tutte le riduzioni percentuali e le eccezioni previste nelle Ordinanze Salariali 7-B e 7-D dovranno essere applicate alla presente Ordinanza n. 7-E.

PERTANTO, poichè l'accordo è stato dovutamente esaminato e poichè esso è stato approvato dalle Autorità competenti nella regione di origine, e poichè è giusto che i lavoratori dell'Industria del Nord Italia debbano avere equo trattamento,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, ordino che tutte le condizioni dell'Accordo Integrativo al Patto di Milano per i lavoratori dell'Industria, con le eccezioni sopra det-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te, siano applicate in tutte le Province della Regione delle Venezie con decorrenza dal 6 Agosto 1945.

J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 17 Novembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ORDINANZA SUI SALARI N. 7-E

ACCORDO INTEGRATIVO AL PATTO DI MILANO

Il C.R.I.C.L., essendo stato informato dell'Accordo Integrativo al Patto di Milano, stipulato a Milano il 30 Agosto 1945, ed avente decorrenza dal 6 Agosto 1945, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato che il detto accordo venga reso esecutivo nella Regione delle Venezie A.M.G.

Il detto Accordo Integrativo stabilisce le seguenti indennità giornaliere e mensili:

	Operai	Impiegati
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico.	120.=	3.000.=
b) Donne capi famiglia con una persona a carico.	110.=	2.750.=
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni. . .	100.=	2.500.=
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	90.=	2.250.=
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.	82.=	2.050.=
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	70.=	1.750.=
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	56.=	1.4[illegible]93

Vengono annullate dalla presente Ordinanza Salariale soltanto le disposizioni delle Ordinanze n. 7, 7-A, 7-B, 7-C, e T-D che non sono in concordanza con quelle della presente Ordinanza n. 7-E.

Tutte le riduzioni percentuali e le eccezioni previste nelle Ordinanze Salariali 7-B e 7-D dovranno essere applicate alla presente Ordinanza n. 7-E.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il detto Accordo Integrativo stabilisce le seguenti indennità giornaliere e mensili:

	Operai	Impiegati
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico.	120.=	3.000.=
b) Donne capi famiglia con una persona a carico.	110.=	2.750.=
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni. . .	100.=	2.500.=
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	90.=	2.250.=
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.	82.=	2.050.=
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	70.=	1.750.=
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	56.=	1.4~~38~~93

Vengono annullate dalla presente Ordinanza Salariale soltanto le disposizioni delle Ordinanze n. 7, 7-A, 7-B, 7-C, e 7-D che non sono in concordanza con quelle della presente Ordinanza n. 7-E.

Tutte le riduzioni percentuali e le eccezioni previste nelle Ordinanze Salariali 7-B e 7-D dovranno essere applicate alla presente Ordinanza n. 7-E.

PERTANTO, poichè l'accordo è stato dovutamente esaminato e poichè esso è stato approvato dalle Autorità competenti nella regione di origine, e poichè è giusto che i lavoratori dell'Industria del Nord Italia debbano avere equo trattamento,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, ordino che tutte le condizioni dell'Accordo Integrativo al Patto di Milano per i lavoratori dell'Industria, con le eccezioni sopra det-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te, siano applicate in tutte le Province della Regione delle Venezie con decorrenza dal 6 Agosto 1945.

J.K. DUNLOP
Generale di Brigata.
Commissario Regionale
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 17 Novembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

SUBJECT: PROPOSAL TO EXTEND TO ALL COMMUNES OF VENEZIE REGION THE INTEGRATIVE ACCORD ADDED TO "PACT of MILANO" DATE IN MILANO ON 30th AUGUST 1945 AND EFFECTIVE FROM 6th AUGUST 1945.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Office)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDATION n. 80 (20th Octobre 1945)

7 - E

1. The R.I.J.A.C. purposes that the integrative accord, added to "Pact of Milano" made in Milano on 30th August 1945, become extendible to all Communes of Venezie Region and beginning effect from same date.

2. The R.I.J.A.C. of Venezie Regiong taken into examination the above integrative accord added to "Pact of Milano" considered that it is a complementary added to the "Pact" for industry category;

seen the Ordinances N. 7 and 7/A by which the above "Pact of Milano" became extended to Venezie Region;

recommends the approvation of the present proposal, to be sure what established by the Ordinances n. 7/B and 7/D for what regard the percentage different to apply according to importance of each Commune.

3. All members of the R.I.J.A.C. votes favorably for this proposal.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(Capt. Vittorio Bertuzzi)

Bertuzzi

3892

Have enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie Region on the 24th Octobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oggetto: Proposta di estensione a tutta la Regione delle Venezie del'Accordo Integrativo al "Patto di Milano" stipulato in Milano il 30 agosto 1945 con decorrenza 6 agosto 1945

Al: Commissario dell'A.M.G. - Regione delle Venezie -
(all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 80 del 10 ottobre 1945

---

1. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto propone che l'Accordo integrativo al "Patto di Milano", stipulato in Milano il 30 agosto 1945, venga esteso a tutta la Regione delle Venezie con la medesima decorrenza.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, presa visione dell'Accordo Integrativo al "Patto di Milano";
considerato che esso è complementare al suddetto "Patto" per l'industria";

viste le Ordinanze n. 7 e 7/A con le quali il menzionato "Patto" veniva esteso alla Regione delle Venezie;

raccomanda l'approvazione della proposta, fermo naturalmente restando quanto stabilito con le Ordinanze n. 7/B e 7/D circa le percentuali d'applicazione.

3. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto, vota in favore di questa proposta.

3891

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati: -
- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 24 ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 24 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Luigi Filippi, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, assistito dal dott. Cesare Jacobi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

> Proposta di estensione a tutta la Regione delle Venezie dell'Accordo integrativo al "Patto di Milano" stipulato in Milano il 30 agosto 1945 con decorrenza 6 agosto 1945 - 3890

considerato che l'Accordo in parola è complementare al precedente "Patto di Milano" per l'industria;
viste le Ordinanze n. 7 e n. 7/A con le quali detto Patto viene esteso alla Regione delle Venezie;
esprime parere favorevole all'estensione del suddetto Ordine integrativo a tutta la Regione delle Venezie.

Letto, confermato e sottoscritto.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - PER LE VENEZIE

P.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

SUBJECT: AGREEMENT CONCERNING THE APPLICATION OF THE INTEGRATING ACCORD OF "PATTO DI MILANO" AT PADOVA PROVINCE.-

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Office)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

Recommendation nº 61 (24th September 1945)

1. Here enclosed an agreement, made in Padova on the 24th September 1945, between "Associazione degli Industriali" and the "Camera Confederale del Lavoro" of Padova Province, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Padova.

2. The R.I.J.A.C. of Venezie Region approves the above agreement concerning the application of the integrating accord of "Patto di Milano" at Padova Province.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering the improvements brings by application of the above mentioned integrating accord;
considered the formal accord between contracting parties, recommends it.

4. The amount granted by the present agreement will be applied with the percentage reductions established by "A.M.G." by salary Ordinance nº 7/B.

The integrating accord to the "Patto di Milano" settle the following weekly and monthly indemnity:

		WOMEN	CLERKS
a) Men head-family with one dependent	L.	120.=	3.000=
b) Women head-family with one dependent	"	110.=	2.750.
c) Men not head-family more than 20 years old.....	"	100.=	2.500.
d) Men not head-family between 18 and 20 years old	"	90.=	2.250.
e) Women not head-family more than 20 years old.....	"	82.=	2.050.
f) Women not head-family between 18 and 20 years old.....	"	70.=	1.750=
g) Men and women not head-family less than 18 years old.....	"	56.=	1.400.

3089

. / .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALL the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

Secretary of the R.I.J.A.C.
(Dott. Vittorio Bertuzzi)

HERE ENCLOSED:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie Region on the 10 Octobre 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C., Padova Province on the 28th September 1945
Text of the agreement made between the "Associazione degli industriali" and the"Camera Confederale del Lavoro" on the 24th September 1945.
Schedule concerning the indemnity of contingency according the "PATTO DI MILANO" and according the"integrating agreement"

.=.=.=.=.=.=.

3888

Oggetto: Estensione alla Provincia di Padova dell'Accordo integrativo al "Patto di Milano".

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. Regione delle Venezie
(all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 61 del 24 settembre 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Padova il giorno 24 settembre 1945, tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto, dal Comitato Consultivo provinciale di Padova, per il prescritto parere;

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata;

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, preso atto dei miglioramenti apportatidall'Accordo integrativo al "Patto di Milano";

visto il formale accordo fra le parti interessate, ne raccomanda l'approvazione.

Le misure contemplate nell'Accordo vanno naturalmente applicate con le percentuali di riduzione previste dall'Ordinanza salariale A.M.G. n. 7/B.
L'Accordo integrativo al "Patto di Milano" contempla la seguente tabella salariale:

	Operai	Impiegati
a) - uomini capi famiglia con una persona a carico	120,-	3.000,-
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico	110,-	2.750,-
c) - Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni com-	100,-	2.500,-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. - Si allega un Accordo stipulato in Padova il giorno 24 settembre 1945, tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto, dal Comitato Consultivo provinciale di Padova, per il prescritto parere;

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata;

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, preso atto dei miglioramenti apportatidall'Accordo integrativo al "Patto di Milano";

visto il formale accordo fra le parti interessate, ne raccomanda l'approvazione.

Le misure contemplate nell'Accordo vanno naturalmente applicate con le percentuali di riduzione previste dall'Ordinanza salariale A.M.G. n. 7/B.
L'Accordo integrativo al "Patto di Milano" contempla la seguente tabella salariale:

	Operai	Impiegati
a) - uomini capi famiglia con una persona a carico	120,-	3.000,-
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico	110,-	3885 1750,-
c) - Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	100,-	2.500,-
d) - Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	90,-	2.250,-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti 82.- 2.050.-

f) - Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni 70.- 1.750.-

g) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni 56.- 1.400.-

4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati: - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 10 ottobre 1945 -

- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Padova in data 28 settembre 1945 -

- Accordo tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro in data 24 settembre 1945 -

- Tabella relativa all'indennità di contingenza secondo il "Patto di Milano" e secondo l'Accordo integrativo -

3886

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

PER LA REGIONE DELLE VENEZIE.

L'anno 1945, il giorno 10 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- estensione alla provincia di Padova dell'Accordo integrativo al "Patto di Milano"

preso atto dei miglioramenti apportati dall'Accordo integrativo al "Patto di Milano";
visto il formale accordo fra le parti interessate;
esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.
Le misure contemplate nell'Accordo vanno naturalmente applicate con le percentuali di riduzione previste dall'Ordinanza Salariale A.M.G. n. 7/B.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...Milano per la Regione delle Venezie, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- estensione alla provincia di Padova dell'Accordo integrativo al "Patto di Milano"

preso atto dei miglioramenti apportati dall'Accordo integrativo al "Patto di Milano";
visto il formale accordo fra le parti interessate;
esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.
Le misure contemplate nell'Accordo vanno naturalmente applicate con le percentuali di riduzione previste dall'Ordinanza Salariale A.M.G. n. 7/B.

3883

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO VENEZIE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

16th M E E T I N G

=.=.=.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

16^ R I U N I O N E

Il giorno 28 settembre 1945, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, si è riunito il Comitato Consultivo Misto Provinciale sotto la Presidenza del Prof. Lionello Rossi.

Ordine del giorno:

- Accordo integrativo al "Patto di Milano", in data 24 settembre 1945.

Dopo la lettura del testo dell'accordo di cui all'ordine del giorno, il Segretario ne illustra brevemente il contenuto, premettendo che gli adeguamenti di contingenza ivi determinati corrispondono a quelli già applicati a Milano con effetto dal 6 agosto u.s.;

Il Comitato, rilevato che i miglioramenti in parola sono stati originariamente convenuti dai contraenti medesimi del "Patto di Milano" a modificazione di detto Patto e considerando che è negli intendimenti della competente Autorità Regionale dell'A.M.G. determinare il trattamento di contingenza per i dipendenti dell'industria delle Tre Venezie sulla base dell'analogo trattamento disposto nella Provincia di Milano (Ordinanze n/ 7 e 7A), esprime parere favorevole all'estensione degli adeguamenti in esame anche ai lavoratori dell'industria della nostra Provincia mediante la Superiore ratifica dell'accordo di cui all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO
F.to Dr.Gianfranco d e'BESI

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Lionello ROSSI

3883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

PROVINCIAL LABOUR OFFICE

P A D O V A

.=.

On the 24th September 1945 in the Provincial Labour Office, between "Associazione degli Industriali" of Padova Province, represented by his President Comm. Silvio Gentilini and the " Camera Confederale del Lavoro represented by their Secretars Turra Francesco e Franceschini Alberto, have been agreed as follows:

" The integranting "Patto di Milano", made in Milano on the 30th August 1945, concerning the indemnity of contingency, will be apply also to Padova Province beginning from 1st September 1945 and with the amount-percentage approved or that will be approved from the Allied Commission.-

Approved:

p: "l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
Signed: Gentilini Silvio

3682

p. The "CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Signed Turra Francesco
" Alberto Franceschini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
PADOVA

Il giorno 24 settembre 1945 nell'Ufficio Provinciale del Lavoro tra l'Associazione degli Industriali di Padova, rappresentata dal suo Presidente Comm. Silvio Gentilini e la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dai suoi Segretari Turra Francesco e Franceschini Alberto, si è convenuto e concordato quanto segue:

"Il Patto integrativo di Milano sull'indennità di contingenza stipulato in data 30 agosto 1945, viene esteso alla Provincia di Padova con decorrenza 1° settembre 1945 e con le percentuali stabilite o da stabilirsi da parte del Commissario dell'A.M.G."

Letto, sottoscritto

p: l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to Gentilini Silvio

p: LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Turra Francesco
" Alberto Franceschini

3681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDEMNITY OF CONTINGENCY ACCORDING TO THE " PATTO DI MILANO "
AND ACCORDING TO THE INTEGRATIN AGREEMENT

CATEGORY	"PATTO DI MILANO" from the 25/6 to the 5/8/45		"INTEGRATING AGR from 6th August	
	Workmen	Clerks	Workmen	Cl
a) Men head-family with one dependent	120.=	3.000.=	120.=	3.0
b) Women head-family with one dependent	100.=	2.500.=	110.=	2.5
c) Men not head-family more than 20 years old	100.=	2.500.=	100.=	2.5
d) Men not head-family between 18 and 20 years old	80.=	2.000.=	90.=	2.2
e) Women not head-family more than 20 years old	72.=	1.800.=	82.=	2.0
f) Women not head-family between 18 and 20 years old	64.=	1.440.=	70.=	1.7
g) Men and women not head-family less than 18 years old	56.=	1.400.=	56.=	1.4

To men and women with more peeson on charge maximun three besides the fir
heve e ellowence for each person: workmen (daily) L. 15.= clerks (monthl
L. 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDEMNITY OF CONTINGENCY ACCORDING TO THE " PATTO DI MILANO " AND ACCORDING TO THE INTEGRATIN AGREEMENT

CATEGORY	"PATTO DI MILANO" from the 25/6 to the 5/8/45		"INTEGRATING AGR from 6th August	
	Workmen	Clerks	Workmen	Cl
a) Men head-family with one dependent	120.-	3.000.-	120.-	3.0
b) Women head-family with one dependent	100.-	2.500.-	110.-	2.
c) Men not head-family more than 20 years old	100.-	2.500.-	100.-	2.
d) Men not head-family between 18 and 20 years old	80.-	2.000.-	90.-	2.
e) Women not head-family more than 20 years old	72.-	1.800.-	82.-	2.
f) Women not head-family between 18 and 20 years old	64.-	1.440.-	70.-	1.
g) Men and women not head-family less than 18 years old	56.-	1.400.-	56.-	1.

To men and women with more person on charge maximun three besides the fir have a allowance for each person: workmen (daily) L. 15.- clerks (monthl L. 375.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ITY OF CONTINGENCY ACCORDING TO THE " PATTO DI MILANO "
AND ACCORDING TO THE INTEGRATIN AGREEMENT

	"PATTO DI MILANO" from the 25/6 to the 5/8/45		"INTEGRATING AGREEMENT from 6th August 1945	
	Workmen	Clerks	Workmen	Clerks
one	120.-	3.000.-	120.-	3.000.-
h one	100.-	2.500.-	110.-	2.750.-
ore than	100.-	2.500.-	100.-	2.500.-
between 18	80.-	2.000.-	90.-	2.250.-
y more than	72.-	1.800.-	82.-	2.050.-
y between	64.-	1.440.-	70.-	1.750.-
ad-family old	56.-	1.400.-	56.-	1.400.-

n with more person on charge maximun three besides the first will
for each person: workmen (daily) L. 15.- clerks (monthly)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI CONTINGENZA SECONDO IL "PATTO DI MILANO" E SECONDO L'ACCORDO INTEGRATIVO

817

CATEGORIE	"PATTO DI MILANO" dal 25/6 al 5/8/		"ACCORDO INTEG dal 6 agost	
	Operai	Impiegati	Operai	Impie
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	120.=	3.000.=	12[illegible].=	3.0
b) Donne capi famiglia con una persona a carico	100.=	2.500.=	110.=	2.7
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	100.=	2.500.=	100.=	2.5
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	80.=	2.000.=	90.=	2.2
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	72.=	1.800.=	82.=	2.0
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	64.=	1.440.=	70.=	1.7
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	56.=	1.400.=	56.=	1.4

N.B. - Per uomini e donne (con più persone a carico e massimo tre oltre la pr[illegible]gno supplementare per ogni persona a carico: operai (giornaliere) L. 15.= - [illegible] (mensili) L. 375.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

INDENNITA' DI CONTINGENZA SECONDO IL "PATTO DI MILANO" E SECONDO L'ACCORDO INTEGRATIVO

R I E	"PATTO DI MILANO" dal 25/6 al 5/8/		"ACCORDO INTEGRATIVO" dal 6 agosto	
	Operai	Impiegati	Operai	Impiegati
miglia con carico	120.=	3.000.=	120.=	3.000.=
iglia con carico	100.=	2.500.=	110.=	2.750.=
i famiglia re ai 20	100.=	2.500.=	100.=	2.500.=
i famiglia fra i 18	80.=	2.000.=	90.=	2.250.=
famiglia re ai 20	72.=	1.800.=	82.=	2.050.=
famiglia fra i 18	64.=	1.440.=	70.=	1.750.=
non capi fa inferiore ai	56.=	1.400.=	56.=	1.400.=

e donne (con più persone a carico e massimo tre oltre la prima) asse-
per ogni persona a carico: operai (giornaliere) L. 15.= - impiegati
.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI CONTINGENZA SECONDO IL "PATTO DI MILANO" E SECONDO L'ACCORDO INTEGRATIVO

R I E	"PATTO DI MILANO" dal 25/6 al 5/8/		"ACCORDO INTEGRATIVO" dal 6 agosto	
	Operai	Impiegati	Operai	Impiegati
miglia con carico	120.=	3.000.=	120.=	3.000.=
iglia con carico	100.=	2.500.=	110.=	2.750.=
i famiglia re ai 20	100.=	2.500.=	100.=	2.500.=
i famiglia fra i 18	80.=	2.000.=	90.=	2.250.=
famiglia re ai 20	72.=	1.800.=	82.=	2.050.=
famiglia fra i 18	64.=	1;440.=	70.=	1.750.=
non capi fa inferiore ai	56.=	1.400.=	56.=	1.400.=

e donne (con più persone a carico e massimo tre oltre la prima) asse-
per ogni persona a carico: operai (giornaliere) L. 15.= - impiegati
.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

25C/811

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government

TO : Labor Sub-Commission - Rome 19 November 45
SUBJECT : Wage Order No. 7-E
FILE No. : RXII/LA/107.02

1. The attached Wage Order is hereby submitted to you for information. It was signed by the Regional Commissioner 17 November 1945, after having been considered and approved by the RIJAC.

Gpl. D. J. Thurmes
Regional Labor Office

DISTRIBUTION:

P.C.
Camera del Lavoro
Ufficio del Lavoro
Prefetto
Unione Industriali
Ispettorato del Lavoro
Regional Labor Office - Venice
Labor Sub-Commission - Rome
Labor Officer 86 Area - Venice

3878

Verona
Lavoro Agricolo
33

ORDINANZA SUI SALARI N. 69

NUOVI STIPENDI E SALARI BASE ED INDENNITA' CAROVITA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA.

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo presentatogli dai rappresentanti autorizzati dell'Amministrazione e della Commissione Interna Aziendale del Consorzio Agrario della Provincia di Verona, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato i seguenti nuovi stipendi e salari base ed indennità carovita per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario della Provincia di Verona, con decorrenza dal 1° Maggio 1945:

NUOVI STIPENDI BASE

Categoria 1ª - Impiegati di concetto con mansioni direttive:

	uomini	donne
a) Capi servizio	£. 5.030.=	£. 4.530.=
b) Ispettore	" 4.560.=	" 4.110.=
c) Gerenti di filiali	" 4.560.=	" 4.110.=
d) Capi Ufficio	" 4.280.=	" 3.860.=
e) Vice capo ufficio	" 4.000.=	" 3.600.=

Categoria 2ª - Impiegati di concetto:

a) magazziniere di I^	£. 3.540.=	====
b) impiegati I^ classe	" 3.350.=	" 3.030.=
c) impiegati di II^ classe	" 2.930.=	" 2.660.=

3877

Categoria 3ª - Impiegati d'ordine:

a) magazziniere Colonia Ven.	£. 2.790.=	£. ====
b) impiegati I^ classe	" 2.610.=	" 2.350.=
c) impiegati di II^ classe	" 2.420.=	" 2.190.=
d) dattilografe e telefoniste	" 2.240.=	" 2.010.=

Per il personale di 3ª categoria inferiore ai 21 anni le retribuzioni sono le seguenti:

a) Impiegati d'ordine 1^ classe:		
dai 20 ai 21 anni	£. 2.140.=	£. 1.930.=
" 19 ai 20 "	" 1.980.=	" 1.790.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Verona

33

ORDINANZA SUI SALARI N. 69

NUOVI STIPENDI E SALARI BASE ED INDENNITA' CAROVITA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA.

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo presentatogli dai rappresentanti autorizzati dell'Amministrazione e della Commissione Interna Aziendale del Consorzio Agrario della Provincia di Verona, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato i seguenti nuovi stipendi e salari base ed indennità carovita per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario della Provincia di Verona, con decorrenza dal 1° Maggio 1945:

NUOVI STIPENDI BASE

Categoria 1ª - Impiegati di concetto con mansioni direttive:

	uomini	donne
a) Capi servizio	£. 5.030.=	£. 4.530.=
b) Ispettore	" 4.560.=	" 4.110.=
c) Gerenti di filiali	" 4.560.=	" 4.110.=
d) Capi Ufficio	" 4.280.=	" 3.860.=
e) Vice capo ufficio	" 4.000.=	" 3.600.=

Categoria 2ª - Impiegati di concetto:

a) magazziniere capo	£. 3.540.=	£. ====
b) impiegati I^ classe	" 3.350.=	" 3.030.=
c) impiegati di II^ classe	" 2.930.=	" 2.660.=

Categoria 3ª - Impiegati d'ordine:

a) magazziniere Colonia Ven.	£. 2.790.=	£. ====
b) impiegati I^ classe	" 2.610.=	" 2.350.=
c) impiegati di II^ classe	" 2.420.=	" 2.190.=
d) dattilografe e telefoniste	" 2.240.=	" 2.010.=

Per il personale di 3ª categoria inferiore ai 21 anni le retribuzioni sono le seguenti:

a) Impiegati d'ordine 1ª classe:		
dai 20 ai 21 anni	£. 2.140.=	£. 1.930.=
" 19 ai 20 "	" 1.980.=	" 1.790.=
" [illegible]	" 1.800.=	" 1.620.=

3877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Provincia di Verona, con decorrenza dal 1° Maggio 1945:

NUOVI STIPENDI BASE

	uomini	donne
Categoria 1^ - Impiegati di concetto con mansioni direttive:		
a) Capi servizio	£. 5.030.=	£. 4.530.=
b) Ispettore	" 4.560.=	" 4.110.=
c) Gerenti di filiali	" 4.560.=	" 4.110.=
d) Capi Ufficio	" 4.280.=	" 3.860.=
e) Vice capo ufficio	" 4.000.=	" 3.600.=
Categoria 2^ - Impiegati di concetto:		
a) magazziniere c[illegible]	£. 3.540.=	====
b) impiegati I^ classe	" 3.350.=	" 3.030.=
c) impiegati di II^ classe	" 2.930.=	" 2.660.=
Categoria 3^ - Impiegati d'ordine:		
a) magazziniere Colonia Ven.	£. 2.790.=	£. ====
b) impiegati I^ classe	" 2.610.=	" 2.350.=
c) impiegati di II^ classe	" 2.420.=	" 2.190.=
d) dattilografe e telefoniste	" 2.240.=	" 2.010.=

3877

Per il personale di 3^ categoria inferiore ai 21 anni le retribuzioni sono le seguenti:

a) Impiegati d'ordine 1^ classe:		
dai 20 ai 21 anni	£. 2.140.=	£. 1.930.=
" 19 ai 20 "	" 1.980.=	" 1.790.=
" 18 ai 19 "	" 1.800.=	" 1.620.=
" 17 ai 18 "	" 1.630.=	" 1.470.=
" 16 ai 17 "	" 1.400.=	" 1.260.=
b) Impiegati d'ordine 2^ classe:		
dai 20 ai 21 anni	£. 1.960.=	" 1.760.=
" 19 ai 20 "	" 1.800.=	" 1.620.=
" 18 ai 19 "	" 1.610.=	" 1.450.=
" 17 ai 18 "	" 1.450.=	" 1.300.=
" 16 ai 17 "	" 1.210.=	" 1.090.=
c) Dattilografi e telefonis[illegible]:		
dai 20 ai 21 anni	£. 1.770.=	£. 1.600.=
" 19 ai 20 "	" 1.610.=	" 1.450.=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dai 18 ai 19 anni	£. 1.420.=	£. 1.280.=
" 17 ai 18 "	" 1.260.=	" 1.130.=
" 16 ai 17 "	" 1.030.=	" 930.=

Personale subalterno:

a) Uscieri, fattorini e custodi oltre i 21 anni	£. 2.400.=	
dai 18 ai 21 anni "	" 1.650.=	
dai 16 ai 18 "	" 1.050.=	
b) autisti	" 3.000.=	

Operai:

salario settimanale per gli uomini di ratica	". 550.=
" " " meccanici	" 650.=
" " " .pprendisti meccanici	" 300.=

Le paghe degli operai sono comprensive di qualunque altra indennità comunque corrisposta, salvo l'indennità di carovita di cui in seguito.

Le tabelle precedenti riguardano i Comuni di Verona, Cologna Veneta e Legnago. Per tutti gli altri Comuni della Provincia gli stipendi base vengono diminuiti del 10%.

Ai dipendenti viene riconosciuta la loro anzianità seguendo il sistema degli scatti, scatti biennali del 5% sullo stipendio base per ogni biennio completo maturato, con un massimo di 5 scatti arretrati alla data 1° maggio 1945.

Agenti:

Gli stipendi per gli Agenti e Sub-agenti sono i seguenti:

Agente macchine	£. 2.330.=
Agenti di 1^ classe	" 2.980.=
" " 2^ "	" 2.140.=
" " 3^ "	" 1.210.=
" " 4^ "	" 840.=
Sub-agenti	" 840.=

- Per il personale femminile riduzione del 10%
- Aumenti periodici come per gli impiegati
- Riduzioni immediate nella misura del 0,50% e dell'1% a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Operai:

salario settimanale per gli uomini di ratica	".	550.=
" " " meccanici	"	650.=
" " " pprendisti meccanici	"	300.=

Le paghe degli operai sono comprensive di qualunque altra indennità comunque corrisposta, salvo l'indennità di carovita di cui in seguito.

Le tabelle precedenti riguardano i Comuni di Verona, Cologna Veneta e Legnago. Per tutti gli altri Comuni della Provincia gli stipendi base vengono diminuiti del 10%.

Ai dipendenti viene riconosciuta la loro anzianità seguendo il sistema degli scatti, scatti biennali del 5% sullo stipendio base per ogni biennio completo maturato, con un massimo di 5 scatti arretrati alla data 1° maggio 1945.

Agenti:

Gli stipendi per gli Agenti e Sub-agenti sono i seguenti:

Agente macchine	£.	2.330.=
Agenti di 1^ classe	"	2.980.=
" " 2^ "	"	2.140.=
" " 3^ "	"	1.210.=
" " 4^ "	"	840.=
Sub-agenti	"	840.=

- Per il personale femminile riduzione del 10%
- Aumenti periodici come per gli impiegati
- Provvigioni immutate nella misura del 0,50% e dell'1% a seconda dei contratti - Immutata anche la provvigione dell'agente macchina.
- Per tutto indistintamente il personale, i nuovi stipendi assorbono (equindi eliminano) l'indennità di presenza, i precedenti scatti di anzianità (10% quadriennali) e gli assegni "ad personam".

INDENNITA' CAROVITA

In aggiunta agli stipendi sarà corrisposta una indennità di caro-vita nelle seguenti misure:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Impiegati mensile	Operai giornaliera
Uomini capo famiglia	£. 2.850.=	£. 114.=
Donne capo famiglia	" 2.380.=	" 95.20
Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 2.380.=	" 95.20
Donne non capi famiglia di età superiore 20 anni compiuti	" 1.710.=	" 68.40
Uomini non capo famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 1.900.=	" 76.=
Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 1.520.=	" 60.80
Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 1.330.=	" 53.20

Inoltre agli uomini ed alle donne con più di una persona a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 14.40 giornaliere per gli operai e di £. 360.= mensili per gli impiegati, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente a tre persone a carico oltre la prima.

L'indennità di carovita e l'assegno supplementare, come gli stipendi, sono soggetti alla riduzione del 10% per tutti i comuni della provincia esclusi Verona, Cologna Veneta e Legnago.

L'indennità e l'assegno supplementare in questione assorbono (e quindi eliminano) l'indennità speciale di £. 20.= giornaliere per i capi famiglia.

DECORRENZA STIPENDI CAROVITA

I suddetti nuovi stipendi e l'indennità di carovita avranno decorrenza dal 1° maggio 1945 e sono al lordo delle solite trattenute (R.E.) (complementare - fondo previdenza)/ 3876

FONDO PREVIDENZA

Tutto il personale subalterno, il personale avventizio ed il personale assunto in sostituzione dei richiamati verrà ammesso con decorrenza 1° maggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	"	1.520.=	"	60.80
Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	"	1.330.=	"	53.20

Inoltre agli uomini ed alle donne con più di una persona a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 14.40 giornaliere per gli operai e di £. 360.= mensili per gli impiegati, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente a tre persone a carico oltre la prima.

L'indennità di carovita e l'assegno supplementare, come gli stipendi, sono soggetti alla riduzione del 10% per tutti i comuni della provincia esclusi Verona, Cologna Veneta e Legnago.

L'indennità e l'assegno supplementare in questione assorbono (e quindi eliminano) l'indennità speciale di £. 20.= giornaliere per i capi famiglia.

DECORRENZA STIPENDI CAROVITA

I suddetti nuovi stipendi e l'indennità di carovita avranno decorrenza dal 1° maggio 1945 e sono al lordo delle solite trattenute (R.M.) (complementare - fondo previdenza)/

3876

FONDO PREVIDENZA

Tutto il personale subalterno, il personale avventizio ed il personale assunto in sostituzione dei richiamati verrà ammesso a partecipare al fondo di previdenza con decorrenza 1° maggio 1945.

RATIFICA

Il presente accordo Sindacale è soggetto alla ratifica dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Verona e dell'Ufficio Regionale del lavoro di Padova.

RISERVA

L'Amministrazione, in considerazione della forte spesa che essa deve incontrare per l'attuazione dell'accordo si riserva di rivedere la pianta del personale per adeguarla agli stretti bisogni dei vari servizi, alcuni dei quali sono stati sopressi ed al

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tri hanno ridotto o riducendo la loro attività, salvo approvazione degli organi competenti.

La Commissione interna aziendale raccomanda che la suddetta revisione abbia a recare al personale il minor danno possibile.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.F. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.F. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale,
ALG Regione delle Venezie

Datato oggi 16 Novembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WAGE ORDER NO. 69

SALARIES AND WAGES FOR THE WORKERS OF "CONSORZI AGRARI" VERONA PROVINCE

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Managing and of the Internal Commission of the "Consorzio Agrario" of Verona Province, and in consideration of the facts presented, have recommended to me the following salaries and wages for the workers of the above "Consorzio Agrario", which salaries and wages are to come into full force and effect as of May 1st 1945.

NEW BASE SALARIES

1st category - White collar workers with managing duties:

	men	women
a- chiefs of services	£. 5.030.=	£. 4.530.=
b- inspectors	" 4.560.=	" 4.110.=
c- branch-office managers	" 4.560.=	" 4.110.=
d- chief clerks	" 4.280.=	" 3.860.=
e- vice chief clerks	" 4.000.=	" 3.600.=

2nd category - White collar workers:

a- warehousman	£. 3.540.=	====
b- clerk of 1st class	" 3.350.=	£. 3.030.=
c- " " 2nd "	" 2.930.=	" 2.660.=

3rd category - Clerks:

a- warehouseman Cologna V.	£. 2.790.=	====
b- clerk of 1st class	" 2.610.=	£. 2.350.=
c- " " 2nd "	" 2.420.=	" 2.190.=
d- typist or telephonist	" 2.240.=	" 2.010.=

The salaries for the personnel of 3rd category under 21 years old are as follows:

a- clerks of 1st class

from 20 to 21 years old	£. 2.140.=	£. 1.930.=
" 19 " 20 " "	" 1.980.=	" 1.790.=

3875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1st category - White collar workers with managing duties:

	men	women
a- chiefs of services	£. 5.030.=	£. 4.530.=
b- inspectors	" 4.560.=	" 4.110.=
c- branch-office managers	" 4.560.=	" 4.110.=
d- chief clerks	" 4.280.=	" 3.860.=
e- vice chief clerks	" 4.000.=	" 3.600.=

2nd category - White collar workers:

a- warehousman	£. 3.540.=	====
b- clerk of 1st class	" 3.350.=	£. 3.030.=
c- " " 2nd "	" 2.930.=	" 2.660.=

3rd categcry - Clerks:

a- warehouseman Cologna V.	£. 2.790.=	====
b- clerk of 1st class	" 2.610.=	£. 2.350.=
c- " " 2nd "	" 2.420.=	" 2.190.=
d- typist or telephonist	" 2.240.=	" 2.010.=

The salaries for the personnel of 3rd category under 21 years old are as follows:

3875

a- clerks of 1st class

from 20 to 21 years old	£. 2.140.=	£. 1.930.=
" 19 " 20 " "	" 1.980.=	" 1.790.=
" 18 " 19 " "	" 1800.=	" 1.620.=
" 17 " 18 " "	" 1.630.=	" 1.470.=
" 16 " 17 " "	" 1.400.=	" 1.260.=

b- clerks of 2nd class

from 20 to 21 years old	£. 1.960.=	£. 1.760.=
" 19 " 20 " "	" 1.800.=	" 1.620.=
" 18 " 19 " "	" 1.610.=	" 1.450.=
" 17 " 18 " "	" 1.450.=	" 1.300.=
" 16 " 17 " "	" 1.210.=	" 1.090.=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Men	Women
c- typists or telephonists		
from 20 to 21 years	£. 1.770.=	£. 1.600.=
" 19 " 20 "	" 1.610.=	" 1.450.=
" 18 " 19 "	" 1.420.=	" 1.280.=
" 17 " 18 "	" 1.260.=	" 1.130.=
" 16 " 17 "	" 1.030.=	" 930.=

SUBALTERN PERSONNEL

a - Door Keepers, messengers, guardians over 21 years old	£. 2.400.=
from 18 to 21 " " "	1.650.=
" 16 " 18 " " "	1.050.=
b - Drives.	" 3.000.=

WORKMEN

weekly wage for manual workers	£. 550.=
" " " mechanics	" 650.=
" " " mechanics apprentices	" 300.=

The wages of manual workers include any other indemnity granted with the exception of cost of living indemnity, as hereafter.

The precedent schedules cover the Communes of Verona, Cologna Veneta and Legnago. For alloother Communes of Verona Province the basic salaries will be reduced of 10%.

The seniority of the workers is determined, following the method of grades, biennal grades of 5% on basic salary for every two years entirely elapsed, with a maximum of 5 left behind degrees at the 1st May 1945.

AGENTS

The salaries for agents and subagents are the following:

Agents mechine	£. 2.330.=
1 class agents	" 2.980.=
2 class agents	" 2.140.=
3 class agents	" 1.210.=
4 class agents	" 840.=
sub-agents	" 840.=

3874

For female personnel the reduction of 10% is to be applied

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WORKMEN

weekly wage for manual workers	£.	550.=
" " " mechanics	"	650.=
" " " mechanics apprentices	"	300.=

The wages of manual workers include any other indemnity granted with the exception of cost of living indemnity, as hereafter.

The precedent schedules cover the Communes of Verona, Cologna Veneta and Legnago. For alloother Communes of Verona Province the basic salaries will be reduced of 10%.

The seniority of the workers is determined, following the method of grades, biennal grades of 5% on basic salary for every two years entirely elapsed, with a maximum of 5 left behind degrees at the 1st May 1945.

AGENTS

The salaries for agente and subagents are the following:

Agents mechine	£.	2.330.=
1 class agents	"	2.980.=
2 class agents	"	2.140.=
3 class agents	"	1.210.=
4 class agents	"	840.=
sub-agents	"	840.=

3874

For female personnel the reduction of 10% is to be applied
Periodical increases as for the clerks.
Unchanged provisions of 0.50% and 1% as agreements.
Also unchanged remain the provisions for machine agents
The new salaries absorb, indistinctly for all dependants, the "indemnity of presence", the preceding grades of seniority (10% every four years) and the allowances "ad personam".

COST OF LIVING INDEMNITY

A cost of living indemnity, to be added to the salaries, will be granted as follows:

	White collar workers monthly	manual workers daily
men head family	£. 2.850.=	£. 114.=
women " "	" 2.380.=	" 95.20
men not head family more than 20 years"	2.380.=	" 95.20

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	White collar workers monthly	manual workers daily
women not head family more than 20 y.	£. 1.710.=	£. 68.40
Men not head-family from 18 to 20 y.	" 1.900.=	" 76.=
women " " " " " " " "	1.520.=	" 60.80
men and women not head-family under 18 "	" 1.330.=	" 53.20

Besides to men and women with more than one dependant will be granted an additional allowances of £. 14.40 daily to manual workers, and £. 360.= monthly to white collar workers and for each dependent after the 1st and only for 3 dependants after the first.

The cost of living indemnity and theadditional allowances, like salaries, must be reduced of 10% for all Communes of Verona Province, except Verona, Cologna Veneta and Legnano.

The mentioned indemnity and additional allowance absorb the particular indemnity of £. 20.= daily for heads of families.

ENFORCEMENT OF SALARIES AND COST OF LIVING INDEMNITY

The above mentioned new salaries and cost of living indemnity will come into full force and effect as 1st May 1945 and are submitted to the ordinary deductions.

CONTINGENCY FUND

The subaltern and temporary personnel and the personnel engaged in order to substitute the workers recalled to the military service will be allowed to partecipate to the contingency fund as of 1st May 1945.

RATIFICATION

The present syndicate agreement must be ratified by the Provincial Labour Office of Verona and the Regional Labour Office of Padua.

RESERVE 3873

Considering the high expense for the application of the present agreement, the managing intend to review the list of white collar workers according to the necessities of the different services, of which some ones have been suppressed and some other ones have been reduced or will reduce their activity.

In this revision the Commission recommends the least prejudice for the personnel/

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

except Verona, Cologna Veneta and Legnano.

The mentioned indemnity and additional allowance absorb the particular indemnity of £. 20.= daily for heads of families.

ENFORCEMENT OF SALARIES AND COST OF LIVING INDEMNITY

The above mentioned new salaries and cost of living indemnity will come into full force and effect as 1st May 1945 and are submitted to the ordinary deductions.

CONTINGENCY FUND

The subaltern and temporary personnel and the personnel engaged in order to substitute the workers recalled to the military service will be allowed to partecipate to the contingency fund as of 1st May 1945.

RATIFICATION

The present syndicate agreement must be ratified by the Provincial Labour Office of Verona and the Regional Labour Office of Padua.

RESERVE

3873

Considering the high expense for the application of the present agreement, the managing intend to review the list of white collar workers according to the necessities of the different services, of which some ones have been suppressed and some other ones have been reduced or will reduce their activity.

In this revision the Commission recommends the least prejudice for the personnel/

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezie Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.

J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezie Region

Dated this 15 day of November 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: Agreement for the application of new wages and salaries and cost of living indemnity to dependents (clerks and workers) on the "Consorzio Agrario Provinciale" of Verona Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region " (to attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDATION N° 79 (4th September 1945)

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

1. Here enclosed an agreement ma de in Verona on the 4th September 1945 between the Administration and the Commission of the "Consorzio Agrario Provinciale" of Verona and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Verona.

2. The R.I.J.A.C. of Venezie Region approves the above agreement for the above mentioned labourers.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that the proposed new wages and salaries are been contained into limits proportioned to the actual cost of living, and that the whole new retribution result equitable to the normal wages and salaries;
seen the modifying clauses added from the P.I.J.A.C. of Verona Province, as follows:
a)- ..."save cost of living indemnity as hereafter" added as enclosure to the clause " The salaries of workmen contain any other indemnity, etc.... (page 2 "Workmen")
b)-..."save the approvation of the competent organizations" added as enclosure to the clause ".... and other have reduced or will reduce their activiti" (see at page 4 "Reserve";
recommends it.

4. The agreement establish as follows:

NEW BASIC SALARIES

Cat. Ist - managing clerks with directive duties:

	MEN	WOMEN
a - chiefs of services	L. 5030.=	L. 4530.=
b - inspectors	" 4560.=	" 4110.=
c - branch-officermanagers	" 4560.=	" 4110.=
d - chief clerks	" 4280.=	" 3860.=
e - vice chief clerks	" 4000.=	" 3600.=

Cat. 2 - managing clerks

a - Warehouseman	L. 3540.=	======
b - clerk of 1st class	" 3350.=	L. 3030.=
c - " " 2 "	" 2930.=	" 2660.=

. / .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

CAT. 3 - CLERKS :	MEN	WOMEN
a - warehouseman Cologna V.	L. 2790.=	====
b - clerk of I class	" 2610.=	L. 2350.=
c - " " 2 "	" 2420.=	" 2190.=
d - typist or telephonist	" 2240.=	" 2010.=

To personnel of III cat. under 21 years, the rewards are as follows:

a) Clerks of I class	MEN	WOMEN
from 20 to 21 years	L. 2140.=	L. 1930.=
" 19 to 20. "	" 1980.=	" 1790.=
" 18 to 19 "	" 1800.=	" 1620.=
" 17 to 18 "	" 1630.=	" 1470.=
" 16 to 17 "	" 1400.=	" 1260.=

b) Clerks of II class		
from 20 to 21 years	L. 1960.=	L. 1760.=
" 19 to 20 "	" 1800.=	" 1620.=
" 18 to 19 "	" 1610.=	" 1450.=
" 17 to 18 "	" 1450.=	" 1300.=
" 16 to 17 "	" 1210.=	" 1090.=

c) Typists or telephonists		
from 20 to 21 years	L. 1770.=	L. 1600.=
" 19 to 20 "	" 1610.=	" 1450.=
" 18 to 19 "	" 1420.=	" 1280.=
" 17 to 18 "	" 1260.=	" 1130.=
" 16 to 17 "	" 1030.=	" 930.=

SUBALTERN PERSONNEL

a - Uscers, messengers, guardians above 21 years	L. 2400.=
from 18 to 21 "	" 1650.=
" 16 to 18 "	" 1050.=
b - Drives	" 3000.=

WORKMEN

weekly salary to labourers	L. 550.=
" " to mechanies	" 650.=
" " to mechanies apprentices	" 300.=

The wages of workmen contain any other indemnity however granted save the cost of living indemnity as hereafter.

The precedent list are concerning the Communes of Verona, Cologna Veneta and Legnago. For all other Communes of the Province the basic salaries will be reduced of 10 %.-

The dependents have right of their seniority, following the method of degrees, biennal degrees of 5% on basic salary for every two years entirely mature, with a maximum of 5 left behind degrees at the 1st May 1945.

AGENTS

The salaries to agents and subagents are the following:

. / .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Agents mechine	L.	2330.=
1 class agents	"	2980.=
2 class agents	"	2140.=
3 class agents	"	1210.=
4 class agents	"	840.=
sub-agents	"	840.=

To female personnel reduction of 10%.
Periodical increases as to the clerks.
Provision unchanged of 0,50 % and 1% as the agreements.
Unchanged the provision to agents machine
The new salaries absorb, indistinctly for all depents, the "indemnity of presence", thc precedents degrees of seniority (10% per quadriennium) and the allowance "ad personam".

= COST OF LIVING INDEMNITY =

A cost of living indemnity, to add to salaries, will be granted as follows:

	monthly clerks	daily workmen
men head family	L. 2850.=	L. 114.=
women " "	" 2380.=	" 95,20
men not head family more than 20 y.	2380.=	" 95,20
women " " " " " "	2710.=	" 68,40
men not head-family from 18 to 20 y.	1900.=	" 76.=
women " " " " " " "	1520.=	" 60,80
men and women not head-family under18	1330.=	" 53,20

Moreover, to men and women with more than one dependent will be granted an additional allowance of L. 14,40 daily to workers and L. 360.= monthly to clerk and for each dependent besides the 1st and limitedly to 3 persons after the first.

The cost of living indemnity and the additional allowance, as the salaries, must be reduced of 10% for all Communes of the Province, except Verona, Cologna Veneta and Legnago.

The mentioned indemnity and additional allowance absorb the particular indemnity of L. 20.= daily to chiefs of family.

ELAPSING OF SALARIES AND COST OF LIVING

The above mentioned new salaries and cost of living indemnity will become effective from 1st May 1945 and are submitted to the ordinary deductions. 3879

PROVIDENCE FUND

Subaltern and temporary personnel and personnel engaged in order to substitute the recalled to military service men, will be admitted to providence fund as aprtecipants from 1st May 1945.

RATIFICATION

The present syndacate agreement must be ratified by Provincial Labour Office of Verona and Regional Labour Office of Padua.

RESERVE

Considering the great cost for the application of the present agreement, the Administration intend review the list of clerical staff for the strict necessities of the different services, of which

. / .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

someone have been suppressed and other have reduced or will reduce their activity.

In this revision the Commission recommends the minor prejudice to the personnel.

5. All the members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(Doct. Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie Region on the 24th Octobre 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C., Verona Province on the 24th September 1945
Text of the agreement made between the Administration and the Commission of the "Consorzio Agrario Provinciale" of Verona.

3869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

OGGETTO: Retribuzioni salariali dipendenti Consorzi Agrari provincia di Verona.

Al : Commissario Regionale dell'AM.G. per la Regione delle Venezie (all'attensione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N. 79 del 4/9/1945

---

1 - Si allega un accordo stipulato in Verona il giorno 4 del mese di settembre 1945 fra l'amministrazione e la commissione interna aziendale del Consorzio Agrario della Provincia di Verona, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto per le Venezie dal Comitato Consultivo Provinciale Misto di Verona, per il prescritto parere.

2 - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'approvazione della proposta.

3 - Il Comitato Consultivo Regionale Misto dopo accurato esame di quanto proposto, considerato che la retribuzione complessiva è contenuta in limiti rispondenti alle attuali esigenze e si mantiene proporzionata a quello che è il livello normale dei salari e stipendi;

viste le modifiche apportate dal Comitato Consultivo Provinciale Misto di Verona, consistenti alla aggiunta "salvo l'indennità di caropvita di cui in seguito", apportata in chiusa al capoverso "le paghe degli operai sono comprensive,eco...." (foglio II voce operai) e "salvo approvazione degli organi competenti" apposte in fine al I capoverso del titolo "Riserva" (foglio IV);

ne raccomanda l'approvazione con le modifiche di cui sopra.

3868

L'accordo prevede:

NUOVI STIPENDI BASE

	(uomini)	(donne)
Categoria 1^ - Impiegati di concetto con mansioni direttive:		
a) Capi servizio	L. 5.030.=	L. 4.530.=
b Ispettore	" 4.560.=	" 4.110.=
c) Gerenti di filiali	" 4.560.=	" 4.110.=
d) Capi ufficio	" 4.280.=	" 3.860.=
e) Vice capo ufficio	" 4.000.=	" 3.600.=
Categoria 2^ - Impiegati di concetto:		
a) magazziniere centro	" 3.540.=	"
b) impiegati I^ classe	" 3.350.=	" 3.030.=
c) impiegati di II^ classe	" 2.930.=	" 2.660.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria 3^ - Impiegati d'ordine:

	Uomini	Donne
a) magazziniere Cologna Ven.	L. 2.790.=	
b) impiegati I^ classe	L. 2.610.=	L. 2350.=
c) impiegati di II^ classe	L. 2.420.=	L. 2190.=
d) dattilografe e telefoniste	L. 2.240.=	L. 2010.=

Per il personale di 3^ categoria inferiore ai 21 anni le retribuzioni sono le seguenti:

a) Impiegati d'ordine 1^ classe:

dai 20 ai 21 anni	L. 2.140.=	L. 1.930.=
" 19 ai 20 "	L. 1.980.=	L. 1.790.=
" 18 ai 19 "	L. 1.800.=	L. 1.620.=
" 17 ai 18 "	L. 1.630.=	L. 1.470.=
" 16 ai 17 "	L. 1.400.=	L. 1.260.=

b) Impiegati d'ordine 2^ classe:

dai 20 ai 21 anni	L. 1.960.=	L. 1.760.=
" 19 " 20 "	L. 1.800.=	L. 1.620.=
" 18 " 19 "	L. 1.610.=	L. 1.450.=
" 17 " 18 "	L. 1.450.=	L. 1.300.=
" 16 " 17 "	L. 1.210.=	L. 1.090.=

c) Dattilografi e telefonisti:

dai 20 ai 21 anni	L. 1.770.=	L. 1.600.=
" 19 " 20 "	L. 1.610.=	L. 1.450.=
" 18 " 19 "	L. 1.420.=	L. 1.280.=
" 17 " 18 "	L. 1.260.=	L. 1.130.=
" 16 " 17 "	L. 1.030.=	L. 930.=

Personale subalterno:

a) Uscieri, fattorini e custodi oltre i 21 anni		L. 2.400.=
dai 18 ai 21 anni		L. 1.650.=
dai 16 ai 18 "		L. 1.050.=
b) autisti		L. 3.000.=

Operai:

salario settimanale per gli uomini di fatica	L. 550.=
" " " i meccanici	L. 650.=
" " " apprendisti meccanici	L. 300.=

- Le paghe degli operai sono comprensive di qualunque altra indennità comunque corrisposta, salvo l'indennità di carovita di cui in seguito.

- Le tabelle precedenti riguardano i Comuni di Verona, Cologna Veneta e Legnago. Per tutti gli altri Comuni della Provincia gli stipendi base vengono diminuiti del 10%.

- Ai dipendenti viene riconosciuta la loro anzianità seguendo il sistema degli scatti, scatti biennali del 5% sullo stipendio base per ogni biennio completo maturato, con un massimo di 5 scatti arretrati alla data 1° maggio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agenti:
Gli stipendi per gli Agenti e Sub-agenti sono i seguenti:

Agente macchine	L. 2.330.=
Agentidi 1^ classe	L. 2.980.=
" " 2^ "	L. 2.140.=
" " 3^ "	L. 1.210.=
" " 4^ "	L. 840.=
Subagenti	" 840.=

- Per il personale femminile riduzione del 10%
Aumenti periodici come per gli impiegati
- Provvigioni immutate nella misura del 0,50% e dell'1% a seconda dei contratti. - Immutata anche la provvigione dell'agente macchina.
- Per tutto indistintamente il personale, i nuovi stipendi assorbono (e quindi eliminano) l'indennità di presenza, i precedenti scatti di anzianità (10% quadriennali) e gli assegni "ad personam".

INDENNITA' CAROVITA

In aggiunta agli stipendi verrà corrisposta una indennità di carovita nelle seguenti misure:

		Impiegati (mensile)	Operai (giornaliera)
Uomini capo famiglia	L.	2.850.=	114.=
Donne capo famiglia	"	2.380.=	95.20
Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	"	2.380.=	95.20
Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	"	1.710.=	68.40
Uomini non capo famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	"	1.900.=	76.=
Donne non capi famiglia di età compreda fra i 18 e i 20 anni	"	1.520.=	60.80
Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	"	1.330.=	53.20

3866

- Inoltre agli uomini ed alle donne con più di una persona a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14.40 giornaliere per gli operai e di L.360.= mensili per gli impiegati, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente a tre persone a carico oltre la prima.
- L'indennità di carovita e l'assegno supplementare, come gli stipendi, sono soggetti alla riduzione del 10% per tutti i comuni della provincia esclusi Verona, Cologna Veneta e Legnago.
- L'indennità e l'assegno supplementare in questione assorbono (e quindi eliminano) l'indennità speciale di L.20.= giornaliere per i capi famiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECORRENZA STIPENDI CAROVITA

I suddetti nuovi stipendi e l'indennità di carovita avranno decorrenza dal 1° maggio 1945 e sono al lordo delle solite trattenute (R.M.)(compplementare - fondo previdenza).

FONDO PREVIDENZA

Tutto il personale subalterno, il personale avventizio ed il personale assunto in sostituzione dei richiamati verrà ammesso a partecipare al fondo di previdenza con decorrenza 1° maggio 1945.

RATIFICA

Il presente accordo Sindacale è soggetto alla ratifica dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Verona e dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Padova.

RISERVA

L'Amministrazione, in considerazione della forte spesa che essa deve incontrare per l'attuazione dell'accordo si riserva di rivedere la pianta del personale per adeguarla agli stretti bisogni dei vari servizi, alcuni dei quali sono stati sopressi ed altri hanno ridotto o ridurranno la loro attività, salvo approvazione degli organi competenti.

La Commissione interna aziendale raccomanda che la suddetta revisione abbia a recare al personale il minor danno possibile.

4 - L'intero collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Regionale
Consultivo Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

3863

Allegati: Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 24 ottobre 1945
Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale Misto di Verona in data 24 settembre 1945
Verbale di Accordo stipulato in Verona il giorno 4 del mese di settembre 1945 tra la commissione interna aziendale e la amministrazione del Consorzio Agrario della Provincia di Verona.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 24 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Reg.le Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Galò in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Luigi Filippi, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, assistito dal dott. Cesare Jacobi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- retribuzione salariale dipendenti Consorzio Agrario provinciale di Verona -

considerato che la retribuzione complessiva è contenuta in limiti rispondenti alle attuali esigenze e si mantiene proporzionata a quello che è il livello normale dei salari e stipendi;
vista le modifiche apportate dal C.C.P. di Verona;
esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame con le modifiche di cui sopra.

3864

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBAL OF MEETING OF PROVINCIAL JOINT ADVISORY ITALIAN COMMITTEE

****

The day of 24 Sept '45 in the residence of Provincial Labour Office, the following members of PJAIC assembled:

Mr. GIUSEPPE TRABUCCHI	President
Mr. GIOVANNI RIPAMONTI	Vice president
Mr. GIANFRANCO MILANI	Employers' representative

The PJAIC considers the agreement concerning the dependents of Consorzio Agrario. But it has been observed as follows; being possible its ratification:

I - In a general way, the difference of treatment for clerks of Ist and2nd class of the IInd cat. and that of Ist and 2nd class of the IIIrd cat. must depend on the effective difference of duties and not on the warehouse in that the clerks are working, as seems in the form of the articles.
Taken the wage for granted, it would seem logical that the qualification of warehouseman of Cologna Veneta be at the grade "d" of 2nd cat. and not at grade "a" of 3rd Cat. because the duties of central warehousemen and warehousemen of Cologna Veneta must be different in connection to the quantity and importance of the work but not to the quality of work, that as the same.

2 - Page 2, <u>at the period</u>: "the wages of workers contain any indemnity however granted" <u>add</u>: "Indennità di carovita as follows excepted".

3 - In final;reserve, <u>after</u> "activity" <u>add</u>"approval of competent organization excepted".

APPROVED

S/ed GIUSEPPE TRABUCCHI
President

3863

S/ed GIOVANNI RIPAMONTI
Vice-president

S/ed GIANFRANCO MILANI
Employers' representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO

ADDI' 24 Settembre 1945 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti i seguenti membri del C.P.I.C.M.:

Avv.	GIUSEPPE TRABUCCHI	Presidente
Sign.	GIOVANNI RIPAMONTI	Vice-Presidente
Dott.	GIANFRANCO MILANI	Rappresentante datori di lavor

Viene sottoposto al C.P.I.C.M. il contratto dei dipendenti dal Consorzio Agrario. Il C.P.I.C.M. esprime il parere che possa essere ratificato. Fa però le seguenti osservazioni:

1°) In linea di massima è necessario che la diversità di trattamento fra le qualifiche di impiegato di prima e di seconda classe della categoria II^ e quella di I^ e II^ classe della categoria III^, dipenda da effettiva diversità di mansioni e non dal magazzino a cui gli impiegati siano addetti come lascia supporre l'equivoca formulazione degli articoli.
Ferma poi le paghe sembrerebbe logico che la qualifica di magazziniere di Cologna Veneta sia al grado "d" della categoria II^ e non al grado "a" della categoria III^ perchè le mansioni di magazziniere centrale e di magazziniere di Cologna Veneta devono essere diverse in relazione alla quantità ed all'importanza del lavoro, ma non per la natura del lavoro che è uguale.

2°) A pagina 2, al periodo: "le paghe degli operai sono comprensive di qualunque indennità comunque corrisposta", va aggiunta la frase: "salvo indennità di carovita di cui in appresso".

3°) Nella riserva finale va aggiunta dopo la parola "attività" la frase: "salvo approvazione degli organi competenti".

Per approvazione

3862

IL PRESIDENTE
(Avv. G. Trabucchi)

IL VICE PRESIDENTE
(G. Ripamonti)

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO
(Dr. G. Milani)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SYNDACATE AGREEMENT

made the 4th Sept 45 between the administration and the the Commission of the "Consorzio Agrario Provinciale" of Verona.

The day of 4th Sept I945 - as result of precedent dealings between the Administration of Consorzio Agrario Provinciale of Verona, represented by Mr. UGO GUARIENTI Commissary and by Mr. EDOARDO VENEZIANI Director and the Commission of the same Consorzio formed by Mr.OTTOLENGHI GIULIO, FRIZZERA PAOLINO, BATTISTI BRUNO and BASCHIROTTO GILIO, has been established as follows:

NEW BASIC SALARIES

Cat. I - managing clerks with directive duties:

	(men)	(women)
a - chiefs of services	L.5030	L.4530
b - inspectors	4560	4II0
c - branch-Office managers	4560	4II0
d - chief clerks	4280	3860
e - vice chief clerks	4000	3600

Cat. 2 - managing clerks

a - warehouseman	L.3540	----
b - clerk of I class	3350	3030
c - " 2 "	2930	2660

Cat. 3 - clerks

a - warehouseman Col.Veneta	L.2790	L.----
b - clerk of I class	26I0	2350
c - " 2 "	2420	2I90
d - typist or telephonist	2240	20I0

3861

To personnel of III cat. under 2I years, the rewards are as follows:

	(men)	(women)
b) clerks of I class	L.2I40	L.I930
from 20 to 2I years	( )	( )
" I9 to 20 "	I980	I790
" I8 to I9 "	I800	I620
" I7 to I8 "	I630	I470
" I6 to I7 "	I400	I260
C - clerks of II class		
from 20 to 2I years	L.I960	L.I760
" I9 to 20 "	I800	I620
" I8 to I9 "	I6I0	I450
" I7 to I8 "	I450	I300
" I6 to I7 "	I2I0	I090
d - typists or telephonists		
from 20 to 2I years	L.I770	L.I600
" I9 to 20 "	I6I0	I450
" I8 to I9 "	I420	I280
" I7 to I8 "	I260	II30
" I6 to I7 "	I030	930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Subaltern personnel

a - Ushers, messengers, guardians	above 21 y.	L.2400
	from 18 to 21 y.	1650
	" 16 " 18	1050
b - Drivers		L.3000

Workmen

weekly salary	to labourers	L. 550
"	" to mechanics	650
"	" to mechanics apprentices	300

The wages of workmen contain any other indemnity however granted.

The precedent lists are concerning the Communes of Verona,,Cologna Veneta, and Legnago. For all other Communes of the Province, the basic salaries will be reduced of 10%.

The dependents have the right of their seniority, following the method of degrees, biennial degrees of 5% on basic salary for every two years entirely mature, with a mawimum of 5 left behind degrees at the 1st May 1945.

Agents

The salaries to agents and subagents are the following:

Agents mechine	L.2330
I class agents	2980
2 class agents	2140
3class agents	1210
4 class agents	640
sub-agents	840

To male personnel reduction of 10%.
Periodical increases as to the clerks.
Provisions unchanged of 6,50% and 1% as the agreements.
Unchanged the provision to agent machine.
The new salaries absorb, indistinctly for all dependents, the "indennità di presenza", the precedents degrees of seniority (10% per quadriennium) and the allowances "ad personam".

COST OF LIVING INDEMNITY

A cost of living indemnity, to add to salaries, will be granted as follows:

	(monthly clerks)	(daily workmen)
men chief family	L.2850	L. 114
women " "	2380	95,20
men not c.f.above 20 years of age	2380	95,20
women " " " " "	1710	68,40
men not c.f. from 18 to 20 years	1900	76
women " " " " "	1520	60,80
men and women not c.f. under 18 y.	1330	53,20

Moreover, to men and women with more than 1 dependent will be granted an additional allowance of L.14,40 daily to workers, and L. 360 monthly to clerks and for each dependent after the 1st and limitedly to 3 persons after the 1st.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The cost of living indemnity and the additional allowance , as the salaries, must be reduced of 10% for all Communes of the Province, except Verona, Cologna Veneta and Legnago.

The mentioned indemnity and additional allowance absorb the particular indemnity of L. 20 daily to chiefs of family.

ELAPSING OF SALARIES AND COST OF LIVING

The above mentioned new salaries and cost of living indemnity will become effective from Ist May 1945 and are submitted to the ordinary deductions.

PROVIDENCE FUND

Subaltern and temporary personnel and personnel engaged in order to substitute the recalled to military service men, will be admitted to providence fund as partecipants from Ist May 1945.

RATIFICATION

The present syndacate agreement must be ratified by Provincial Labour Office of Verona and Regional Labour Office of Padua.

RESERVE

Considering the grave cost for theapplication of the agreement, the Administration intends review the list of clerical staff for the strict necessities of the different services, of which someone have been suppressed and other have reduced or will reduce their activity. X!!

In this revision the Commission recommends the minor prejudice to the personnel.

3859

APPROVED BY THE ADMINISTRATION AND PERSONNEL.

For the Personnel
The Commission

S/ed GIULIO OTTOLENGHI
GILLO BASCHIEROTTO
PAOLINO FRIZZERA
BATTISTI BRUNO

For the Administration
the Commissary

S/ed UGO GUARIENTI

the Director
S/ed E.VENEZIANI

true copy

---oooooo---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A C C O R D O S I N D A C A L E

intervenuto il 4 settembre 1945 fra l'Amministrazione e la Commissione Interna Aziendale del Consorzio Agrario Provinciale di Verona.

Il giorno 4 settembre 1945 - a conclusione di precedenti trattative fra l'Amministrazione del Consorzio Agrario Provinciale di Verona rappresentata dal Commissario Co. Ugo Guarienti e dal Direttore Cav.Uff. Edoardo Veneziani e la Commissione Interna Aziendale del Consorzio stesso composta dei Sigg. Ottolenghi Giulio, Frizzera Paolino, Battisti Bruno, e Baschirotto Gilio, è stato concordato quanto segue:

NUOVI STIPENDI BASE

Categoria I^ - Impiegati di concetto con mansioni direttive:

	(uomini)	(donne)
a) Capi Servizio	£. 5.030,=	£. 4.530,=
b) Ispettore	" 4.560,=	" 4.110,=
c) Gerenti di Filiali	" 4.560,=	" 4.110,=
d) Capi Ufficio	" 4.280,=	" 3.860,=
e) Vice Capo Ufficio	" 4.000,=	" 3.500,=

Categoria II^ - Impiegati di concetto:

	(uomini)	(donne)
a) Magazziniere centr.	£. 3.540,=	£. ------
b) Impieg. I^ Classe	" 3.350,=	" 3.030,=
c) " II^ "	" 2.930,=	" 2.660,=

3858

Categoria III^ - Impiegati d'ordine:

	(uomini)	(donne)
a) Magazz. Colonne Venete	£. 2.790,=	£. ------
b) Impieg. 1^ classe	" 2.610,=	" 2.350,=
c) " 2^ "	" 2.420,=	" 2.190,=
d) Dattilogr. e telefon.	" 2.240,=	" 2.010,=

Per il personale di III^ categoria inferiore ai 21 anni le retribuzioni sono le seguenti:

b) Impiegati d'ordine I^ classe:	(uomini)	(donne)
dai 20 ai 21 anni	£. 2.140,=	£. 1.930,=
" 19 " 20 "	" 1.980,=	" 1.790,=
" 18 " 19 "	" 1.800,=	" 1.620,=
" 17 " 18 "	" 1.630,=	" 1.470,=
" 16 " 17 "	" 1.400,=	" 1.260,=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

	(uomini)	(donne)
c) Impiegati d'ordine II^ classe		
dai 20 ai 21 anni	£. 1.960,=	£. 1.760,=
" 19 " 20 "	" 1.800,=	" 1.620,=
" 18 " 19 "	" 1.610,=	" 1.450,=
" 17 " 18 "	" 1.450,=	" 1.300,=
" 16 " 17 "	" 1.210,=	" 1.090,=

	(uomini)	(donne)
d) Dattilografi e telefonisti		
dai 20 ai 21 anni	£. 1.770,=	£. 1.600,=
" 19 " 20 "	" 1.610,=	" 1.450,=
" 18 " 19 "	" 1.420,=	" 1.280,=
" 17 " 18 "	" 1.260,=	" 1.130,=
" 16 " 17 "	" 1.030,=	" 930,=

Personale subalterno:

a) Uscieri, fattorini, custodi oltre i 21 anni	£. 2.400,=
dai 18 ai 21 "	" 1.650,=
dai 16 ai 18 "	" 1.050,=
b) Autisti	"" 3.000,=

Operai:

salario settimanale per gli uomini di fatica			"	550,=
"	"	"	i meccanici	" 650,=
"	"	"	apprendisti meccanici	" 300,=

Le paghe degli operai sono comprensive dinqualunque altra indennità comunque corrisposta.

Le tabelle precedenti riguardano i Comuni di Verona, Cologna Veneta e Legnago. Per tutti gli altri Comuni della Provincia gli stipendi base vengono diminuiti del 10%.

Ai dipendenti viene riconosciuta la loro anzianità seguendo il sistema degli scatti, scatti biennali del 5% sullo stipendio base per ogni biennio completo maturato, con un massimo di 5 scatti arretrati alla data 1° maggio 1945.

3857

Agenti:

Gli stipendi per gli agenti e Sub-agenti sono i seguenti:

Agente macchine	£. 2.330,=
Agenti di I^ classe	" 2.980,=
" " 2^ "	" 2.140,=
" " 3^ "	" 1.215,=
" " 4^ "	" 840,=
Sub-agenti	" 840,=

Per il personale femminile riduzione del 10%.
Aumenti periodici sono per gli impiegati.
Provvigioni immutate nella misura del 0,50% e dell'1% a seconda dei contratti. - Immutata anche la provvigione dell'Agente macchine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Per tutto indistintamente il personale i nuovi stipendi assorbono (e quindi eliminano) l'indennità di presenza, imprecedenti scatti di anzianità (10° quadriennali) e gli assegni "ad personam".

INDENNITA' CAROVITA

In aggiunta agli stipendi verrà corrisposta una indennità di caro-vita nelle seguenti misure:

	Impiegati (mensile)	Operai (giornaliera)
Uomini capo famiglia	£. 2.850,=	£. 114,=
Donne caro famiglia	" 2.380,=	" 95,20
Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 2.380,=	" 95,20
Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 1.710,=	" 68,40
Uomini non capo famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 1.900,=	" 76,=
Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 1.520,=	" 60,80
Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 1.330,=	" 53,20

Inoltre agli uomini ed alle donne con più di una persona a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 14,40 giornaliere per gli operai e di £. 360,= mensili per gli impiegati, e per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente a tre persone a carico oltre la prima.

3856

L'indennità di caro-vita e l'assegno supplementare, come gli stipendi sono soggetti alla riduzione del 10% per tutti i Comuni della Provincia esclusi Verona, Cologna Veneta e Legnago.

L'indennità e l'assegno supplementare in questione assorbono (e quindi eliminano) l'indennità speciale di £. 20,= giornaliere per i capi famiglia.

DECORRENZA STIPENDI E CARO-VITA

I suddetti nuovi stipendi e l'indennità di caro-vita avranno decorrenza dal 1° maggio 1945 e sono al lordo delle solite trattenute (R.M., complementare, Fondo previdenza).

FONDO PREVIDENZA

Tutto il personale subalterno, il personale avventizio ed il personale assunto in sostituzione dei richiamati verrà ammesso a partecipare al fondo di previdenza con decorrenza 1° maggio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RATIFICA

Il presente accordo sindacale è soggetto alla ratifica dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Verona e dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Padova.

RISERVA

L'Amministrazione, in considerazione della forte spesa che essa deve incontrare per l'attuazione dell'Accordo si riserva di rivedere la pianta del personale per adeguarla agli stretti bisogni dei vari Servizi, alcuni dei quali sono stati soppressi ed altri hanno ridotto o ridurranno la loro attività.

La Commissione Interna Aziendale raccomanda che la suddetta revisione abbia a recare al personale il minor danno possibile.

In segno di accettazione i rappresentanti dell'Amministrazione e del Personale appongono qui sotto le loro firme.

Per il Personale
la Commissione Interna Aziendale

F.to Giulio Ottolenghi
Gilio Baschirotto
Paolino Frinzera
Battisti Bruno

Per l'Amministrazione
Il Commissario

F.to Ugo Guarienti

Il Direttore

F.to E. Veneziani

Per copia conforme all'originale

Venezia
Diggers of canals
(special form)

32

ORDINANZA SUI SALARI N. 58

INDENNITA' DI CONTINGENZA ED INDENNITA' SPECIALE PER I DIPENDENTI, SCAVATORI RII E CANALI, DELLA IMPRESA BUSETTO DI VENZIA.

Il C.R.I.C.L., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati della Ditta Busetto di Venezia e dai rappresentanti autorizzati dei dipendenti della stessa, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza a favore del personale dell'impresa Busetto, con decorrenza dal 21 Agosto 1945.

1) £. 7.60 orarie, comprensive dell'indennità di presenza;

2) " 105.== quale indennità speciale per disagiate condizioni di lavoro e custodia notturna natanti;

3) Indennità di contingenza in conformità agli accordi attualmente in vigore per l'industria.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

3854

J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rappresentanti autorizzati del [illegible]
derazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza a favore del personale dell'impresa Busetto, con decorrenza dal 21 Agosto 1945.

1) £. 7.60 orarie, comprensive dell'indennità di presenza;

2) " 105.== quale indennità speciale per disagiate condizioni di lavoro e custodia notturna natanti;

3) Indennità di contingenza in conformità agli accordi attualmente in vigore per l'industria.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

3854

J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale,
ALG Regione delle Venezie.

Datato oggi 11 Novembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

25c/811

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

TO : HQ. A.C. (Labor Sub-Commission) 20 November 45

SUBJECT : Wage Orders from n.58 to 71.

FILE N. : RXII/LA/107.02

1. The attached Wage agreements having been approved by the Regional Italian Joint Advisory Committee, after impartial deliberation and in accordance with the constitution of the RIJAC, are hereby submitted to you for your information. These Wage Orders were signed by the Regional Commissioner.

Th. L. J. Trevenen
Regional Labor Office

DISTRIBUZIONE:

P.C.
Camera del Lavoro
Ufficio del Lavoro
Prefect
Labor Sub-Commission - Rome
Regional Labor Office - Venice
Labor Officer 86 Area - Venice
Ispettorato del Lavoro
Unione Commercianti (60 - 61)
Unione Agricoltori (63 - 66 - 67)

3853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

SUBJECT: Agreement for the reward and for an indemnity of contingency to the diggers of brooks and canals of Venice, depending from enterprise Busetto of Venice.

TO : "A.M.G. Region16Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer)

FROM: Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDATION n° 65 (7th August 1945)

=.=.=.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: Concessione indennità di contingenza ed indennità speciale per i dipendenti, scavatori rii e canali, della impresa BUSETTO di Venezia.

Al : Commissario Regionale dell'A.M.G. per la Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N.65 in data 7 agosto 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Venezia il giorno 21 del mese di agosto 1945 tra l'impresa Busetto e i dipendenti della stessa, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Venezia per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alle categorie interessate.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto dopo accurato esame della proposta, premesso che esiste formale Accordo fra le parti interessate;

vista la misura della paga oraria comprensiva dell'indennità di presenza;

preso atto che l'indennità di contingenza è conforme a quanto stipulato e in vigore per l'industria;

considerato che l'indennità speciale è una equa retribuzione per il servizio notturno custodia natanti e per il lavoro svolto in condizioni e ambienti particolarmente disagiati e insalubri; ne raccomanda l'approvazione.

3851

L'Accordo, con decorrenza 21/8/1945 prevede:

1) L. 7,60 orarie, comprensive dell'indennità di presenza;
2) L.105,-- quale indennità speciale per disagiate condizioni di lavoro e custodia notturna natanti;
3) Indennità di contingenza in conformità agli accordi attualmente in vigore per l'industria.

4. - L'intero collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto per le Venezie vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo
Regionale Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati: Verbale di riunione del ComitatonConsultivo Regionale Misto in data
Verbale di riunione del Comit.Cons.Prov.Misto in data 8/10/1945
Verbale di Accordo stipulato in data 21/8/45 tra l'impresa Busetto di Venezia e i suoi dipendenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 24 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del Comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott.Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott.Luigi Filippi, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Jacobi Cesare.

Il Comitato Consultivo Regionale Misto, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- concessione indennità di contingenza ed indennità speciale per i dipendenti, escavatori rii e canali, dell'Impresa BUSETTO di Venezie -

premesso che esiste formale accordo fra le parti interessate;

vista la misura della paga oraria comprensiva dell'indennità di presenza;

preso atto che l'indennità di contingenza è conforme a quanto stipulato ed in vigore per l'industria;

considerato che l'indennità speciale è un'equa retribuzione per il servizio notturno custodia natanti e per il lavoro svolto in condizioni ed ambiente particolarmente disagiato ed insalubre;

esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

MEETING OF THE PROVINCIAL ITALIAN JOINT ADVISORY COMMITTEE ON THE 24th SEPTEMBER 1945

Subject: Agreement
To: R.I.J.A.C. - Venice -

1. Here is enclosed the agreement made between the undertaking Busetto and its labourers, assisted by the Camera Confederale del Lavoro;

2. The stipulating members recommend the agreement to the Provincial Committee;

3. The Committee, having examined the agreement and in consideration of the particular situation of the prices and salaries, consider it an equal equalization of the present disproportion and vote as follows:

APPROBATION

Signed.

3849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO
CONSULTIVO MISTO DEL 24 SETTEMBRE 1945

Oggetto: Accordo

Al
COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO

V E N E Z I A

1. - Alleghiamo alla presente l'accordo stipulato fra l'Impresa Busetto e i lavoratori della stessa, assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro;

2. - Gli stipulanti fanno appello al Comitato Provinciale perchè prenda l'accordo in favorevole considerazione;

3. - Il Comitato esamina l'accordo e, in considerazione della particolare situazione dei prezzi e dei salari, ritiene che esso rappresenti un equo adeguamento della sperequazione esistente e vota, quindi, quanto segue :

A P P R O V A Z I O N E

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv. Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(rag. Antonio Campi)

3818

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI
DI LAVORO

(sig. Gino Baldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE
DEL LAVORO

(A. C. Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT FOR THE REWARD TO THE DIGGERS OF BROOKS AND CANALS OF VENICE

==========

On the 2Ist August I945, a meeting took place in Venice, in the Provincial Labour Office, between the undertaking Busetto represented by Mr. Pietro Busetto and the labourers of the same , represented by Mrss. Egisto Zambon, Erminio Gavagnin, Domenico Zennaro and Luigi Vianello, assisted by Mr. Ma= rio Pastrello, representing the "Camera Confederale del Lavoro".
Also present was rag. Carlo Favretti ,representing Avv. Carlo Fonte Basso, Director of the provincial labour Office.
The members, having considered the exstremely straitened circumstances to which the work-lenders (who have to lend service in boats and to dig out the mire in anti-hygienic conditions) are subject, established the following agreement:

I) L. 7.60 by hour forthe presence indemnity ; hard
2) L. I05.00 for indemnity ofcustody of craft and for travelling indemnity;
3) indemnity of contingency in accordance with the agreement now in full for= ce for the industry;
4) The present agreement will be presented to the Allied Military Govern= ment for the ratification.

Signed.

3847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO RETRIBUZIONE SCAVATORI RII E CANALI DI VENEZIA

L'anno 1945, il giorno 21 agosto in Venezia, presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro,

fra l'Impresa Busetto, rappresentata dal signor Pietro Busetto,

e fra i lavoratori della stessa, signori: Egisto Zambon, Erminio Cavagnin, Domenico Zennaro, Luigi Vianello,

assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro, in persona del signor Mario Pastrello,

presente, per l'Ufficio provinciale del lavoro, in rappresentanza del Direttore, avv. Alfonso Carlo Fonte Basso, il rag. Carlo Favretti,

in considerazione delle condizioni di lavoro estremamente disagiate cui sono soggetti i prestatori d'opera che debbono prestar servizio in barche ed attendere all'escavazione della melma in condizioni antigieniche, si è raggiunto l'accordo sulle cifre seguenti:

1°) Lire 7,60 orarie comprensive dell'indennità di presenza,

2°) " 105,00 quali indennità speciale per disagiate condizioni di lavoro e custodia natanti;

3°) indennità di contingenza in conformità agli accordi attualmente in vigore per l'industria,

4°) il presente accordo verrà sottoposto a ratifica del Comando Militare Alleato.

(firme)

Venezia 31

Commerce (Import & wholesale of food)

ORDINANZA SUI SALARI N. 57

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE DEGLI IMPORTATORI E GROSSISTI DI GENERI ALIMENTARI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.

Il C.R.I.C.N., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione Importatori e Grossisti di generi alimentari e dai rappresentanti autorizzati del Sindacato Lavoratori commercio alimentare, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per il personale addetto alle aziende degli Importatori e Grossisti di generi alimentari della Provincia di Venezia, da applicarsi con decorrenza dal 1° Luglio 1945.

1) E' istituita una indennità di contingenza, che assorbe le indennità di guerra e di allarme, basata sugli emolumenti corrisposti di fatto in data 31 dicembre 1944, da corrispondere ai lavoratori del Comune di Venezia e Provincia per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e ragguagliate a 25 Giornate di presenza di otto ore giornaliere, nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari per figli a carico.....£. 3.200.= mensili

b) ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari senza figli a carico....." 2.800.= "

c) ai lavoratori di età superiore agli anni 18 senza assegni familiari....." 1.800 3615 "

d) ai lavoratori di età inferiore ai 18 anni senza assegni familiari....." 800.= "

Per il personale femminile, gli importi di cui sopra vengono ridotti del 20%, fatta eccezione per le lavoratrici che godono assegni familiari.

2) L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni a nessun effetto. Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo e va corrisposta depurata della Imposta di Ricchezza Mobile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Sindacato Lavoratori commercio alimentare, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per il personale addetto alle aziende degli Importatori e Grossisti di generi alimentari della Provincia di Venezia, da applicarsi con decorrenza dal 1° Luglio 1945.

1) E' istituita una indennità di contingenza, che assorbe le indennità di guerra e di allarme, basata sugli emolumenti corrisposti di fatto in data 31 dicembre 1944, da corrispondere ai lavoratori del Comune di Venezia e Provincia per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e ragguagliate a 25 Giornate di presenza di otto ore giornaliere, nella seguente misura:

a) ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari per figli a carico.....£. 3.200.= mensili

b) ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari senza figli a carico....." 2.800.= "

c) ai lavoratori di età superiore agli anni 18 senza assegni familiari....." 1.800 3645 "

d) ai lavoratori di età inferiore ai 18 anni senza assegni familiari....." 800.= "

Per il personale femminile, gli importi di cui sopra vengono ridotti del 20%, fatta eccezione per le lavoratrici che godono assegni familiari.

2) L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni a nessun effetto. Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo e va corrisposta depurata della Imposta di Ricchezza Mobile.

3) L'indennità di contingenza verrà corrisposta anche pel periodo delle ferie annuali godute e di quello infrasettimanali stabilite da contratto.

4) L'indennità di contingenza verrà corrisposta anche nel periodo di malattia riconosciuta dalla Cassa Malattie o dall'Istituto Infortuni nella misura seguente:

Primi 30 giorni 100%
Oltre i 30 giorni e fino ai 120 giorni 50%
I tre giorni di carenza sono a carico della ditta.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) L'indennità di contingenza non spetta al lavoratore che abbandonasse il lavoro senza giustificato motivo anche per parte della giornata.

6) DIPENDENTI PAGATI PARTE A FISSO E PARTE A PROVVIGIONE.

Ai dipendenti pagati parte a fisso e parte a provvigione, verrà corrisposta una indennità di contingenza in rapporto alla aliquota base di £. 3.000.= La aliquota base verrà conguagliata su base mensile sul lordo corrisposto. Per gli ammontari mensili superiori alla liquota base sopra indicata l'indennità di contingenza sarà proporzionalmente ridotta del 50% dell'eccedenza sulla base.

7) Quanto sopra ha durata fino al 30/9/45 e si intende tacitamente rinnovato se non venga disdetto dalle parti nelle forme di legge. Il preavviso è di 15 giorni.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale,
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 25 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) L'indennità di contingenza non spetta al lavoratore che abbandonasse il lavoro senza giustificato motivo anche per parte della giornata.

6) DIPENDENTI PAGATI PARTE A FISSO E PARTE A PROVVIGIONE.

Ai dipendenti pagati parte a fisso e parte a provvigione, verrà corrisposta una indennità di contingenza in rapporto alla aliquota base di £. 3.000.= La aliquota base verrà conguagliata su base mensile sul lordo corrisposto. Per gli ammontari mensili superiori alla liquota base sopra indicata l'indennità di contingenza sarà proporzionalmente ridotta del 50% dell'eccedenza sulla base.

7) Quanto sopra ha durata fino al 30/9/45 e si intende tacitamente rinnovato se non venga disdetto dalle parti nelle forme di legge. Il preavviso è di 15 giorni.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale,
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 25 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

SUBJECT: Agreement for an indemnity of contingency to grant the staff depending from the concerns of the importers and wholesale dealers of foodstuffs of Venice and Province.-

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezie Region" (to attention of Regional Labour Officer).

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezie Region.

RECOMMENDATION nº 64 (5th September 1945)

.-.-.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

These same amounts are reduced of 20 % for the female staff, with the exception of the workers women who enjoied the family allowances.

2°) The indemnity of contingency is not integrating part of the rewards. It is exempt from every contribution with providence and social insurence and will be granted without the tax of "Richezza Mobile".

3°) The indemnity of contingency will be granted yet for the period of the annual holidays enjoied and of those during the week established by contract.

4°) The indemnity of contingency will be granted also in the period of illness recognized by the "Cassa Mutattie" or by the "Istituto Infortuni", in this measure:

-first 30 days.....100 %

-besides 30 days and to 120 days....50 %

-the three days of absence is at the charge of the firm.

5°) The indemnity of contingency will be not granted to the labourers who gives up the work without a justified reason also for a part of the day.

6°) DEPENDENTS PAID IN PART WITH FIXED SALARY AND IN PART WITH COMMISSION.
The indemnity of contingency in relation to the "aliquota base" of L. 3.000.= will be granted to the dependents paid in part with fixed salary and in part with commission. The "aliquota base" will be equalized, on monthly basis, on the gross paid. The indemnity of contingency will be proportionately reduced of the 50 % of the excess on the basis for the monthly amounts superior to the "aliquota base".

7°) The present agreement will last to the 30th November 1945 and it is considered tacitly renovated if it will be not annulled by the parties with the law forms. The notice is of 15 days.

3243

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(Dott. Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia Region on the 10th Octobre 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C. Venezia Province on the 24th September 1945
Text of the agreement between the Associ ation of the importers and wholesale of foodstuffs and TRADE Union of Alimentary Commerce of Venice

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Oggetto: Accordo istitutivo di una indennità di contingenza per il personale addetto alle aziende degli importatori e grossisti di generi alimentari della provincia di Venezia

Al : Commissario Regionale dell'A.M.G. per la Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N.64 in data 3 settembre 1945

---

1. - Si allega un Accordo stipulato in Venezia il giorno 3 del mese di settembre 1945 fra l'Associazione importatori e grossisti di generi alimentari della città di Venezia e provincia ed il Sindacato Lavoratori commercio alimentare, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Venezia per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'~~approvazione~~ applicazione dell'Accordo delle categorie interessate.

3842

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, considerato che la misura dell'indennità, liberamente concordata fra le parti, è assorbente l'indennità di guerra e l'indennità d'allarme, fissa limiti pari a quelli approvati con ordinanza salariale A.M.G. N.10;

considerato che per i dipendenti pagati parte fissi e parte a provvigione, l'indennità è rapportata ad una aliquota base di salario o stipendio per cui eccedendo detto salario o stipendio tale aliquota, l'indennità stessa viene proporzionalmente ridotta del 50% dell'eccedenza sulla suddetta aliquota;ne raccomanda l'approvazione.

Detta indennità prevede:

Art. 1° A fare data dal 1° luglio 1945 e prendendo come base globale gli emolumenti corrisposti di fatto in data 31/12/1944, è istituita una indennità di contingenza, che assorbe le indennità di guerra e le indennità di allarme, da corrispondere ai lavoratori del Comune di Venezia e provincia per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e ragguagliate a 25 giornate di presenza di otto ore giornaliere, nella seguente misura:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

a) - ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari per figli a carico....L.3200.= mensili
b) - ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari senza figli a carico L.2.600.= mensili
c) - ai lavoratori con età superiore agli anni 18 senza assegni familiari L.1.800.= mensili
d) - ai lavoratori con età inferiore ai 18 anni senza assegni familiari L. 800.= mensili

Per il personale femminili li importi di cui sopra vengono ridotti del 20%, fatta eccezione per le lavoratrici che godono di assegni familiari.

Art. 2° L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni a nessun effetto. Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale e assicurativo e va corrisposta depurata della imposta di Ricchezza Mobile.

Art. 3° L'indennità di contingenza verrà corrisposta anche per il periodo delle ferie annuali godute e di quelle infra settimanali stabilite da contratto.

Art. 4° L'indennità di contingenza verrà corrisposta anche nel periodo di malattia riconosciuta dalla Cassa Malattie o dall'Istituto Infortuni nella misura seguente:
Prima 30 giorni 100%
Oltre i 30 e fino ai 120 giorni 50%
I tre giorni di carenza sono a carico della ditta.

3841

Art. 5° L'indennità di contingenza non spetta al lavoratore che abbandonasse il lavoro senza giustificato motivo anche per parte della giornata.

Art. 6° Dipendenti pagati parte a fisso e parte a provvigione
Ai dipendenti pagati parte a fisso e parte a provvigione, verrà corrisposta una indennità di contingenza in rapporto alla aliquota base di L.3.000.-
La aliquota base verrà conguagliata su base mensile sul lordo corrisposto. Per gli ammontari mensili superiori alla aliquota base sopra indicata l'indennità di contingenza sarà proporzionalmente ridotta del 50% dell'eccedenza sulla base.

Art. 7° Quanto sopra ha durata fino al 30/9/1945 e si intende tacitamente rinnovato se non avvenga disdetto dalle parti nelle forme di legge.
Il preavviso è di giorni 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

4) - L'intero collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo
Regionale Misto delle Venezie
(dott.Vittorio Bertuzzi)

3810

Allegati: Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto per le Venezie in data 10 ottobre 1945
Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Venezia in data 24 settembre 1945
Verbale di accordo fra l'Associazione importatori e grossisti di generi alimentari della città di Venezia e provincia e il Sindacato lavoratori commercio alimentare di Venezia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

REGIONE DELLE VENEZIE

L'anno 1949, il giorno 10 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del Comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Consultivo Regionale Misto, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione: 3839

- Accordo istitutivo di una indennità di contingenza per il personale addetto alle aziende degli importatori e grossisti di generi alimentari della provincia di Venezia -

considerato che la misura dell'indennità, liberamente concordata fra le parti, e assorbente l'indennità di guerra e l'indennità d'allarme, fissa limiti pari a quella approvata con ordinanza salariale A.M.G. N.10;

considerato che per i dipendenti pagati parte fissi e parte a provvigione, l'indennità è rapportata ad una aliquota base di salario o stipendio per cui eccedendo detto salario o stipendio tale aliquota, l'indennità stessa viene proporzionalmente ridotta del 50% dell'eccedenza sulla suddetta aliquota;

esprime parere favorevole all'approvazione dell'Accordo in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

MEETING OF THE PROVINCIAL ITALIAN JOINT ADVISORY COMMITTEE ON THE 24th SEPTEMBER 1945

Subject: Agreement
To: Regional Italian Joint Advisory Committee - Venice -

I. Here is enclosed the agreement for an indemnity of contingency to the staff employed in the concerns of the importers and wholesale dealers of foodstuffs - Venice Province -;

2. The stipulating parties recommend the above agreement to the Provincial Committee;

3. The Committee having examined the agreement, remark as follows:
   a) - the amount of L.3.200.= a month,is superior to the one fixed by Milan Agreement;
   b) - on the other side the stipulating parties inform that this category has not benefited,in past,of the increases enjoied by the other categories with the application of the Spinelli contract;
   c) - consequently the increase of the indemnity of contingency in comparision with the maximum fixed by the Milano agreement represents a fair equalization with the above mentioned equality of treatment.

3838

The Provincial Committee vote as follows:

APPROBATION.
Signed.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO
CONSULTIVO MISTO DEL 24 SETTEMBRE 1945

Oggetto:
Accordo

Al
Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto
Venezia

1. - *Alleghiamo alla presente l'accordo istitutivo di una "indennità di contingenza" per il personale addetto alle aziende degli importatori e grossisti di generi alimentari della provincia di Venezia;*

2. - *Gli stipulanti fanno appello al Comitato Provinciale perchè prenda l'accordo in favorevole considerazione;*

3. - *Il Comitato esamina l'accordo ed osserva quanto segue:*

   a) - *La cifra di £. 3.200.= mensili è superiore alla cifra fissata dal patto di Milano;*

   b) - *Tuttavia gli stipulanti fanno presente che la* 3837 *categoria di specie non ha usufruito nel passato degli aumenti goduti da altre categorie per l'applicazione del contratto Spinelli.*
   Pertanto, il supero dell'indennità di contingenza rispetto al massimo fissato dal patto di Milano rappresenta un equo adeguamento della perequazione lamentata.

Il Comitato provinciale vuota quindi quanto segue :

A P P R O V A Z I O N E

IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(Avv.Giulio Lizier)

IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
(Rag.Antonio Campi)

IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO
(sig.Gino Baldi)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(A. C. Fonte Basso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

AGREEMENT FOR AN INDEMNITY OF CONTINGENCY TO THE STAFF EMPLOYED IN THE CONCERNS OF THE IMPORTERS AND WHOLESALE DEALERS OF FOODSTUFFS.

==========

On the 3rd September 1945, a meeting took place in Venice in the Provincial Labour Office, between the Association of the importers and wholesale dealers of foodstuffs of Venice city and Province, represented by their President doct. Armando Malafante, assisted by Mr. Umberto Giurin, and the Trade Union of Alimentary Commerce, represented by their secretary Mr. Antonio Scappin, assisted by Mrss. Ettore Crovato, Ottaviano Brugnera and Mario Bertoncello and doct. Umberto Chiozzotto for the "Camera Confederale del Lavoro" of Venice and Province.
Also present was doct. Emilio Dusi for the Provincial Labour Office, representing the director Avv. Alfonso Carlo Fonte Basso.

Here is the result of this meeting:

Art.1) An indemnity of contingency, which includes the war and alarm indemnities, based on the salaries granted on the 31st December 1944, is instituted starting from the 1st July 1945.
This indemnity will be granted to the labourers of the Commune of Venice and Province for the only days of real presence to the work and equalized to 25 days of presence of 8 hours a day.
Here is its measure;

a) to the labourers of any age with family allowances for chidren on their charge... L.3.200.=a month

b) to the labourers of any age with family allowances without children on their charge L.2.800.= " "

c) to the labourers older than 18 without family allowances..... L.1.800.= " "

d) to the labourers under 18 without family allowances..... L. 800.= a "

These same amounts are erduced of 20% for the female staff, with the exception of the workers women who enjoied the family allowances.

Art.2) The indemnity of contingency is not integrating part of the rewards. It is exempt from every contribution with providence, and social and insurance end and will be granted without the tax of the "Ricchezza Mobile".

Art.3) The indemnity of contingency will be granted yet for the period

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

of the annual holidays enjoied and of those during the week establis.. by contract.

Art.4) The indemnity of contingency will be granted also in the period of illness recognized by the "Cassa Malattie" or by the "Istituto Infortuni", in this measure:

-first 30 days.....100%
- besides 30 days and to 120 days..... 50%
- the three days of absence is at the charge of the firm.

Art.5) The indemnity of contingency will be not granted to the labourer ,who gives up the work without a justified reason also for a part of the day.

Art.6) Dependants paid in part with fixed salary and in part with commission

An indemnity of contingency in relation to the "aliquota base" of L.3.000.= will be granted to the dependants paid in part with fixed salary and in part with commission.
The "aliquota base" will be equalized,on monthly basis, on the gross paid. The indemnity of contingency will be proportionately reduced of the 50% of the excess on the basis for the monthly amounts superior to the "aliquota base" .
E.G.: the indemnity of contingency will no more granted to the categories a) when computing the commission and the fixed salary the average monthly reward in the year will be of L. 9.400.=

Art.7) The present agreement will last to the 30th November 1945 and it is considered tacitly renovated if it will be no annulled by the parties with the law forms. The notice is of 15 days.

Art.8) The present agreement will be presented to the Allied Military Government for the ratification.

Signed .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO ISTITUTIVO DI UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE DEGLI IMPORTATORI E GROSSISTI DI GENERI ALIMENTARI.-

---

Oggi 3 settembre 1945 presso l'Ufficio provinciale del Lavoro tra l'Associazione importatori e grossisti di generi alimentari della città di Venezia e provincia in persona del suo presidente dr. Armando Malafante assistito dal signor Umberto Giurin,

e il Sindacato lavoratori commercio alimentare in persona del suo segretario signor Antonio Scappin assistito dai signori : Ettore Crovato, Ottaviano Brugnera e Mario Bertoncello, e per la Camera confederale del Lavoro di Venezia e provincia il dr. Umberto Chiozzotto,

presente per l'Ufficio provinciale del lavoro in rappresentanza del direttore Avv.Alfonso Carlo Fonte Basso, il dr.Emilio Dusi,

si è convenuto quanto segue :

Art.1°) A fare data dal 1° luglio 1945 e prendendo come base globale gli emolumenti corrisposti di fatto in data 31-12-1944 e istituita una indennità di contingenza, che assorbe le indennità di guerra e le indennità di allarme, da corrispondere ai lavoratori del Comune di Venezia e provincia per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e ragguagliate a 25 giornate di presenza di 8 ore giornaliere, nella seguente misura:

a)	Ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari per figli a carico	£.	3.200.-mensili
b)	Ai lavoratori di qualunque età con assegni familiari senza figli a carico	"	2.800.- "
c)	Ai lavoratori con età superiore agli anni 18 senza assegni familiari	"	1.800.- "
d)	Ai lavoratori con età inferiore ai 18 anni senza assegni familiari	"	800.- "

3653

Per il personale femminile gli importi di cui sopra vengono ridotti del 20%, fatta eccezione per le lavoratrici che godono di assegni familiari.

Art. 2°) L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante delle retribuzioni a nessun effetto. Essa è esente da ogni contributo a scopo previdenziale, sociale e assicurativo e va corrisposta depurata della imposta di Ricchezza Mobile.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Art. 3°) L'indennità di contingenza verrà corrisposta anche per il periodo delle ferie annuali godute e di quelle infrasettimanali stabilite da contratto.

Art. 4°) L'indennità di contingenza verrà corrisposta anchè nel periodo di malattia riconosciuta dalla Cassa Malattie o dall'Istituto Infortuni, nella misura seguente:

- primi 30 giorni 100%
- oltre i 30 e fino ai 120 giorni 50%
- i 3 giorni di carenza sono a carico della Ditta.

Art. 5°) L'indennità di contingenza non spetta al lavoratore che abbandonasse il lavoro senza giustificato motivo anche per parte della giornata.

Art. 6°) <u>Dipendenti pagati parte a fisso e parte a provvigione</u>

Ai dipendenti pagati parte a fisso e parte a provvigione, verrà corrisposta una indennità di contingenza in rapporto alla aliquota base di £. 3.000.=
L'aliquota base verrà conguagliata su base mensile sul lordo corrisposto. Per gli ammontari mensili superiori alla aliquota base sopraindicata l'indennità di contingenza sarà proporzionalmente ridotta del 50% dell'eccedenza sulla base.
Per esempio l'indennità di contingenza non viene più corrisposta per le categorie a) qualora computando la provvigione e il fisso, si arrivi a una retribuzione mensile media nell'anno di £. 9.400.=

1834

Art. 7°) Il presente accordo ha durata fino al 30-9-1945 e si intende tacitamente rinnovato se non avvenga disdetto dalle parti nelle forme di legge.
Il preavviso è di giorni 15.-

Art. 8°) Il presente accordo sarà sottoposto alla ratifica del Governo Militare Alleato

p.L'ASSOCIAZIONE IMPORTATORI E GROSSISTI DI GENERI ALIMENTARI DELLA CITTA'DI VENEZIA E PROVINCIA

(firmato)

p. IL SINDACATO LAVORATORI COMMERCIO ALIMENTARE

(firmato)

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
(firmato)

p.L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(firmato)

WAGE ORDER NO. 57

INDEMNITY OF CONTINGENCY FOR THE STAFF OF IMPORTERS AND WHOLESALE DEALERS IN FOODSTUFF, VENEZIA PROVINCE.

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Association of Importer and Wholesale Dealers in Foodstuff and the authorized representatives of the Trade Union of Alimentary Commerce, and in consideration of the facts presented have recommended to me the following Indemnity of Contingency for the Staff of Importers and Wholesale Dealers in Foodstuff of Venezie Province, which Indemnity is to come into full force and effect as of 1 July 1945.

1) An indemnity of contingency which includes the war and air bombing danger indemnity, based on the salaries granted on the 31 st December 1944, will be granted to the laborers of the Commune of Venezia and Province for actual days worked and not to exceed 25 days based on an eight hour day.

a) to the laborers of any age with family allowances for children on charge.....£.3.200 monthly

b) to the laborers of any age with family allowances without children on charge....." 2.800 "

c) to the laborers over 18 years of age without family allowances....." 1.800 "

d) to the laborers under 18 years of age without family allowances....." 800 "

These amounts are reduced 20% for the female staff, with the exception of women workers who enjoy family allowances.

2) The indemnity of contingency is not integrating part of the rewards. It is exempt from every contribution with previdence and social insurance and will be granted without the tax of "Richezza Mobile".

3) This indemnity will be paid during holidays and those during the week established by contract.

4) The indemnity of contingency will be granted in the period of illness recognized by the "Cassa Malattie" or by the "Istituto Infortuni", in this measure:

First 30 days..... 100%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bombing danger indemnity, based on the salaries [illegible] 31 st December 1944, will be granted to the laborers of the Commune of Venezia and Province for actual days worked and not to exceed 25 days based on an eight hour day.

a) to the laborers of any age with family allowances for children on charge.....£.3.200 monthly

b) to the laborers of any age with family allowances without children on charge....." 2.800 "

c) to the laborers over 18 years of age without family allowances....." 1.800 "

d) to the laborers under 18 years of age without family allowanc ....." 800 "

These amounts are reduced 20% for the female staff, with the exception of women workers who enjoy family allowances.

2) The indemnity of contingency is not integrating part of the rewards. It is exempt from every contribution with prevedence and social insurance and will be granted without the tax of "Richezza Mobile".

3) This indemnity will be paid during holidays and those during the week established by contract.

4) The indemnity of contingency will be granted in the period of illness recognized by the "Cassa Malattie" or by the "Istituto Infortuni", in this measure:

First 30 days..... 100%

30 days to 120 days..... 50%

The first three days absence will be charged to the firm.

5) The indemnity of contingency will not be paid to workers who resign without just cause, and will not be paid where only a part of a day is worked.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) DEPENDANTS PAID IN PART WITH FIXED WITH SALARY AND IN PART WITH COMMISSION.

The indemnity of contingency i relation to the 'Aliquota base" of £. 3.CCC.= will be granted to the dependants paid in part with fixed salary and in part with commission. The "Aliquota base" will be equalized, on monthly basis, on the gross pay. The indemnity of contingency will be proportionately reduced of 50% of the excess on the basis for the monthly amounts superior to the "Aliquota base".

7) The present agreement will last to the 30th November 1945, and will be considered renewed if 15 days notice is not given by the stipulating parties.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezie Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.

J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezie Region

Dated this 25 day of October 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021